XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (VI Camera e 6ª Senato)	*Pag.*	3
Commissioni riunite (I e II)	»	4
Commissioni riunite (I e XI)	»	33
Commissioni riunite (III e VII)	»	41
Commissioni riunite (VI e X)	»	55
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	56
Giustizia (II)	»	60
Affari esteri e comunitari (III)	»	62
Difesa (IV)	»	65
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	68
Finanze (VI)	»	86
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	89
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	126

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . *Pag.* 173
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 189
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 215
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 221
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 238
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 252
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . . » 253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO . . . . . » 254
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI . . . . . » 256

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 258

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6ª (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità 3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 marzo 2017.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 4

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 4

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 28

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenute diverse richieste di riesame del giudizio di ammissibilità. La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di ammissibilità pronunciato nella seduta di ieri, mercoledì 8 marzo.

Avverte, quindi, che è stato presentato l'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato*), al quale non sono stati presentati subemendamenti. Comunica che il deputato Quaranta ha sottoscritto l'emendamento 8.3 Roberta Agostini e che la deputata Rostellato ha sottoscritto l'emendamento 7.28 Fabbri e 7.29 Naccarato.

VITTORIO FERRARESI (M5S) chiede che il presidente dia conto delle sostituzioni effettuate nella seduta odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni effettuate. Dà quindi la parola al relatore per la I Commissione per l'espressione dei

pareri relativi alle proposte emendative presentate.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, On. Morani, esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 1.2 e favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il viceministro FILIPPO BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Daniele FARINA (SI-SEL), illustrando l'emendamento Costantino 1.2, di cui è cofirmatario, giudica pericoloso il provvedimento in esame, atteso che esso, ponendosi sulla scia di misure introdotte negli anni passati dall'allora Ministro Maroni, reca disposizioni che appaiono contro il disagio e la povertà. Fa notare che il testo, attribuendo un potere troppo discrezionale ai sindaci, dimostra una incapacità a gestire i fenomeni migratori da parte del Governo.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una occasione persa, dal momento che non fornisce risposte ai cittadini in termini di sicurezza, non attribuendo poteri e risorse adeguati alle amministrazioni locali. Osserva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo intendono migliorare il testo, sottolineando l'importanza di conferire alle autorità competenti adeguati poteri repressivi.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottolinea l'importanza di realizzare politiche sulla sicurezza integrate che si fondino sulla cooperazione di diversi elementi, dalla gestione dell'ordine pubblico al contrasto alla povertà, avvalendosi di una pluralità di strumenti innovativi. Ritiene che il testo sia in ogni caso migliorabile, soprattutto in materia di disciplina della polizia locale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costantino 1.2.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al relatore di motivare il suo parere sull'emendamento Sannicandro 1.1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, fa notare che la proposta di riformulazione mira a sopprimere il riferimento al Piano nazionale per la povertà e all'esclusione sociale, atteso che il riferimento a tale piano sarà introdotto in altra parte del provvedimento, accogliendo un altro emendamento sempre proposto dal gruppo MDP.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), alla luce delle precisazioni fornite, accetta la riformulazione dell'emendamento Sannicandro 1.1, di cui è cofirmatario, nei termini proposti dal relatore per la I Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sannicandro 1.1 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, nel passare alle proposte emendative riferite all'articolo 2, anche a nome della relatrice per la II Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 2.3, invitando al ritiro dell'emendamento Fabbri 2.4, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marotta 2.1 e D'Alia 2.5, precisando che il tema della condivisione delle informazioni nel settore della sicurezza è già affrontato dal comma 6 dell'articolo 10. Precisa inoltre che il tema dell'accesso alle banche date pubbliche sarà affrontato in altre parti del provvedimento, attraverso il recepimento di specifiche proposte emendative. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Piso 2.6, Maestri 2.7 e Menorello 2.8. Nell'invitare al ritiro dell'emendamento Simonetti 2.2, sottolinea che il tema dell'equo indennizzo è condiviso dal Governo e dai relatori, riservandosi di affrontare la questione per l'esame in As-

semblea, considerata l'esigenza di individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore. Sul tema dell'accesso alle banche date pubbliche, precisa che è in corso un lavoro tecnico tra le competenti autorità al fine di definire le procedure operative per l'accesso, nel pieno rispetto delle funzioni proprie di ciascun corpo, anche in relazione ai dati sensibili ai fini giudiziari.

Daniele FARINA (SI-SEL) illustra l'emendamento 2.3, a sua prima firma, evidenziando come, nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite, sia chiaramente emersa l'opportunità di dotare i sindaci di strumenti differenti rispetto all'espulsione cosiddetta « mini daspo ». Raccomanda, quindi, l'approvazione della propria proposta emendativa, volta a sopprimere l'articolo 2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.3.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 2.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Marotta 2.1 e D'Alia 2.5 devono intendersi decaduti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Piso 2.6, Maestri 2.7 e Menorello 2.8.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'emendamento Simonetti 2.2, di cui è cofirmatario, sottolinea come il tema dell'equo compenso sia un di fondamentale importanza per la polizia locale. Non ritiene sufficienti le rassicurazioni date dal relatore sull'attenzione con cui la maggioranza segue la vicenda e contesta la motivazione del parere non favorevole sulla base di giustificazioni di ordine finanziario.

Insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento, invitando la maggioranza a sostenerlo.

Roberta LOMBARDI (M5S) condivide le considerazioni del collega Molteni, aggiungendo che le risorse finanziarie necessarie sono peraltro assai modeste, anche rispetto alla quantità di risorse che la maggioranza ha destinato ad iniziative di dubbia utilità con l'ultima legge di bilancio.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, precisa che il problema non è legato alla copertura degli oneri finanziari, bensì alla difficoltà della relativa quantificazione che non è possibile determinare a priori.

Ribadisce, quindi, l'attenzione sua personale e della maggioranza alla questione dell'equo indennizzo, che è stata già sollevata durante l'esame della legge di bilancio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simonetti 2.2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la Commissione giustizia, nel passare alle proposte emendative riferite all'articolo 3, formula parere contrario sull'emendamento Costantino 3.6, sugli identici emendamenti Marotta 3.1, Molteni 3.4, Vito 3.7, D'Alia 3.8, Lombardi 3.9 e Fabbri 3.10, nonché sugli emendamenti Quaranta 3.2 e Invernizzi 3.5; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Naccarato 3.11 e 3.12. Esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 3.3 e parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Dadone 3.13 (*vedi allegato*). Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi D'Alia 3.01 e Marotta 3.02.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costantino 3.6.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 3.10.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che gli identici emendamenti Marotta 3.1 e Vito 3.7 devono intendersi decaduti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Molteni 3.4, D'Alia 3.8 e Lombardi 3.9.

Roberta AGOSTINI (MdP) ritira l'emendamento Quaranta 3.2, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 3.5.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira gli emendamenti Naccarato 3.11 e 3.12, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3.3.

Fabiana DADONE (M5S) chiede al relatore precisazioni in merito alle ragioni della riformulazione del suo emendamento 3.13.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* fa presente che recenti dati confermano come, in alcuni casi, attraverso la razionalizzazione dei presìdi di sicurezza e la rimodulazione della localizzazione delle sedi sia possibile aumentare la sicurezza.

Fabiana DADONE (M5S), condividendo le ulteriori motivazioni fornite dal relatore, accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.13.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento Dadone 3.13, come riformulato (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 3.01 e Marotta 3.02, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* anche a nome della relatrice per la Commissione giustizia, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, formula parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 4.4, Simonetti 4.3, Piso 4.5 e Costantino 4.6. Esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Roberta Agostini 4.1 (*vedi allegato*), nonché parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Schullian 4.7 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Schullian 4.8, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Schullian 4.9, Molteni 4.2, Schullian 4.10, nonché sull'articolo aggiuntivo Invernizzi 4.04.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) illustra l'emendamento Daniele Farina 4.4, di cui è cofirmataria, evidenziando come lo stesso intenda confutare lo spirito del provvedimento, che si muove nella stessa direzione del precedente decreto Maroni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 4.4 e Simonetti 4.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piso 4.5, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, respingono, quindi l'emendamento Costantino 4.6.

Roberta AGOSTINI (MdP) domanda al relatore le motivazioni della riformula-

zione proposta al proprio emendamento 4.1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, replicando, rileva che i relatori ed il Governo hanno prestato molta attenzione ai temi sociali e culturali ai fini della riqualificazione urbana delle aree degradate, precisando che le ragioni della riformulazione risiedono nel fatto che altre proposte emendative riferite all'articolo 5 assorbono i temi affrontati da questo emendamento.

Nicola MOLTENI (LNA) fa presente che la legislazione vigente già contempla la definizione di sicurezza urbana che ritiene non debba essere mutata, avendo anche superato il vaglio delle pronunce della Corte costituzionale. Non comprende, quindi, le ragioni di declinare nuovamente il concetto di sicurezza urbana in una visione opposta a quella che ritiene corretta.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel replicare al deputato Molteni, sottolinea come l'apparato repressivo esista e sia utilizzato, rammentando anche che il Governo, anche attraverso strumenti quali il blocco delle assunzioni, ne ha rafforzato l'efficacia. Osserva, tuttavia, che l'obiettivo del decreto-legge non è quello di rivedere l'organizzazione delle Forze di Polizia o di riorganizzarne l'apparato normativo, bensì quello di agire affinché le condizioni che generano i fattori di insicurezza siano risolte attraverso il conseguimento di condizioni di benessere sociale, ovvero la combinazione del benessere individuale con quello collettivo, perseguibili attraverso la proposizione di azioni positive. Evidenzia, inoltre, come la convergenza di azioni tra apparati dello Stato e enti locali possa creare le condizioni capaci di eliminare fenomeni di emarginazione sociale e di recuperare le condizioni di legalità.

Roberta AGOSTINI (MDP) chiede per quali ragioni i relatori, nel riformulare la proposta emendativa 4.1 a sua firma, abbiano espunto il riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, a suo avviso, garantiva, l'inserimento, tra gli obiettivi dei patti della sicurezza di un obiettivo più propriamente di solidarietà.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel replicare alla deputata Agostini, osserva che gli obiettivi da lei citati appaiono ampiamente conseguibili e che il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta solo un inutile appesantimento. Rammenta, inoltre, che i fattori di coesione sociale scandiscono lo sviluppo di tutto l'articolo 4 del decreto in discussione.

Luigi GALLO (M5S) fa presente che anche il suo gruppo parlamentare ha presentato diversi emendamenti volti a rendere maggiormente sicuri gli ambienti urbani anche per i soggetti più deboli, quali i minori e gli anziani, cui si fa riferimento anche agli articoli 5 e 6. Fa presente, quindi, che a suo avviso sarebbe più opportuno affrontare questa discussione del prosieguo dei lavori.

Nicola MOLTENI (LNA), ribadisce che, a suo avviso, è già prevista nel nostro ordinamento, segnatamente dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, una chiara definizione di sicurezza urbana e che, con il decreto-legge in discussione, l'Esecutivo ne presenta una del tutto nuova, diversa da quella condivisa dal suo gruppo parlamentare.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), dopo aver, preliminarmente, accettato la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Agostini 4.1, di cui è cofirmatario, replicando al collega Molteni, sottolinea come sia del tutto evidente la diversa impostazione ideologica in materia di sicurezza urbana del suo gruppo parlamentare rispetto a quello della Lega.

Le Commissioni approvano l'emendamento Roberta Agostini 4.1, come riformulato *(vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente della I Commissione*, informa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Roberta Agostini 4.1, gli emendamenti Gasparini 5.31 e Leva 5.2 non saranno posti in votazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti del collega Schullian ivi compresi quelli riferiti all'articolo 4. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento Schullian 4.7 e ritira gli emendamenti Schullian 4.9 e 4.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Schullian 4.7, come riformulato, e 4.8 (*vedi allegato*), e respingono l'emendamento Molteni 4.2.

Nicola MOLTENI (LNA), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.04, del quale è cofirmatario, osserva come in esso sia contenuta esattamente la definizione di sicurezza urbana declinata dal suo gruppo parlamentare.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 4.04.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Losacco 5.35 e Burtone 5.41 sono stati ritirati dai presentatori.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del collega Fiano, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Costantino 5.18 e Molteni 5.11, favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 5.19, Squeri 5.20 e Giuditta Pini 5.7, purché riformulati nei termini riportati in allegato, (*vedi allegato).* Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative Molteni 5.10 e Naccarato 5.43 (*ex* 8.05), purché riformulate nei termini riportati in allegato, (*vedi allegato),* e parere contrario sull'emendamento Simonetti 5.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gregorio Fontana 5.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*, nonché parere contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 5.24 e Gregorio Fontana 5.22. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Vito 5.25, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sugli emendamenti Gregorio Fontana 5.21, Dieni 5.23, Vito 5.26 e 5.27, Molteni 5.8, Costantino 5.5 e Daniele Farina 5.28. Esprime, inoltre, parere favorevole sulle proposte emendative Mazziotti Di Celso 5.29 e 5.42, purché riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprimendo, invece, parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.30, Molteni 5.6, Prataviera 5.32, Luigi Gallo 5.33, nonché Carinelli 5.36. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Andrea Maestri 5.37, Vito 5.40, Marotta 5.3, D'Alia 5.39, Simonetti 5.4, Dambruoso 5.38, Simonetti 5.01 e D'Alia 5.0.2.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Costantino 5.18 e Molteni 5.11.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 5.19.

Laura RAVETTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Squeri 5.20 e ne accetta la riformulazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Giuditta Pini 5.7 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bazoli 5.19, Squeri 5.20 e Giuditta Pini 5.7, come riformulati (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 5.10.

Le Commissioni, approvano l'emendamento Molteni 5.10, come riformulato (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che con l'articolo 5 del decreto-legge il Governo delinea un tipo di accordo, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, presentato dall'Esecutivo come una grande novità. Ritiene opportuno segnalare che tali patti, sottoscritti tra prefetto e sindaci, in realtà non rappresentano una novità, in quanto già esistono e sono praticati, benché poco funzionanti e poco efficaci. Osserva che non è possibile garantire maggiore sicurezza, contrastando il degrado ed il disagio sociale, senza stanziare alcuna risorsa in tal senso per le autonomie locali.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 5.43 (ex 8.05) e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Naccarato 5.43 (ex 8.05).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Naccarato 5.43 (ex 8.05) deve intendersi riferito all'articolo ed assume la numerazione 2.9.

Il viceministro Filippo BUBBICO desidera richiamare l'attenzione del deputato Molteni sui programmi di recupero e contrasto alla marginalità urbana che vedono come protagonisti i sindaci. Concorda sul fatto che i precedenti decreti ministeriali non hanno ottenuto risultati concreti e da qui è quindi nata l'esigenza di un decreto-legge per fornire strumenti per migliorare il rendimento della politica pubblica sul piano ordinamentale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, chiede al deputato Molteni di ritirare l'emendamento, in quanto a suo avviso è stato assorbito dall'emendamento testé approvato, dove è stato aggiunto alla prevenzione il concetto di contrasto. Sottolinea come il decreto-legge del Governo si ponga su una linea mediana tra la posizione della Lega, che sostiene che nel medesimo decreto si sia fatto troppo poco per la sicurezza, e quella di Sinistra Italiana che, al contrario, sostiene si sia fatto troppo.

Nicola MOLTENI (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Simonetti 5.9.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) fa osservare che il problema del decreto-legge non è la linea mediana richiamata dal relatore, ma l'indeterminatezza delle misure sulla cui criticità si sono espressi tutti i sindaci, anche quelli favorevoli allo stesso decreto.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Gregorio Fontana 5.1 ed accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gregorio Fontana 5.1 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento 5.24, di cui è primo firmatario, volto a prevedere percorsi agevoli e messi in sicurezza per una vasta platea di soggetti deboli. Sottolinea che questo dimostra che, anche in assenza di risorse, è possibile dare risposte positive. Chiede quindi ai relatori la motivazione del parere contrario espresso su tale emendamento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che il parere contrario non nasce da una valutazione del contenuto, ma dalla decisione di non inserire misure specifiche nel decreto-legge, lasciandole alla prerogativa autonoma dei soggetti istituzionali coinvolti.

Daniele FARINA (SI-SEL) sottolinea come in generale non possa essere associata la sicurezza al fattore sociale e questo è dimostrato dalle misure di prevenzione contenute nel decreto-legge che sono di semplice tutela della pubblica

sicurezza e paiono richiamarsi a istituti addirittura prerepubblicani e preunitari, come ad esempio il codice penale sardo dell'800 e il regime fascista. A tal proposito, richiama in particolare l'istituto dell'ammonimento previsto dal codice Rocco, che veniva irrogato, sulla base di una voce popolare di condanna, anche a soggetti assolti dalla magistratura.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Gallo 5.24.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gregorio Fontana 5.22: si intende che vi abbiano rinunciato.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Vito 5.25 ed accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vito 5.25 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gregorio Fontana 5.21: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dieni 5.23.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vito 5.26 e 5.27: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molteni 5.8, Costantino 5.5 e Daniele Farina 5.28.

Domenico MENORELLO (CI), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione degli emendamenti Mazziotti Di Celso 5.29 e 5.42, nei termini indicati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Mazziotti Di Celso 5.29 *(nuova formulazione) (vedi allegato)* e 5.42 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira l'emendamento Schullian 5.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 5.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prataviera 5.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento 5.33, di cui è primo firmatario, che cerca di estendere il riferimento nel patto della sicurezza urbana alle zone culturali non al solo utilizzo turistico, ma anche a una loro programmazione di utilizzo da parte dei cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Luigi Gallo 5.33 e Carinelli 5.36.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nell'illustrare l'emendamento 5.37, di cui è primo firmatario, sottolinea che la sua componente ha presentato pochi emendamenti. Questo per la decisa contrarietà al decreto-legge, del quale, tra l'altro, non vede i presupposti di necessità e urgenza. Nonostante questo, con gli emendamenti presentati si è fatto un tentativo per migliorare il decreto. L'emendamento in questione è una proposta di buon senso che prevede una maggiore trasparenza e la promozione di una cultura del dialogo e della legalità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Maestri 5.37.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vito 5.40, Marotta 5.3 e D'Alia 5.39: si intende che vi abbiano rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede la motivazione della contrarietà all'emenda-

mento Simonetti 5.4, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda di aver invitato al ritiro tutti i presentatori di emendamenti che riguardavano l'assunzione di personale, in quanto al momento mancanti di copertura che si sta cercando in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA) sottolinea che la maggioranza è in una situazione privilegiata rispetto all'opposizione che non può dialogare con il Governo. A suo avviso, sarebbe stato più intelligente accantonare gli emendamenti in questione e discuterne più tardi in Commissione. Il tutto dimostra l'errore della scelta di tempi così ristretti per l'esame in Commissione. La questione in esame è di fondamentale importanza, dato che si tenta di dare effettività alle misure previste nel decreto. Chiedere alle opposizioni di aspettare una ipotetica copertura per l'esame in Assemblea appare eccessivo e sa di presa in giro. Questo anche nell'eventualità che il Governo decida di mettere la fiducia sul provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Molteni che in sede referente si sta svolgendo la discussione sugli emendamenti in questione. Il problema è di sola natura procedurale e di rispetto per i deputati. Si poteva infatti accantonare gli emendamenti in attesa di una copertura che probabilmente non sarebbe arrivata in tempo per la giornata odierna. A suo avviso, è stato molto più chiaro chiedere di ritirare gli emendamenti e di ripresentarli in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 5.4.

Domenico MENORELLO (CI) ritira l'emendamento Dambruoso 5.38, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Simonetti 5.01.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo D'Alia 5.02: si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Burtone 5.41 e 6.15, Dambruoso 6.16, Mattiello 7.15, Marco Di Maio 8.23, 8.25 e 8.34 e Naccarato 8.37.

Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.100 che recepisce la condizione formulata dalla Commissione V.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, anche a nome della relatrice per la II Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Daniele Farina 6.8 e Gianluca Pini 6.5, sugli emendamenti Lombardi 6.6, Molteni 6.3, sugli identici emendamenti Molteni 6.4, Marotta 6.2 e Vito 6.7, sull'emendamento Parisi 6.10; invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti D'Alia 6.11 e Fabbri 6.13, nonché sull'emendamento Gasparini 6.12. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Quaranta 6.1 e Gasparini 6.14, nonché sugli articoli aggiuntivi Dadone 6.01 e 6.02.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 dei relatori.

Daniele FARINA (SI-SEL) nell'illustrare il suo emendamento 6.8 fa notare che il provvedimento in esame crea un inutile dualismo tra organismi in materia di si-

curezza urbana. Facendo riferimento anche alle misure previste al successivo articolo 13, in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fa presente che il provvedimento mina la sicurezza sociale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Daniele Farina 6.8 e Gianluca Pini 6.5, nonché l'emendamento Lombardi 6.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Gasparini 6.9 è stato ritirato dalla presentatrice.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 6.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Marotta 6.2 e Vito 6.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 6.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Parisi 6.10 e D'Alia 6.11: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Prende altresì atto che la presentatrice dell'emendamento Fabbri 6.13 lo ritira.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel ritirare il suo emendamento 6.12, auspica che il Governo affronti la tematica della cooperazione istituzionale in materia di sicurezza.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* in risposta alla deputata Gasparini, fa presente che nell'ambito del Comitato metropolitano è garantita la più ampia partecipazione istituzionale.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il suo emendamento 6.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.100 dei relatori *(vedi allegato).*

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nell'illustrare l'emendamento Quaranta 6.1, di cui è cofirmatario evidenzia che esso mira a precisare le funzioni del Comitato metropolitano distinguendole da quelle di altri organismi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* osserva che le funzioni previste recate dall'emendamento Quaranta 6.1, pur condivisibili appaiono di natura ordinamentale e pertanto sono riconducibili alla competenza della città metropolitana e non possono essere attribuite al Comitato metropolitano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quaranta 6.1.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 6.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Dadone 6.01 e 6.02.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 7.13, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 dei relatori mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Santerini 7.14 e Lombardi 7.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attorre 7.3. Invita al ritiro la presentatrice degli emendamenti Centemero 7.16 e 7.18 perché di contenuto identico all'emendamento Centemero 7.22, sul quale il parere è favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Lodolini 7.17 a condizione che sia riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Centemero 7.22. Invita al ritiro degli emendamenti Menorello 7.19 e 7.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 7.21, invitando al ritiro dell'emendamento Marotta 7.4 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. In-

vita quindi al ritiro degli identici emendamenti Molteni 7.6, Vito 7.12, D'Alia 7.25 e Fabbri 7.28. Esprime parere contrario sull'emendamento Vito 7.26, invitando al ritiro degli identici emendamenti Marotta 7.5 e D'Alia 7.24. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Leva 7.2, Simonetti 7.7, Sisto 7.23 e Naccarato 7.29, sul quale il parere altrimenti sarebbe contrario. Invita al ritiro degli emendamenti Marotta 7.1 e Lombardi 7.10, invitando altresì al ritiro degli identici emendamenti Molteni 7.8, Vito 7.11 e Fabbri 7.27, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Formisano 7.04. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 7.02.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Costantino 7.13, evidenzia come l'articolo 7 nel suo complesso rechi disposizioni potenzialmente pericolose, considerato che prevedono forme di collaborazione tra pubblico e privato suscettibili di favorire determinati soggetti privati a scapito della collettività.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Costantino 7.13 e approva l'emendamento 7.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Santerini 7.14: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lombardi 7.9 e approvano l'emendamento D'Attorre 7.3 (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira gli emendamenti Centemero 7.16 e 7.18.

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lodolini 7.17 e lo riformula nei termini proposti dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lodolini 7.17 (*Nuova formulazione) (vedi allegato)* e Centemero 7.22 *(vedi allegato)*.

Domenico MENORELLO (CI) ritira i suoi emendamenti 7.19 e 7.20.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 7.21 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Lodolini 7.17 e Centemero 7.22.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Marotta 7.4 e D'Alia 7.25: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 7.28.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede precisazioni in ordine al parere sull'emendamento Vito 7.12.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che le disposizioni dall'emendamento Vito 7.12, identico agli emendamenti Molteni 7.6, D'Alia 7.28 e Fabbri 7.28 appaiono condivisibili, tuttavia appare necessaria una verifica con la Ragioneria dello Stato per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 7.12, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molteni 7.6 e Vito 7.26.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Marotta 7.5 e D'Alia 7.24: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Leva 7.2, Simonetti 7.7, Sisto 7.23 e Naccarato 7.29.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marotta 7.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lombardi 7.10.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 7.27.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede delucidazioni circa l'emendamento Vito 7.11, di cui è cofirmatario.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che sull'emendamento Vito 7.11, identico agli emendamenti Molteni 7.8 e Fabbri 7.27 appare necessaria una verifica con la Ragioneria dello Stato per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 7.11 di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 7.8.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Formisano 7.04 lo ritirano.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 7.02.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, nel passare alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 8.17, Costantino 8.18, Dadone 8.13, Schullian 8.19 e Molteni 8.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 8.20 e parere contrario sugli emendamenti Dadone 8.14, Molteni 8.5 e Prataviera 8.21. Invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 8.22, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 8.24 e Dadone 8.11, nonché sugli identici emendamenti Giuditta Pini 8.9, Squeri 8.15 e Bazoli 8.26. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Molteni 8.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Menorello 8.16. Esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 8.7, nonché sugli identici emendamenti Causin 8.2 e Piso 8.27. Esprime parere contrario sull'emendamento Prataviera 8.28. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 8.12, a condizione che sia riformulato nel medesimo testo degli identici emendamenti Bazoli 8.30 e Marco Di Maio 8.29, sui quali il parere è favorevole. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Roberta Agostini 8.3 e Molteni 8.8, nonché sugli emendamenti Piso 8.31 e 8.32. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bazoli 8.33, D'Attorre 8.1, Schullian 8.35 e Costantino 8.36. Invita al ritiro dell'emendamento Naccarato 8.37, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Luigi Gallo 8.10 e Andrea Maestri 8.39. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Causin 8.01, Parisi 8.03 e 8.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Molteni 8.06, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gregorio Fontana 8.07, Vito 8.08, Causin 8.011. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Vito 8.012, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vito 8.015 e 8.016, Lombardi 8.017.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori, mentre invita al ritiro sull'emendamento Menorello 8.16 non per motivazioni di merito, ma in relazione alla necessità di svolgere un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 8.17 e Costantino 8.18.

Fabiana DADONE (M5S), illustra l'emendamento 8.13, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione in quanto restringe l'indeterminatezza della norma.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Dadone 8.13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 8.19 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Molteni 8.4, mentre approvano l'emendamento Fabbri 8.20. Le Commissioni, inoltre, respingono l'emendamento Dadone 8.14.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce di non comprendere quali siano, rispetto al testo vigente, i poteri straordinari che il decreto-legge attribuirebbe ai sindaci.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 8.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prataviera 8.21, avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Avverte, inoltre, che gli emendamenti Marco Di Maio 8.23, Bazoli 8.22 e Schullian 8.24 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Dadone 8.11.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Giuditta Pini 8.9, Marco Di Maio 8.25 e Bazoli 8.26 sono stati ritirati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) domanda ai relatori ed al Governo di precisare le ragioni del parere espresso sull'emendamento Squeri 8.15, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che il tema proposto dall'emendamento è stato già affrontato nell'ambito delle questioni disciplinate dall'articolo 5.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea come la sensibilità della maggioranza e del Governo per il tema affrontato nell'emendamento potrebbe essere utilmente ribadita anche con riguardo alle questioni disciplinate dall'articolo in esame. Invita, quindi, ad approvare l'emendamento in considerazione della sua bontà.

Il viceministro Filippo BUBBICO precisa che le ragioni dell'invito al ritiro sono legate anche al fatto che l'ordinanza è un atto monocratico che non presenta caratteri concertativi. Invita comunque l'onorevole Sisto a ritirare l'emendamento al fine di una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto delle spiegazioni fornite dal relatore e dal Governo e ritira l'emendamento Squeri 8.15.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce le valutazioni già esposte nella discussione delle precedenti proposte emendative a sua firma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 8.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Menorello 8.16 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Molteni 8.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Causin 8.2 e Piso 8.27, nonché dell'emendamento Prataviera 8.28, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Fabiana DADONE (M5S) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 8.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Dadone 8.12 nuova formulazione (*vedi allegato*), nonché gli identici emendamenti Bazoli 8.30 e Marco Di Maio 8.29 (*vedi allegato*). Le Commissioni, inoltre, respingono gli identici emendamenti Roberta Agostini 8.3 e Molteni 8.8.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Piso 8.31 e 8.32, avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Avverte, inoltre, che gli identici emendamenti Marco Di Maio 8.34 e Bazoli 8.33 sono stati ritirati.

Alfredo D'ATTORRE (MdP) domanda al relatore quali siano le ragioni che lo hanno indotto a formulare un parere contrario sul proprio emendamento 8.1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* replicando, ritiene non convincenti che le modifiche proposte dall'emendamento D'Attorre 8.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Attorre 8.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 8.35 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Costantino 8.36.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Naccarato 8.37 è stato ritirato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento 8.10, a sua prima firma, sottolineando che questo, contrariamente a quanto avviene nel decreto, prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle problematiche affrontate dal provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Luigi Gallo 8.10 e Maestri 8.39.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Causin 8.01, Parisi 8.03 e 8.04 avverte che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Molteni 8.06.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Gregorio Fontana 8.07 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Vito 8.08.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Causin 8.011, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Vito 8.012.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) domanda la ragione del parere contrario sull'emendamento Vito 8.015.

Il viceministro Filippo BUBBICO precisa che il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento risulterebbe limitativo dello spazio delle comunità locali.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 8.015 di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono, quindi, gli emendamenti Vito 8.016 e Lombardo 8.017.

Alessia MORANI (PD), relatrice per la II Commissione, anche a nome del collega Fiano, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 9.25, Prataviera 9.30, Dadone 9.32, D'Attorre 9.13, Quaranta 9.14, Ferraresi 9.5, Schullian 9.26, Dadone 9.3, Fabbri 9.27, La Russa 9.28 e

Costantino 9.29, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Vito 9.20. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Vito 9.24 e Ferraresi 9.4, esprimendo, invece, parere favorevole sugli identici emendamenti Parisi 9.33, Gasparini 9.31, Sisto 9.22, Molteni 9.15 e Ferraresi 9.6. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Prataviera 9.34, Mazziotti Di Celso 9.11, mentre, esprime parere favorevole sugli emendamenti Centemero 9.19 e Mazziotti Di Celso 9.10, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 9.7, Oliaro 9.9, Prataviera 9.35, nonché sugli identici Molteni 9.16, Marotta 9.2, Fabbri 9.1, Vito 9.18 e D'Alia 9.36. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Ferraresi 9.8, Lombardi 9.17, Vargiu 9.12, Sisto 9.21, Gregorio Fontana 9.23, Losacco 9.02, Simonetti 9.03 e Guidesi 9.04.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) illustra l'emendamento a sua firma 9.25, soppressivo dell'articolo 9, in materia di misure a tutela del decoro di particolari luoghi, il cui contenuto è a suo avviso indeterminato e foriero di dubbi interpretativi. Osserva che le disposizioni del comma 1 del citato articolo 9 andrebbero a colpire, sottoponendoli ad una sanzione amministrativa, soggetti indigenti, come i clochard, che la notte si riparano nelle aree interne, ad esempio, delle metropolitane e delle ferrovie.

Alessia MORANI (PD), relatrice, rassicura la collega Costantino, osservando che tali disposizioni sono volte a colpire i clochard che si riparano dal freddo, bensì coloro che con le loro condotte limitano la libera accessibilità e la fruizione di tali strutture.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), concordando con le affermazioni testé espresse dalla collega Costantino, ritiene che l'articolo 9 del decreto-legge in esame costituisca una « norma bandiera », con efficacia propagandistica ma che foriera esclusivamente di dubbi interpretativi. Invita il Governo ad effettuare una approfondita riflessione sull'argomento per presentare una nuova formulazione di tale disposizione nel prosieguo dei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costantino 9.25.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.30, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dadone 9.32.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che le osservazioni testé espresse dai colleghi Costantino e Sisto siano fondate e che l'articolo 9 sia diretto, prevalentemente, contro coloro che cercano riparo dalle intemperie. Illustra, quindi, l'emendamento a sua firma 9.13, volto a rendere più determinato il contenuto dell'articolo 9 del decreto-legge in discussione.

Il viceministro Filippo BUBBICO invita al ritiro della proposta emendativa D'Attore 9.13, ai fini di una ulteriore valutazione per l'esame in Assemblea.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento a sua firma 9.13 e l'emendamento Quaranta 9.14, di cui è cofirmatario, di contenuto analogo.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 9.5 esprimendo le medesime perplessità sull'articolo 9 già illustrate dai colleghi Costantino, Sisto e D'Attorre. Osserva che con l'emendamento a sua firma si vuole punire perlomeno un comportamento attivo dei soggetti che occupano le aree di cui al comma 1 del citato articolo 9.

Il viceministro Filippo BUBBICO, osserva che la fattispecie di cui all'articolo 9 del decreto-legge in discussione è riferita a vincoli espressamente previsti e, pertanto, non imprecisa. Conferma, comunque, la disponibilità del Governo a effettuare degli approfondimenti sull'argomento.

Vittorio FERRARESI (M5S), osserva che qualora il governo, nel redigere il comma 1 dell'articolo 9, non avesse fatto riferimento a condotte poste in essere che limitano la libera accessibilità e la fruizione delle aree interne alle infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, probabilmente la disposizione sarebbe stata più chiara, poiché le violazioni dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti, in quanto tali, non ha bisogno di ulteriori specificazioni. Ribadisce che, con l'emendamento 9.5 a sua firma, si intende introdurre la previsione di un comportamento attivo ulteriore di disturbo ai fruitori delle strutture.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, osserva che se il comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento in discussione avesse previsto la mera violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi di cui al medesimo comma, ci saremmo trovati di fronte ad una disposizione meno garantista di quella all'esame della Commissione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 9.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rammenta l'emendamento Schullian 9.26 è stato ritirato.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 9.3 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 9.3.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 9.27.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.28, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Costantino 9.29, approva l'emendamento Vito 9.20 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Vito 9.24.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 9.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 9.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore della proposta emendativa 9.33, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gasparini 9.31, Sisto 9.22, Molteni 9.15 e Ferraresi 9.6 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rammenta che gli emendamenti 9.34 e 9.11 sono stati ritirati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento Centemero 9.19, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Centemero 9.19 (*vedi allegato*).

Domenico MENORELLO accetta la riformulazione dell'emendamento 9.10 di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mazziotti Di Celso 9.10 (*nuova formulazione) (vedi allegato).*

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 9.7 volto ad estendere le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 anche alle aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti

di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 9.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rammenta che l'emendamento Oliaro 9.9 è stato ritirato e, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.2, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 9.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Prataviera 9.35, nonché le identiche proposte emendative Molteni 9.16, Vito 9.18 e D'Alia 9.36. Respinge, indi, l'emendamento Ferraresi 9.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'emendamento Lombardi 9.17, del quale è cofirmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.12, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra gli emendamenti a sua firma 9.21 in materia di consumo, detenzione, vendita o cessione di sostanza stupefacenti o psicotrope all'interno di discoteche o di locali da ballo, e 9.23, in materia di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati. Evidenziando quanto gli argomenti in essi contenuti siano di particolare rilevanza e sottolineando quanto sia urgente un intervento legislativo volto ad intervenire in settori così delicati, ritira le proposte emendative, auspicando che sulle questioni sia possibile effettuare una approfondita riflessione nel corso dell'esame in Assemblea.

Teresa PICCIONE (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Losacco 9.02.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Simonetti 9.03 e Guidesi 9.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Schullian 10.20, 10.21 e 10.27 sono stati ritirati.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 10.18, Dadone 10.9, Prataviera 10.19, Ferraresi 10.13, La Russa 10.22 e 10.23, sugli identici emendamenti Invernizzi 10.5, Fabbri 10.24 e Parisi 10.25, nonché sugli identici emendamenti Ferraresi 10.1 e Sannicandro 10.3, sugli emendamenti Ferraresi 10.16, Santerini 10.26, Ferraresi 10.14 e 10.15, Fabbri 10.28, Invernizzi 10.7, Naccarato 10.29, sugli identici emendamenti Marotta 10.2, Molteni 10.6, Vito 10.12, D'Alia 10.30 e Fabbri 10.31, sugli emendamenti Molteni 10.8, Lombardi 10.11 e 10.10, Prataviera 10.32. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dambruoso 10.17 e Naccarato 10.33. Esprime parere contrario sull'emendamento Vito 10.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Dadone 10.01, Lombardi 10.02, Dadone 10.05 e Simonetti 10.07.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 10.18.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento 10.9, di cui è prima firmataria, teso a specificare la necessità di motivazione dell'atto adottato e consegna di copia del provvedimento al trasgressore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dadone 10.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prataviera 10.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 10.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti La Russa 10.22, 10.23 e Parisi 10.25: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'emendamento 10.24, di cui è prima firmataria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Invernizzi 10.5.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra l'emendamento Sannicandro 10.3, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Ferraresi 10.1. Osserva che in questo caso non è sostenibile il richiamo non solo alla sentenza definitiva, ma anche alla conferma in grado di appello.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, osserva che si tratta di un doppio grado di giudizio presente in numerose norme.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) rileva che si vuole far passare come spiegazione una tautologia.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, ribadisce che non è tautologico riferirsi al doppio grado di giudizio di merito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda con quanto osservato dalla relatrice.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ferraresi 10.1 e Sannicandro 10.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 10.16, di cui è primo firmatario, che propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 10 che fa riferimento a norme sul cosiddetto DASPO. Osserva che l'ampliamento di tale istituto al di fuori dell'applicazione in uno stadio sportivo potrebbe interessare una vasta platea di soggetti e non essere applicabile per carenza di risorse.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa osservare al deputato Ferraresi che la norma di cui propone la soppressione riguarda disposizioni di garanzia e che quindi va in controtendenza a quanto da lui appena dichiarato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 10.16.

Milena SANTERINI (DeS-CD), nel preannunciare il ritiro del proprio emendamento 10.26, osserva che in generale le disposizioni dell'articolo 10 evidenziano un rischio di arbitrarietà e la possibilità che siano colpite persone cadute in stato di povertà, anche se ha ricevuto assicurazioni da parte del Governo che saranno colpiti solo gli abusi. Rimane però una forte discrezionalità da parte delle autorità chiamate ad applicare la norma e in questo senso il suo emendamento rafforzava le garanzie con il riferimento anche al comma 2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, desidera far osservare che nelle disposizioni del decreto non c'è nessuna arbitrarietà, né dei giudici, né dei questori e né dei sindaci. Inoltre, il provvedimento non mira ad un'espulsione dei poveri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'emendamento Santerini 10.26 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 10.14.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 10.15, di cui è primo firmatario, che introduce una insubordinazione all'imposizione di accedere a luoghi specificamente individuati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 10.15.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 10.28.

Le Commissioni respingono l'emendamento Invernizzi 10.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Naccarato 10.29, Marotta 10.2, D'Alia 10.30 e Fabbri 10.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Vito 10.12 e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molteni 10.6 e 10.8 e Lombardi 10.11 e 10.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prataviera 10.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Naccarato 10.33.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Dambruoso 10.17 e Naccarato 10.33 *(vedi allegato)*.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Vito 10.4 e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Dadone 10.01, Lombardi 10.02, Dadone 10.05 e Simonetti 10.07.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Schullian 11.11 è stato ritirato.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 11.9, Lombardi 11.3, Quaranta 11.1, Menorello 11.7 e 11.8, Ferraresi 11.6, Lombardi 11.2 e Fabbri 11.12.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costantino 11.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lombardi 11.3 e Quaranta 11.1.

Domenico MENORELLO (CI) illustra i propri emendamenti 11.7 e 11.8. Chiede al Governo un approfondimento in merito al fatto se il ricorso può essere promosso da abitanti abusivi, cosa da lui ritenuta aberrante. Al fine del citato approfondimento, ritira i propri emendamenti 11.7 e 11.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 11.6, di cui è primo firmatario, riguardante il computo delle spese legali e processuali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa osservare che sulle spese decide autonomamente il giudice.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'emendamento 11.6, di cui è primo firmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lombardi 11.2.

Marilena FABBRI (PD) illustra l'emendamento 11.12, di cui è prima firmataria, che dà ai sindaci la possibilità, in presenza di minori, di poter derogare alla disposizione introdotta nel 2014 che prevede l'interruzione dell'erogazione di acqua in case occupate abusivamente.

Il viceministro Filippo BUBBICO si riserva di approfondire la questione per l'esame in Assemblea.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'emendamento 11.12, di cui è prima firmataria.

Roberta AGOSTINI (MDP) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario e del respingimento dell'emendamento Quaranta 11.1.

Il viceministro Filippo BUBBICO assicura che le questioni affrontate dall'emendamento saranno oggetto di riflessione per l'esame in Assemblea.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 12.3, La Russa 12.9, Marco Di Maio 12.4, Bazoli 12.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 12.1, se riformulato come articolo aggiuntivo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 12.6 e Marco Di Maio 12.7, se riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere contrario sull'emendamento Marco Di Maio 12.8 e sull'articolo aggiuntivo Simonetti 12.04.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Daniele Farina 12.3 e La Russa 12.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marco DI MAIO (PD) ritira i propri emendamenti 12.4 e 12.8.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.5.

Vittorio FERRARESI (M5S) riformula l'emendamento 12.1, di cui è primo firmatario, nei termini indicati dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito alla sua riformulazione, l'emendamento Ferraresi 12.1 è stato rinumerato come articolo aggiuntivo 12.05 e sarà posto in votazione successivamente.

Alfredo BAZOLI (PD) e Marco DI MAIO (PD) riformulano i propri emendamenti 12.6 e 12.7, nei termini indicati dalla relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Bazoli 12.6 *(nuova formulazione)* e Marco Di Maio 12.7 *(nuova formulazione) (vedi allegato)* e respingono l'articolo aggiuntivo Simonetti 12.04 e approvano l'articolo aggiuntivo Ferraresi 12.05 (*ex* 12.1) *(vedi allegato)*.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 13.13 e 13.14, Ferraresi 13.7, La Russa 13.15, Ferraresi 13.8, Turco 13.12, Centemero 13.2, La Russa 13.16, Ferraresi 13.9, 13.10, 13.4 e 13.6, Daniele Farina 13.17, Fabbri 13.18, Ferraresi 13.5, Molteni 13.1, Ferraresi 13.3, La Russa 13.19 e Vito 13.11.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costantino 13.13 e 13.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 13.7, di cui è primo firmatario, teso a dare maggiori garanzie.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 13.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 13.15: si intende che vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento 13.8, di cui è primo firmatario, e chiede chiarimenti al Governo in quanto ritiene che con il riferimento a tre anni dalla condanna la disposizione si

applica solo a piccoli delinquenti, mentre la sua proposta è quella di far decorrere i tre anni dalla conclusione della pena detentiva.

Il viceministro Filippo BUBBICO, pur riservandosi di svolgere una verifica tecnica sulla questione testé posta conferma il parere del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 13.8.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Turco 13.12: s'intende vi abbia rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sull'emendamento Centemero 13.2.

Alessia MORANI (PD), *relatore per la II Commissione,* fa presente che il parere non è favorevole in quanto l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa pregiudicherebbe il diritto per i condannati di accompagnare i figli a scuola. Invita i presentatori dell'emendamento Centemero 13.2 a ritirarlo in vista di un approfondimento per l'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* condivide la posizione della relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Centemero 13.2, di cui è cofirmatario.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 13.16: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 13.9 e 13.10.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, avverte che l'emendamento Ferraresi 13.4 riferito all'articolo 13 per un errore materiale, va inteso come riferito all'articolo 15, comma 1, e sarà votato successivamente con la numerazione 15.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 13.6, auspicando un ripensamento per l'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Daniele Farina 13.17: s'intende vi abbiano rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 13.18.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 13.5, Molteni 13.1 e Ferraresi 13.3.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 13.19: s'intende vi abbia rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 13.11, di cui è cofirmatario in vista di un approfondimento in Assemblea.

Alessia MORANI (PD), *relatore per la II Commissione,* anche a nome del relatore della I Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Daniele Farina 14.12, D'Alia 14.13, Vito 14.9 e Marotta 14.3, nonché sugli identici emendamenti Marotta 14.1 e D'Alia 14.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vito 14.10, Melilli 14.15, nonché sugli identici emendamenti D'Attorre 14.2, Naccarato 14.16, Parisi 14.18, Sisto 14.11 e Invernizzi 14.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dieni 14.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Lombardi 14.6 e Plangger 14.17, nonché sugli articoli aggiuntivi Invernizzi 14.01, Molteni 14.02, Simonetti 14.03, Gianluca Pini 14.04 e Invernizzi 14.05.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Daniele Farina 14.12 e D'Alia 14.13: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 14.9 di cui è cofirmatario.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marotta 14.3, nonché dei presentatori degli identici emendamenti Marotta 14.1 e D'Alia 14.14: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento Vito 14.10, di cui è cofirmatario.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Melilli 14.15 e Parisi 14.18: s'intende vi abbiano rinunciato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede chiarimenti in ordine al parere sul suo emendamento 14.2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione,* fa presente che quanto disposto dagli emendamenti in discussione è stato già introdotto in un'altra parte dell'articolato.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira il suo emendamento 14.2.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 14.11.

Marilena FABBRI (PD) ritira l'emendamento Naccarato 14.16, di cui è cofirmataria.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento Invernizzi 14.4, di cui è cofirmataria.

Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento Dieni 14.5, di cui è cofirmataria nei termini proposti dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Dieni 14.5 (*Nuova formulazione) (vedi allegato)* e respingono l'emendamento Lombardi 14.6.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Plangger 14.17 lo ritirano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Invernizzi 14.01, Molteni 14.02, Simonetti 14.03, Gianluca Pini 14.04 e Invernizzi 14.05.

Alessia MORANI (PD), *relatore per la II Commissione,* anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 15.3 e Dambruoso 15.2. Invita al ritiro dell'emendamento Dambruoso 15.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Causin 15.01 e Gregorio Fontana 15.05.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costantino 15.3: s'intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.4 (*ex* 13.4).

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 15.4 (*ex* 13.4).

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, avverte che gli emendamenti Dambruoso 15.2 e 15.1 sono stati ritirati. Costatata

l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 15.01, avverte che s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 15.05.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore Fiano, esprime parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 16.3, sugli identici emendamenti La Russa 16.2 e Ferraresi 16.9, sull'emendamento Ferraresi 16.7, invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Menorello 16.6, parere contrario sugli emendamenti Vito 16.5, Molteni 16.02, Quaranta 16.03, Vito 16.04, Lombardi 16.05, Molteni 16.010 e 16.011, invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Fabbri 16.018 e 16.019, parere contrario sugli emendamenti Parisi 16.021, Faenzi 16.025 e Vito 16.030. Formula, inoltre, un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Sisto 16.031, 16.032 e 16.033, parere contrario sugli emendamenti Simonetti 16.036, Molteni 16.037, Invernizzi 16.038 e 16.039, Naccarato 16.015, invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Naccarato 16.016, nonché parere contrario sull'emendamento Mattiello 16.017.

Il viceministro FILIPPO BUBBICO formula parere conforme ai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Daniele Farina 16.3 e La Russa 16.2, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Ferraresi 16.9 e 16.7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Menorello 16.6 e Vito 16.5 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Molteni 16.02.

Roberta LOMBARDI (M5S), Vittorio FERRARESI (M5S), Nicola MOLTENI (LNA) e Cristian INVERNIZZI (LNA) chiedono alla presidente di verificare se le Commissioni siano in numero legale per deliberare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni sono in numero legale.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritiene che le Commissioni non siano in numero legale in quanto alcuni deputati sono entrati nell'aula delle Commissioni dopo la verifica effettuata dalla collega Gasparini, deputata segretaria della I Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che le Commissioni sono in numero legale, secondo la verifica effettuata dalla deputata Gasparini.

Cristian INVERNIZZI (LNA), dopo aver ribadito che a suo parere le Commissioni non sono in numero legale, sottolinea che sono presenti solo pochi deputati del gruppo del Partito Democratico – circa venti – nonostante che si stia esaminando un decreto-legge di estrema rilevanza politica.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Quaranta 16.03.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vito 16.04 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Lombardi 16.05, Molteni 16.010 e 16.011.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fabbri 16.018 e 16.019 sono stati ritirati. Constatata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisi 16.021 e Faenzi 16.025 avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Avverte, altresì, che gli emendamenti Vito 16.030, Sisto 16.031, 16.032 e 16.033 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Simonetti 16.036 e gli emendamenti Molteni 16.037 e Invernizzi 16.038 e 16.039.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Naccarato 16.015 e 16.016 e Mattiello 16.017 sono stati ritirati.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore Fiano, formula parere contrario sugli emendamenti Costantino 17.1, Molteni 17.2 e Schullian 17.01.

Il viceministro FILIPPO BUBBICO formula parere conforme ai relatori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costantino 17.1 avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Molteni 17.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 17.01 è stato ritirato. Avverte, infine, che si è così concluso l'esame delle proposte emendative.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputati Emanuele Fiano e Alessia Morani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cristian INVERNIZZI (LNA) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del proprio gruppo di appartenenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio culturale delle aree interessate.

1. 1. *(Nuova formulazione)* Sannicandro, Leva, Formisano, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nei seguenti settori d'intervento:

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la Polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) aggiornamento professionale integrato per operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

2. 9. *(ex 8.05) (Nuova formulazione)* Naccarato, Fabbri, Gasparini.

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1 ».

3. 13. *(Nuova formulazione)* Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 4.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* riqualificazione *aggiungere le seguenti:* anche sociale e culturale;

2) *dopo la parola:* promozione *aggiungere le seguenti:* della cultura.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del piano nazionale per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale.

4. 1. *(Nuova formulazione)* Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Formisano, Leva.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di riqualificazione *aggiungere le seguenti:* anche urbanistica.

4. 7. *(Nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Gasparini.

Al comma 1, sostituire le parole: siti più degradati *con le seguenti:* siti degradati.

4. 8. Schullian, Plangger, Gasparini.

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni, acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative ».

*** 5.19.** *(Nuova formulazione)* Bazoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni, acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative ».

*** 5. 20.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Sisto, Ravetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni, acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative ».

*** 5. 7.** *(Nuova formulazione)* Giuditta Pini, Amoddio, Gasparini.

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* prevenzione *aggiungere le seguenti:* e contrasto.

5. 10. *(Nuova formulazione)* Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini ».

5. 1. *(Nuova formulazione)* Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* anche mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Al fine di garantire una concreta attuazione degli interventi di sicurezza urbana, le spese effettuate dai comuni per l'installazione dei sistemi di cui al comma 2, lettera *a),* non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura dell'onore, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserve e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

5. 25. *(Nuova formulazione)* Vito, Sisto, Centemero, Menorello.

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola:* insistono *aggiungere le seguenti:* plessi scolastici e sedi universitarie.

5. 29. *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* cultura, *aggiungere le seguenti:* o comunque.

5. 42. *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

ART. 6.

Al comma 2, dopo le parole: gettoni di presenza *aggiungere le seguenti:* , rimborsi spese.

6. 100. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: 6-bis aggiungere le seguenti: , comma 1.

7. 100. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.

7. 3. D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Roberta Agostini, Formisano, Leva.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*** 7. 17.** *(Nuova formulazione)* Lodolini, Piccioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ove possibile, le previsioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*** 7. 22.** Centemero, Sisto.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), *punto 1, dopo le parole:* del territorio, *aggiungere le seguenti:* dell'ambiente e del patrimonio culturale,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), *punto 2, dopo le parole:* dei residenti, *aggiungere le seguenti:* dell'ambiente e del patrimonio culturale,.

8. 20. Fabbri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* trenta.

*** 8.12.** *(Nuova formulazione)* Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* trenta.

*** 8. 30.** Bazoli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* trenta.

*** 8. 29.** Marco Di Maio, Zan.

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla rilevazione *con le seguenti:* all'accertamento.

9. 20. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

*** 9. 31.** Gasparini, Mattiello, Fabbri, Verini, Naccarato.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

*** 9. 22.** Sisto, Centemero.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

*** 9. 15.** Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 2, dopo le parole: e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 7, comma 15-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.

*** 9. 6.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

Al comma 3, dopo le parole: su cui insistono, *aggiungere le seguenti:* scuole, plessi scolastici e siti universitari.

9. 19. *(Nuova formulazione)* Centemero, Sisto.

Al comma 3, dopo la parola: cultura, *aggiungere le seguenti:* o comunque.

9. 10. *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso, Menorello, Dambruoso, Galgano, Librandi, Oliaro, Vargiu.

ART. 10.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.

*** 10. 17.** Dambruoso, Menorello, Galgano, Librandi, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2020.

*** 10. 33.** Naccarato, Fabbri.

ART. 12.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125, le parole « per tre mesi » sono sostituite dalle parole « da quindici giorni a tre mesi ».

*** 12. 6.** *(Nuova formulazione)* Bazoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125, le parole

« per tre mesi » sono sostituite dalle parole « da quindici giorni a tre mesi ».

*** 12. 7.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Zan.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: « di un esercizio » sono inserite le seguenti: « , anche di vicinato »,.

12. 05. *(ex* 12.1) *(Nuova formulazione)* Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.

14. 5. *(Nuova formulazione)* Dieni, Lombardi, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015 n. 124. Atto n. 391 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 33

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Interviene la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015 n. 124.
Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala preliminarmente che le Commissioni riunite dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 aprile 2017, ricordando che, poiché lo schema di decreto non è corredato dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, né dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, la Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto comunque alla sua assegnazione.

Fa presente, peraltro, che la Presidente ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna i relatori, il deputato Ferrari, per la I Commissione, e la deputata Tinagli, per la XI Commissione, svolgeranno i loro interventi introduttivi.

Dà, quindi, la parola ai relatori per i loro interventi introduttivi.

Alan FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico.

In particolare, fa presente che lo schema attua la delega di cui alla lettera

r) del comma 1 dell'articolo 17, che reca i seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega è diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, ossia il 28 febbraio 2017 e che, qualora – come nel caso in esame – il termine per l'espressione del parere sia successivo alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. In considerazione dell'imminente scadenza della delega, il testo in esame, trasmesso alle Camere il 28 febbraio 2017, è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si applica inoltre la richiamata previsione, che stabilisce lo slittamento del termine della delega di novanta giorni, nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine del 28 febbraio 2017, previsto dalla legge di delega.

Segnala altresì che, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, osserva, in primo luogo, che, in sede di attuazione il legislatore delegato ha previsto uno schema di decreto separato rispetto a quello di riordino della disciplina del lavoro pubblico (Atto n. 393), interamente dedicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, introdotto con il decreto legislativo n. 150 del 2009. Tale testo ha innovato profondamente la disciplina dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni come descritti dal decreto legislativo n. 286 del 1999, stabilendo un nuovo sistema di valutazione indirizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, da raggiungere attraverso la crescita delle competenze professionali, la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. Lo schema interviene, con la tecnica della novella, principalmente sui Titoli II e III del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano le attività di misurazione e valutazione della *performance*, nonché gli strumenti di valorizzazione del merito.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema, nel segnalare che si soffermerà sui primi sei articoli del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di principi generali sulla misurazione e la valutazione della *performance*. Con la

prima modifica si stabilisce – novellando il comma 2 del citato articolo 3 – che ogni amministrazione pubblica, nelle attività di misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione nel suo complesso e dei singoli dipendenti, è tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto, nonché gli indirizzi impartiti, non più dall'Autorità nazionale anticorruzione, come ora prevede la norma, ma dal Dipartimento della funzione pubblica, cui sono state già trasferite le funzioni in materia ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016.

La modifica, pertanto, è funzionale a coordinare le disposizioni del decreto al mutato quadro normativo. La seconda novità consiste nel prevedere nuovi effetti conseguenti alle attività di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*. Infatti, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia, segnatamente, degli articoli da 2 a 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla *performance*, come previsto attualmente, ma rileva anche ai fini (nuovo comma 5 dell'articolo 3): delle componenti del trattamento retributivo legate alla performance; del riconoscimento delle progressioni economiche; dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale; del conferimento degli incarichi dirigenziali. Il nuovo comma 5-*bis* – che è introdotto con le modifiche in commento – stabilisce inoltre che la valutazione negativa della *performance*, purché resa nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 150, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento, ai sensi del nuovo articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f-quinquies)*, del testo unico delle disposizioni sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La lettera *f-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 55-*quater* è introdotta dallo schema di decreto legislativo in materia di pubblico impiego, presentato contestualmente allo schema di decreto in commento, che contestualmente sopprime la vigente previsione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. In base alla nuova lettera *f-quinquies*), il licenziamento in sede disciplinare è disposto in caso di insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla reiterata valutazione negativa della *performance* del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo al ciclo di gestione della *performance*, che consiste nell'insieme delle fasi in cui si inserisce il processo di misurazione e di valutazione della *performance*, e che sono oggetto di più dettagliate disposizioni nei successivi articoli da 5° 10 del medesimo decreto. In base alla normativa vigente, tale ciclo è così articolato: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Con le modifiche introdotte si esplicita che le amministrazioni, nella prima fase di definizione degli obiettivi, debbono tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla *performance*.

In secondo luogo, si prevede che i risultati della valutazione devono essere rendicontati ai competenti « organi di controllo interni ed esterni » e non agli « organi esterni », come previsto nella attuale formulazione della lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 4.

L'articolo 3, modificando ampiamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della *performance*, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori. L'intervento normativo introduce nel nuovo comma 01 del citato articolo 5 due categorie di obiettivi: gli obiettivi generali, che rappresentano la novità, e gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, conformi a quelli attualmente disciplinati dall'articolo 5. Gli obiettivi generali identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Tali obiettivi sono individuati anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini. Tali obiettivi sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata. Evidenzia che si tratta di una intesa « forte » ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, per la quale non sono previste forme di superamento del dissenso di una delle parti.

Accanto agli obiettivi generali, permangono gli obiettivi, ora definiti specifici, di ogni pubblica amministrazione, individuati nel Piano della *performance* in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Come già previsto, tali obiettivi sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Resta fermo che gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge di contabilità e finanza pubblica e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Viene, in proposito, specificato che gli obiettivi di bilancio sono indicati anche nei documenti programmatici « di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali ». Per garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, si stabilisce che ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano della *performance*, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

La novella introduce inoltre all'articolo 5 due nuovi commi, riguardanti gli enti territoriali. Con finalità di semplificazione, si prevede innanzitutto che nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. In secondo luogo, si specifica che nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa (nuovo comma 1-*ter*). Gli obiettivi devono continuare ad assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5, che non subisce alcuna modifica.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 del decreto n. 150 del 2009, relativo al monitoraggio della *performance*. In particolare, si trasferisce in capo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV) il compito,

finora assegnato dalla vigente normativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, di verificare l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione. Agli OIV spetta inoltre segnalare, non solo ove necessario (come finora previsto) ma altresì qualora lo ritengano opportuno, interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. La novella specifica ulteriormente che le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *performance* organizzativa e individuale sono inserite nella Relazione sulla *performance* e vengono valutate dall'OIV ai fini della sua validazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'articolo 5 introduce alcune modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente il sistema di misurazione e valutazione della *performance*, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Dipartimento della funzione pubblica e della riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016.

Con una modifica al comma 1 dell'articolo 7 si richiede che ciascuna amministrazione adotti il proprio Sistema di misurazione e valutazione della *performance* previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione. La relazione illustrativa sottolinea in merito che l'intervento serve ad assicurare un controllo *ex ante* sulla correttezza metodologica dei contenuti del Sistema. Inoltre sono ridefiniti i soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione, anche alla luce del richiamato trasferimento di funzioni al Dipartimento della funzione pubblica (DPF) e della riforma degli OIV. L'attuale comma 2 dell'articolo 7 prevede infatti che siano coinvolti gli OIV, la Commissione di cui all'articolo 13 (ossia la CIVIT, poi ridenominata ANAC) e i dirigenti di ciascuna amministrazione. Le modifiche introdotte: eliminano ogni riferimento all'ANAC che non svolge più alcuna funzione in materia per effetto delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014; confermano il ruolo volto dai dirigenti, rinviando a quanto previsto agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto; introducono la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione, in rapporto alla qualità dei servizi resi, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, come novellati dallo schema in esame. Il nuovo comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo in commento, prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* sia coerente con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del trasferimento delle competenze in materia dall'ANAC al Dipartimento medesimo. Inoltre, stabilisce che il Sistema deve comunque prevedere: le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Da ultimo fa presente che l'articolo 6 aggiunge un comma all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa. La nuova disposizione attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre appositi modelli per le valutazioni della *performance* organizzativa al fine di garantire una certa omogeneità tra le amministrazioni.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala, in primo luogo, che l'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legi-

slativo n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti. In particolare, la norma dispone che le modalità di misurazione e valutazione della *performance* individuale devono essere comunque indicate nel sistema adottato da ciascuna amministrazione e che, nella valutazione complessiva, deve essere attribuito un peso prevalente agli indicatori di *performance* relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità. L'articolo prevede, inoltre, che la valutazione dei dirigenti di vertice è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale e degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della *performance*.

Passa all'articolo 8, che introduce alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sui contenuti del Piano della *performance* e della Relazione sulla performance, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziario. La norma, in primo luogo, esplicita l'obbligo di ciascuna amministrazione di pubblicare annualmente, sul proprio sito istituzionale, i due documenti e, in secondo luogo, dispone sia che il Piano della *performance* è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica sia che la relazione sulla *performance*, che assume la denominazione di relazione annuale sulla *performance*, viene approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV. L'articolo, al fine di coordinare le modalità di adozione del Piano della *performance* con la programmazione finanziaria, stabilisce, altresì, che tale Piano è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza ed è adottato in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione, o del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La norma, infine, introduce la possibilità per gli enti locali di unificare la Relazione sulla *performance* al rendiconto di gestione.

Rileva che l'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009, per adeguarlo al mutato assetto di competenze relativo ai soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della *performance*, sostituendo il riferimento alla CIVIT, poi denominata Autorità nazionale anticorruzione, con quello al Dipartimento della funzione pubblica, che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, è titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento in materia, esercitate secondo le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016.

L'articolo 10 novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istitutivo della ex Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), successivamente trasformata, come detto, in Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le modifiche sono dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità relative all'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità, introdotte nell'ordinamento da altri provvedimenti normativi. Si tratta, pertanto, prevalentemente di interventi di manutenzione normativa.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016. In particolare, il comma 1, alla lettera *a)*, prevede che il Dipartimento per la funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli organismi indipendenti di valutazione, mentre, alla lettera *b)*, stabilisce che l'organismo indipendente di valutazione è costituito, di norma, da tre

componenti, attribuendo al Dipartimento per la funzione pubblica il compito di definire i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica, nonché i casi in cui sono istituiti organismi in forma associata tra più amministrazioni. La lettera *c)* interviene sui compiti degli organismi indipendenti di valutazione, prevedendo, in particolare, che essi possano formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; debbano comunicare anche al Dipartimento per la funzione pubblica le eventuali criticità riscontrate; debbano validare la relazione sulla *performance* solo a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; esercitino i compiti attribuiti, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel sistema della *performance*. Ancora, l'articolo prevede che il Dipartimento per la funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco, previa procedura selettiva pubblica. Infine, la norma conferma che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, e introduce l'obbligo di procedura selettiva pubblica anche per il rinnovo.

Passa, quindi, all'articolo 12, che riguarda gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma, per finalità di coordinamento, abroga il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che prevede l'applicazione diretta agli enti territoriali delle disposizioni del decreto legislativo sulla trasparenza, soppresse a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha dettato la disciplina generale in materia. Infine, la norma conferma che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della *performance*), 5, comma 2 (caratteristiche degli obiettivi), 7 (sistema di misurazione e valutazione della *performance*), 9 (ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15, comma 1 (obiettivi generali dell'organo di indirizzo politico-amministrativo), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Segnala che l'articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009. In particolare, la disposizione prevede che spetta al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance*, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la medesima *performance*, organizzativa e individuale, e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato. La norma prevede, inoltre, la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizzative, sia attraverso comunicazioni dirette all'Organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi. Infine, l'articolo dispone la partecipazione alla misurazione delle *performance* organizzative anche degli utenti interni alle amministrazioni, in relazione ai servizi strumentali e di supporto, secondo modalità individuate dal-

l'Organismo indipendente di valutazione. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione e sono valutati dall'Organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*.

Rileva che gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul *bonus* annuale delle eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera alle modifiche che l'articolo 13 dello schema di decreto in esame apporta all'articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009, in relazione ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni. In particolare, l'articolo 14 prevede che ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse destinate dal contratto collettivo nazionale al merito e al miglioramento della *performance*, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. I successivi articoli 15 e 16, con riferimento alle progressioni, rispettivamente, economiche e di carriera, dispongono l'abrogazione dell'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle medesime progressioni economiche e di carriera.

Segnala, infine, che l'articolo 17, in coerenza con le modifiche che l'articolo 13 del provvedimento in esame apporta all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sui meccanismi di distribuzione delle risorse destinate alla remunerazione della *performance* presso le regioni, gli enti regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, prevedendo che tali enti adeguino i propri ordinamenti ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni e abrogando le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo n.150 del 2009 che, per taluni aspetti, si differenziavano rispetto alla disciplina generale prevista per le pubbliche amministrazioni statali.

Federica DIENI (M5S) fa presente che il suo gruppo, con apposita lettera, ha richiesto alla presidenza delle Commissioni lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, anche alla luce di tale richiesta, al fine di poter meglio programmare i lavori delle Commissioni, d'intesa con il presidente della I Commissione, invita sin d'ora i gruppi a far pervenire, entro la giornata di martedì 15 marzo, le proprie proposte in ordine ad eventuali audizioni da svolgere nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento.

Fa presente che, in una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni si potrà quindi valutare se svolgere un'indagine conoscitiva o procedere ad audizioni informali, individuando i soggetti da ascoltare e a stabilendo un calendario di massima per lo svolgimento delle audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).* 41

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto e altri) 43

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale e altri) 46

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero e Palmieri) 49

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 52

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.
Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che l'esame è stato incardinato il 26 gennaio e che, dopo alcune audizioni svolte presso la Commissione Affari esteri, è proseguito nelle sedute del 21 febbraio, del 2 e dell'8 marzo 2017. Ricorda che nella seduta di ieri, le relatrici hanno presentato una proposta di parere che è in distribuzione. Ricordate le acquisizioni documentali avvenute durante l'istruttoria, avverte che sono in distribuzione le proposte di parere alternativo dei gruppi Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 1*) – che l'aveva preannunziata nella seduta di ieri – e dei gruppi Sinistra Italiana (*vedi allegato 2*) e Forza Italia *(vedi allegato 3)*. Ricorda che è disponibile anche il parere della Conferenza Unificata. Chiede se vi siano interventi delle relatrici o per dichiarazione di voto.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice per la VII Commissione,* svolge talune considera-

zioni, raccomandando l'approvazione della proposta di parere depositata ieri.

Fabio PORTA (PD), a nome del gruppo Partito Democratico e in qualità di presidente del Comitato permanente italiani nel mondo e promozione del sistema Paese, esprime apprezzamento per il prezioso lavoro di mediazione svolto dalle relatrici. Ringrazia, altresì, il Governo per aver dimostrato disponibilità al dialogo e al recepimento di osservazioni pervenute durante l'esame del provvedimento. Ricorda, inoltre, che, in connessione con il provvedimento in esame, presso la III Commissione si sono svolte le audizioni informali del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenzo De Luca, e del Segretario Generale del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli italiani all'estero, Michele Schiavone. Ritiene che il provvedimento rappresenti un notevole risultato in materia di diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Tuttavia, esso non rappresenta la riforma complessiva attesa, ma una mera riorganizzazione del settore. Gli è nota la soddisfazione degli enti gestori per l'esplicita menzione nel parere quali articolazioni del sistema di promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Sottolinea, inoltre, come elementi caratterizzanti del provvedimento la previsione dell'autonomia per le scuole italiane all'estero, la programmazione pluriennale, il recupero dei Piani Paese e l'invio di 50 docenti nelle scuole italiane all'estero. La proposta di parere ha recepito le osservazioni provenienti dal mondo sindacale in materia di retribuzioni e contratto collettivo nazionale. Segnala, infine, l'importanza della previsione di una cabina di regia per il coordinamento tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Conclude, dichiarando il voto favorevole dei deputati del gruppo Partito Democratico alla proposta di parere delle relatrici.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), sia pure per motivi diversi, voterà contro.

Eleonora CIMBRO (MDP) chiede precisazioni sulla posizione del Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime l'orientamento favorevole del Governo sui contenuti delle condizioni apposte al parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che s'intendono così preclusi i pareri alternativi dei gruppi M5S, Sinistra italiana e Forza Italia.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

Le Commissioni III e VII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della Scuola italiana all'estero,

premesso che:

il decreto legislativo in titolo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *h)*, e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. « Buona Scuola ») – prevede la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero;

per vie generali, e con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa essenziale per la promozione della lingua e della cultura italiane, nonché per il mantenimento di legami culturali tra le comunità dislocate nel mondo e l'Italia. Insieme con gli istituti di cultura, e con le istituzioni diplomatico-consolari, la citata rete funge da cassa di risonanza privilegiata per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine del nostro Paese, la sua attrattività culturale e il *made in Italy*;

pertanto, sia che si voglia affrontare il problema come valorizzazione del sistema scolastico e delle tradizioni italiane nel mondo sia che si voglia promuovere la diffusione della lingua italiana all'estero, anche come rilancio del *made in Italy*, in particolar modo nei Paesi con un'alta concentrazione di connazionali, occorre certamente superare la frammentazione e l'assetto settoriale dei vari interventi, prevedere una conduzione sinergica, all'interno di un vero e proprio « Sistema Italia », che armonizzi le competenze di tutti i ministeri interessati (Miur, Maeci, Mibact, Mise) e che garantisca un coordinamento effettivo dei diversi interventi fornendo risposte esaustive all'attuale domanda di lingua e cultura italiane nel mondo;

nello specifico dello schema di decreto si rappresentano alcune criticità:

con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7, la prevista commistione di scuole pubbliche e scuole private, a ordinamento misto, non organizzate dallo Stato italiano, è da sottolineare che, in quanto emanazione di una lingua, di una cultura, della storia e delle tradizioni di un Paese, con ciò che ne deriva e che vi sottostà, le scuole italiane all'estero dovrebbero essere considerate essenzialmente e esclusivamente quali istituzioni statali pubbliche;

con riferimento all'articolo 4, comma 2, non esistono griglie di valutazione sulle varianti da poter utilizzare; occorrerebbe pertanto adottare provvedimenti di carattere normativo specificamente finalizzati al sistema di valutazione, dal momento che questi titoli sono rico-

nosciuti validi a norma di legge sul territorio nazionale; con riferimento al comma 3, non è chiaro – tra Miur, Indire o altri soggetti incaricati – chi controlla l'aspetto didattico del Piano formativo;

con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera *c)*, non sono definiti i « requisiti » (che lo schema di decreto stabilisce di « innalzare ») relativi agli insegnanti impiegati dagli enti gestori;

con riferimento all'articolo 11, nello specifico dei « lettorati », il quadro complessivo è da ritenersi altamente negativo e penalizzante. In particolare: con riferimento al comma 1, risulta soppresso il legame necessario con la comunità universitaria e con il dipartimento di riferimento; si prevede che i lettori possano essere assegnati anche a non meglio specificate « istituzioni scolastiche straniere », tuttavia senza definirne le competenze; il lettore, invece, dovrebbe svolgere la propria attività esclusivamente nell'università cui è destinato. A tal fine sembrerebbe opportuno non apportare modificazioni a quanto previsto e stabilito dal contratto, a legislazione vigente, e cioè che il docente della Scuola secondaria destinato all'estero, in qualità di lettore, svolge la propria funzione presso un'università straniera, collaborando – con il titolare della cattedra o con il capo del Dipartimento al quale è assegnato – alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana;

con riferimento al comma 2, di cui si propone la soppressione, si abolisce la distinzione lettori « con » e « senza » incarichi extra accademici e si stabilisce la possibilità di svolgere attività aggiuntive di promozione della lingua e della cultura italiane, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura. La norma appare vaga e indeterminata: si prevedono, infatti, per i lettori, carichi ulteriori di lavoro senza definire parametri fondamentali quali durata oraria, modalità dell'impegno e nella retribuzione, attribuendo totale discrezionalità all'autorità diplomatica e aprendo la strada a sperequazioni a seconda delle diverse sedi in merito alla sua applicazione;

con riferimento al comma 3 all'attuale tipologia di lettori e lettrici viene coniugato virtualmente, in modo molto generico e con piena discrezionalità, del « personale specializzato » cui « affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiane », selezionato dalle università straniere con la collaborazione del Maeci e del Miur. Si tratta, pertanto, di personale i cui titoli di specializzazione non vengono chiariti, con orario probabilmente ridotto e la cui permanenza all'estero coinciderebbe con la durata delle attività accademiche. Non è definito a quali titoli di specializzazione si faccia riferimento e se il « personale », di cui al comma 3, faccia parte del contingente totale dei lettori. Permangono dunque diverse opacità della norma che andrebbero chiarite. Vi è comunque sperequazione fra il personale di ruolo inviato dal Maeci in accordo con il Miur (retribuito secondo il piano dei collocati fuori ruolo e i docenti specializzandi inviati tramite accordi bilaterali, di cui non sono specificati ruolo e parametri retributivi;

con riferimento all'articolo 13, le modalità di reclutamento con l'abolizione delle graduatorie di merito finalizzate alle selezioni per il personale estero. Sia i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della scuola sia le modalità della formazione del personale da destinare all'estero sono oltretutto demandati a un decreto del Miur, di concerto con il Maeci, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: ennesimo caso di eccesso di delega, di effetto « matrioska », o, se si preferisce, di scatole cinesi per cui un decreto rimanda a un altro decreto, una norma a una futura norma o a un successivo regolamento;

con riferimento all'articolo 15, occorrerebbero criteri più stringenti e

maggiore tempestività per definire parametri e misure di valutazione (l'emanazione di un decreto prevista entro 120 giorni non appare adeguata);

con riferimento all'articolo 17, l'aumento di 50 unità (di cui 10 posti per garantire il sostegno agli alunni con disabilità, e i restanti per potenziare determinati settori quali arte, cinema e musica) appare del tutto insufficiente. Oltretutto, altra criticità rilevante, tale potenziamento di 50 unità complessive viene finanziato mediante riduzione dei capitoli di spesa destinati al già dimezzato contingente all'estero, con oneri compensati da nuove norme che riducono dal 20 per cento al 30 per cento l'assegno di sede di tutto il personale attualmente in servizio;

con riferimento all'articolo 18, comma 4, non si comprende che senso abbia il fatto che, entro il quadro del progetto formativo, i 60 CFU ottenuti con il corso « Interculturalità e insegnamento Ita2 » figurino privilegiati rispetto a una classe di concorso specifica quale la A23 (Lingua italiana per discenti stranieri); occorrerebbe, invece, ridurre il periodo tra una selezione e l'altra a 3 anni (invece che ogni 6); inoltre, con riferimento al comma 2 e per ciò che concerne la materia disciplinata dal bando, prevedere il possesso di una certificazione linguistica riconosciuta pari almeno a un livello B2;

con riferimento all'articolo 25 viene del tutto sottaciuta l'attuale situazione degli insegnanti che al momento del rientro perdono la titolarità e vengono ricollocati negli ambiti: in altri termini, avere facoltà di mantenere la titolarità nella scuola di partenza per i primi tre anni del servizio all'estero e in seguito mantenere la precedenza nella fase dei trasferimenti, come da normativa vigente;

con riferimento all'articolo 28, parrebbe opportuno adeguare la retribuzione del docente laureato (con laurea di 2° grado) alla posizione stipendiale base del Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (DSGA); gli articoli 30, 32 e 36 appaiono peggiorativi rispetto alle condizioni contrattuali del personale docente locale, non solo rispetto al personale fuori ruolo ma anche rispetto al personale locale assunto prima di questo Schema di decreto, immettendo un principio di discriminazione che va contro lo spirito e le finalità del decreto stesso; con riferimento, in particolare, all'articolo 30, risultano fortemente discutibili criteri e modalità di assunzioni di docenti a contratto locale per supplenze, nonché, più in generale, alcuni « aggiustamenti » rispetto alle realtà locali che denotano un eccesso di discrezionalità; anche in riferimento all'articolo 31 e alla possibilità di assumere personale non docente assunto localmente è evidente la presenza di discrezionalità sui requisiti, fra cui una « adeguata conoscenza della lingua italiana », laddove non appare chiaro chi, e in base a quali parametri, debba stabilire e certificare la misura di tale adeguatezza;

con riferimento all'articolo 33, sarebbe auspicabile che venissero definiti i compiti dei tirocinanti e dei volontari del servizio civile; è impensabile l'idea di affidare loro l'onere dell'insegnamento della lingua italiana senza prevedere una compresenza coi docenti titolari;

con riferimento all'articolo 35, le risorse previste per la scuola digitale sono palesemente insufficienti;

con riferimento all'articolo 37, infine, la mancata previsione di un regime transitorio serio e articolato;

tutto ciò premesso,

esprimono

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Spadoni, Marzana, Scagliusi, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca e Simone Valente.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

Le Commissioni riunite III e VII,

esaminato l'atto n. 383, premesso che:

le tante istituzioni scolastiche presenti all'estero ricoprono prioritariamente la funzione di promozione della lingua e cultura italiana oltre quella di conservazione dell'identità culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. La loro presenza in tutto il mondo diventa veicolo di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Le scuole italiane all'estero rappresentano altresì un solido punto di riferimento nei Paesi in cui operano e ciò ha una ricaduta positiva nei settori culturali, politici, economici e sociali;

lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere evidenzia molteplici criticità che affondano le proprie radici in una progressiva riduzione dei finanziamenti avvenuti negli ultimi decenni in ambiti che se opportunamente valorizzati avrebbero potuto contribuire invece ad una efficace valorizzazione e diffusione della lingua italiana all'estero;

la riduzione di ben 400 unità di organico a partire dall'a.s. 2012/2013 non è che un esempio del graduale ma inarrestabile depauperamento delle scuole italiane all'estero e certo l'incremento di 50 unità, di cui 10 di sostegno, previsto nel decreto poco riesce a colmare il gap fra i docenti in servizio ed il personale effettivamente necessario per un efficace ed efficiente servizio di istruzione all'estero. Si sottolinea, altresì, che la copertura finanziaria di tali nuovi insegnanti trae origine dai risparmi derivanti dal taglio, dal 20 al 30 per cento, del trattamento economico del personale della scuola in servizio all'estero e non da risorse aggiuntive;

perplessità, inoltre, sorgono in merito all'esiguità della previsione di 10 insegnanti di sostegno il cui numero, ancora una volta, non è calibrato sulle effettive esigenze del diversamente abile ma su logiche totalmente scollegate e incomprensibili che mortificano la dignità degli alunni e delle alunne e ancor di più il loro diritto allo studio e la loro serena inclusione scolastica, in barba alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 che ribadisce la necessità di fornire allo studente disabile l'insegnante di sostegno in base alle sue effettive esigenze e non in base alla disponibilità oraria della scuola;

sarebbe stato auspicabile individuare un'unica cabina di regia deputata al coordinamento delle politiche di diffusione della lingua e della cultura italiana a cui i diversi soggetti interessati potessero far riferimento attuando una politica omogenea legata al « Sistema Italia », superando così l'attuale frammentazione e disarticolazione che inficia fortemente il processo di internazionalizzazione economica, commerciale e turistica dell'Italia derivante da una esigua valorizzazione dell'insegnamento della lingua italiana ma anche da un limitato sviluppo delle italofonia e delle italofilia in quanto molti corsi d'italiano non sono diretti più ai soli figli dei

connazionali ma sempre più spesso anche a stranieri che vogliono apprendere la nostra lingua;

il provvedimento, invece, all'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR, superando la disciplina vigente prevista nella parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ma non declinando gli ambiti di competenza propri dei diversi ministeri creando così delle zone grigie che si presume creeranno disservizi, incertezze e vuoti che impegneranno non poco gli uffici preposti delle scuole nell'organizzazione quotidiana degli impegni scolastici;

il modello di scuola italiana all'estero delineata nel decreto legislativo supera le caratteristiche peculiari che la connotavano ex articolo 627, D.lgs. 297/94, divenendo esclusivamente « amministrata dallo Stato », tanto che il decreto identifica le scuole italiane all'estero « conformi al sistema nazionale italiano di istruzione » ma soggette a possibili varianti « in relazione ad esigenze locali » (articolo 4, comma 2), ci si chiede se tale scelta non sia alla fine penalizzante e se non fosse stato grandemente preferibile parlare di scuola statale in luogo di scuola amministrata dallo stato anche per rimarcare che tali scuole sono presidi della nostra cultura, della nostra lingua, con proprio personale e con propri programmi;

la volontà di snaturare le peculiarità della scuola italiana all'estero si evince altresì dall'articolo 4, comma 3, laddove prevede che « ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, [.....] Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato » (articolo 37, co. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18/1967). Infatti, tale parere preventivo rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche inficia il principio della piena e completa autonomia del Collegio dei docenti nella redazione del PTOF prevista all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 così come modificato dall'articolo 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.);

ad ulteriore conferma della volontà di tale perdita di specificità viene altresì disposto all'articolo 30, comma 2 che nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche. Da ciò ne consegue che non viene garantito uno standard di insegnamento qualificato nonché il diritto alla formazione e all'istruzione in linea con quanto invece previsto dall'ordinamento scolastico vigente sul territorio nazionale, viene inoltre soppressa la figura del personale a tempo determinato prevista e disciplinata dall'articolo 40 del CCNL. Ciò risulta fortemente anomalo poiché si forma, all'interno delle istituzioni scolastiche amministrate dalla Stato, un contratto di lavoro di natura puramente privatistica, a condizioni economiche e giuridiche prive di una disciplina riferibile al CCNL del comparto scuola che potrebbe far nascere contenziosi miranti alla stabilizzazione nella scuola fuori dal meccanismo del concorso pubblico;

il provvedimento, infatti, prevede una clausola di supremazia delle norme del decreto su quelle quelle contrattuali (articolo 36), cancellando di fatto l'Accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre tra il Governo e le OO.SS CGIL, CISL UIL che prevede al punto 1): l'impegno del Go-

verno alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio a favore della contrattazione del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro « privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro ». Sarebbe quindi auspicabile che tutte le disposizioni inerenti la materia contrattuale venissero soppresse (articoli 18-26), riconducendole nell'alveo della contrattazione nazionale ed integrativa;

il provvedimento prevede all'articolo 17 lo stato giuridico del personale inviato all'estero e per questo si ritiene viziato da un eccesso di delega in quanto il comma 181, lettera *h)*, dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, prevede « la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Tale riassetto verrà operato attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale ».

Nulla prevede sullo stato giuridico del personale.

Il decreto prevede altresì per i dirigenti scolastici la possibilità di essere assegnati alle scuole all'estero ad amministrazione statale, ma anche alle ambasciate o agli uffici consolari, in questo caso con compiti di coordinamento delle attività scolastiche nell'area geografica determinata dal MAECI;

quest'ultima previsione si ritiene inopportuna in un momento storico in cui la carenza di dirigenti scolastici e il conseguente utilizzo dell'istituto delle reggenza risulta fortemente penalizzante per l'intero Sistema scuola;

il provvedimento modifica sostanzialmente anche le procedure di selezione del personale che cambiano radicalmente. In base all'articolo 18 il personale da destinare all'estero è scelto tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Detto personale è selezionato dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR. Quindi le graduatorie di merito contrattualmente previste vengono sostituite da « elenchi » di personale docente e ATA, in possesso di specifici requisiti, mediante i quali sarà scelto, attraverso una prova orale il personale da destinare all'estero. Tale modello di reclutamento appare assai nebuloso e poco chiare sono le modalità di individuazione del personale destinato alle scuole italiane all'estero,

per questi motivi, esprimono

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI CENTEMERO E PALMIERI

Le Commissioni riunite III e VII,

considerato che:

il provvedimento si propone come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzate favorendo la centralità del modello educativo e formativo proprio della scuola italiana e ispirandosi al sistema nazionale di istruzione e formazione;

la previsione di istituzioni scolastiche e di iniziative di formazione al di fuori del territorio nazionale è nato per rispondere all'esigenza di fornire un servizio educativo ai figli degli emigranti, anche per mantenere e confermare le loro radici culturali sia in senso generale che in vista di un possibile ritorno in Italia;

il quadro storico si è fortemente modificato soprattutto per quanto riguarda la composizione sociale e culturale del fenomeno dell'emigrazione che oggi è caratterizzata da una presenza culturalmente e professionalmente molto più qualificata;

di conseguenza, sono fortemente cambiate anche le richieste e le aspettative nei confronti delle istituzioni formative italiane all'estero che, oltre a dover rispondere alla domanda di servizio scolastico per i figli dei connazionali che lavorano in altri Paesi, registrano l'aumento di interesse nei confronti della conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte degli stranieri con relativa richiesta di offerta di servizi culturali di qualità e ben strutturati;

una corretta e qualificata offerta di servizi culturali all'estero favorisce la diffusione non solo del nostro sistema di valori e della ricchezza della nostra storia ma costituisce anche un metodo concreto e considerevole di sostegno alle attività economiche fondate sul *made in Italy* spesso espressione produttiva di un sistema di valori e di tradizioni forti;

il provvedimento in esame appare completamente incentrato sul tema del personale e totalmente privo di contenuti innovativi; all'articolo 1 viene enunciato un coordinamento delle attività dei due dicasteri coinvolti, il MIUR e il MAECI, che però non viene sviluppato nelle disposizioni successive;

il provvedimento non promuove l'immagine del sistema Paese facendo leva sulla diffusione della lingua e della cultura italiane e appare troppo vincolato ad un sistema scolastico concepito solo per i nostri connazionali all'estero;

il provvedimento non affronta nella giusta misura il tema della *governance*, il ruolo degli istituti di cultura italiana e quello di enti promotori della lingua e della cultura italiane, come fanno invece altri Paesi;

per quanto riguarda il processo di selezione e di formazione del personale si

registra la mancanza di chiarezza nelle norme previste;

i dati evidenziano come la presenza degli alunni stranieri nella scuole italiane all'estero raggiunga in alcuni casi l'80 percento degli iscritti;

ritenuto che sarebbe stato opportuno apporre le seguenti condizioni:

Gli articoli 1 e 2 siano sostituiti dal seguente articolo:

ART. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo riordina il sistema delle scuole italiane all'estero e della diffusione e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero e adegua la relativa normativa, attuando un coordinamento tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Le istituzioni scolastiche italiane e il sistema di formazione italiana nel mondo hanno come finalità fondamentali la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di favorire la promozione del sistema Paese e l'immagine e la conoscenza dell'Italia nel mondo nell'ottica di una reciproca cooperazione culturale internazionale;

L'articolo 3 sia sostituito dal seguente articolo:

ART. 2.

(Articolazione delle istituzioni scolastiche e del sistema di formazione italiana).

1. Il sistema di formazione italiana nel mondo si articola in:

a) scuole amministrate dallo Stato;

b) scuole paritarie;

c) corsi di lingua italiana inseriti nelle scuole straniere;

d) corso di lingua italiana integrati;

e) corsi di lingua italiana in sezioni bilingue di scuole straniere mediante accordo culturale con il Paese ospitante;

f) lettorati presso le università straniere;

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce la parità alle istituzioni scolastiche che rispondano ai requisiti richiesti ed accorda la possibilità di effettuare progetti che prevedono l'istituzione di cattedre di lingua e di cultura italiane, sovvenzionante da enti gestori, da autorità locali o altri enti, associazioni e fondazioni con fini educativi.

3. il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università, con decreto, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali;

Conseguentemente sia aggiunto il seguente articolo:

ART. 3.

(Ordinamento, piani di studio, esami, debiti formativi e sistema di crediti).

1. L'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero è stabilito dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. È istituito un modello ordinamentale unico, sostanzialmente uniforme, delle istituzioni scolastiche italiane all'estero. L'autonomia scolastica, didattica ed organiz-

zativa, di cui al Dpr 275 del 1997, è valorizzata anche in relazione alle varianti rese necessarie da particolari esigenze locali. Per la scuola secondaria di secondo grado è istituito un ordinamento unico quadriennale, salvo esigenze rese necessarie da particolari esigenze locali.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento degli esami e di verifica dei debiti formativi, la quota della flessibilità dell'autonomia scolastica per tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, amministrate dallo stato o paritarie, le modalità per il rilascio e per l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del presente decreto.

4. La certificazione delle competenze linguistiche è effettuata in conformità al progetto di certificazione delle lingue europee adottato dal Consiglio d'Europa, ai fini del rilascio del diploma.

L'articolo 4 sia sostituito dal seguente articolo:

ART. 4

(Anagrafe delle istituzioni scolastiche italiane all'estero).

1. È istituita l'Anagrafe informatica delle istituzioni scolastiche italiane all'estero presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, sono tenute ad iscriversi all'Anagrafe di cui al comma 1.

esprimono

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 26 gennaio, 21 febbraio, 2, 8 e 9 marzo 2017, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383);

uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;

preso atto che lo schema del decreto legislativo è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti nella delega e cioè « il riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero », pertanto non si tratta di una riforma globale del settore;

considerato che il decreto in oggetto prevede un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero;

rilevata l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale delle normative riguardanti le scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire una maggiore coerenza, una più diretta adesione alle realtà geopolitiche e culturali nelle quali l'intervento ricade, un aggiornamento dell'offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;

valutato che, in presenza dei tanti soggetti attuatori delle iniziative previste dal decreto e del coinvolgimento nella gestione di tre diversi Ministeri, sarebbe opportuno prevedere una cabina di regia, al fine di superare la frammentarietà delle azioni e di creare un sistema efficiente per la promozione del *made in Italy* all'estero;

preso atto che lo schema di decreto contiene diverse disposizioni sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale direttivo, docente ed amministrativo, che di norma rientrerebbero nella contrattazione nazionale;

espresso apprezzamento per l'obiettivo di inquadrare il modello formativo proposto in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui valori dell'inclusività e dell'interculturalità, nonché per la priorità riconosciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno del bilinguismo e all'impegno di integrare l'insegnamento dell'italiano negli ordinamenti scolastici locali;

rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraversati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopolitiche di interesse strategico per l'Italia, alle diverse possibilità di intreccio con le normative e i sistemi scolastici locali, all'evoluzione sociale e culturale delle co-

munità italiane all'estero, ormai profondamente integrate nelle realtà di insediamento;

sottolineata l'esigenza di un più duttile adeguamento del sistema formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situazioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli piramidali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a realizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul « mercato linguistico » con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;

rilevata l'esigenza che sia formalmente enucleato dalla generica dizione « soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo » il profilo formativo, organizzativo e giuridico degli enti gestori che organizzano corsi di lingua italiana, in larga prevalenza integrati nei sistemi scolastici locali e a costi molto più contenuti rispetto ad altre tipologie di intervento;

evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didattiche, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto,

a maggioranza, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 e ovunque ricorrano nel testo, le parole: « scuole amministrate dallo Stato » siano sostituite dalle seguenti: « scuole statali »;

2) il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato ovunque si parli di « soggetti senza fini di lucro » e sia previsto, a garanzia e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca il loro profilo formativo, giuridico e organizzativo;

3) all'articolo 5 si preveda, per i casi di assenza o impedimento del dirigente scolastico e conseguente sostituzione a opera di un docente, la possibilità dell'esonero dell'insegnamento limitato al periodo della sostituzione e a condizione che il docente sia a sua volta sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa;

4) all'articolo 6, comma 1, le parole: dall'inizio del comma fino a « riconoscere » siano sostituite dalle seguenti: « Con decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta »;

5) gli elenchi del personale selezionato da destinare all'estero siano sostituiti dalle graduatorie dell'ordinamento attuale, garantendo la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione, in modo da rendere evidenti ed oggettivi i criteri di valutazione dei titoli e degli eventuali colloqui;

6) sia soppresso l'articolo 36;

7) siano modificati gli articoli 5 e 37, con riguardo alla gestione contabile delle scuole statali all'estero, prevedendo che la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscano nel bilancio della scuola;

8) all'articolo 37, si precisi che « all'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il riferimento alla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intende fatto al presente decreto legislativo »;

e le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere una cabina di regia tra il Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) si valuti altresì l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: « della lingua », le seguenti: « e della cultura »;

c) all'articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa, si valuti l'opportunità di prevedere che esso sia trasmesso alla rappresentanza diplomatica, sopprimendone il parere preventivo;

d) all'articolo 13, si valuti l'opportunità che le parole: « fondamentali del profilo culturale e professionale » siano sostituite dalle seguenti: « culturali e professionali fondamentali »;

e) per quanto riguarda la durata del servizio all'estero, si valuti l'opportunità di prevedere due periodi di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;

f) all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, si consideri l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: « e anche come lingua straniera (LS) »;

g) all'articolo 24, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: da « nei casi » fino a « del 2001 » con le seguenti: « Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, »;

h) al medesimo articolo 24, comma 3, si valuti l'opportunità di premettere alle parole: « I procedimenti » le seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2, ». Conseguentemente, si consideri l'opportunità di sopprimere le parole: « di cui all'articolo 55-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

i) all'articolo 28, ove sussistano differenze di trattamento economico del personale scolastico all'estero rispetto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia valutata la possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest'ultimo;

j) si consideri che l'utilizzazione delle 50 unità aggiuntive del contingente non sia limitato all'insegnamento delle discipline o materie integrative e sia eliminato il limite delle 10 unità per il personale destinato al sostegno;

k) si preveda un trattamento economico del personale a tempo determinato non dissimile da quello previsto per il personale a tempo indeterminato;

l) sarebbe opportuno, altresì, definire più chiaramente le caratteristiche e le funzioni delle previste « associazioni senza fini di lucro », allo scopo di assicurare la qualità dell'insegnamento linguistico-culturale da queste svolto.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, Mario Fiorentino, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 55

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 marzo 2017.

Audizione del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, Mario Fiorentino, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO (Parere approvato) 59

AVVERTENZA 58

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nuovo testo C. 1063 Bonafede.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge A.C. 1063 che, nella formulazione originaria, intendeva riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale, fornendo parametri certi ed uniformi cui gli uffici giudiziari avrebbero dovuto attenersi sull'intero territorio nazionale; composto di 5 articoli, il provvedimento interveniva con tale finalità sul codice civile, sulle sue disposizioni di attuazione nonché sul Codice delle assicurazioni private, dettando, infine, una disciplina transitoria e le necessarie abrogazioni. Introduceva poi due tabelle per la liquidazione del danno. Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia il testo è stato ampiamente modificato e consta ora di due articoli attraverso i quali: sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale; è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato; è dettata una disciplina transitoria.

Svolgendo talune considerazioni in via preliminare, rileva che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'articolo 2059 del codice civile, che si limita tuttavia a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. L'articolo 2059 non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per

poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.). Per il risarcimento del danno non patrimoniale, il dato normativo si è, quindi, rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto rimandando, in generale, alla legge concernente i singoli ambiti.

Tale quadro va integrato con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cosiddetto T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso decreto legislativo n. 209, all'articolo 139). Il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe stabilire i valori dei risarcimenti per i danni alla persona sopra i 9 punti percentuali, le cosiddette lesioni macropermanenti, ovvero il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. Ai valori di tale tabella – non ancora emanata – si riferisce, peraltro, anche l'articolo 3 del « decreto Balduzzi » (decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012) in riferimento al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria.

Passando ad esaminare il contenuto del testo in esame, la Commissione di merito ha soppresso l'articolo 1 della proposta di legge, che introduceva nel codice civile gli articoli 2059-*bis* e 2059-*ter*, volti a prevedere diversi criteri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti.

L'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-*bis* nelle disposizioni di attuazione del codice civile. L'articolo 84-*bis*, nella formulazione elaborata dalla Commissione Giustizia, stabilisce: che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma); che il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione (secondo comma). La Commissione ha soppresso la disposizione che stabiliva, in caso di morte del danneggiato, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito – per il periodo intercorso tra l'evento lesivo e la morte dello stesso (cosiddetto danno « tanatologico ») – quantificato nell'80 per cento di quello indicato nelle tabelle per le lesioni permanenti. È stata altresì soppressa la previsione di un possibile aumento fino al 50 per cento del risarcimento previsto dalle tabelle quando la menomazione accertata abbia inciso tra la lesione e la morte « su specifici aspetti dinamico-relazionali personali » della vittima e la disposizione che rimetteva al Ministero della giustizia la pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, di una raccolta delle sentenze in materia emesse nell'anno precedente. La Commissione ha soppresso anche: l'articolo 3 dell'originaria proposta di legge, che dettava la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, che doveva essere determinato in base a una tabella allegata, che riproduceva fedelmente l'ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle tabelle di Milano; l'articolo 4, che interveniva sul Codice delle assicurazioni private, sostituendo gli articoli 138 e 139, relativi all'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti. In particolare, il provvedimento: superava le previsioni contenute negli articoli 138 e 139, relative

all'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica nazionale (cosiddetto T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità; disciplinava il danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona e il danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona che, in coerenza con la riforma proposta, rimandavano ai fini del quantum risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali alle tabelle di Milano, allegate alle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Per entrambe le tipologie di danno era previsto un possibile aumento fino al 50 per cento del danno liquidato a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Con la soppressione dell'articolo 4 rimane quindi in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità.

L'articolo 5 del provvedimento concerne, dopo l'esame in Commissione, la sola disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva. L'articolo 5 prevede, infine un aggiornamento annuale – con decreto del Ministro della salute – in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate. Quanto alle tabelle allegate, individuate dalla proposta di legge nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, la Commissione si è limitata a integrare, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge con un richiamo alla parte dell'unione civile ed a sostituire all'evento « morte del congiunto » l'evento « perdita del rapporto di tipo familiare ».

Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali in base al nuovo testo della proposta di legge, il risarcimento del danno non patrimoniale risulta determinato in via generale attraverso la previsione legislativa della cosiddetta tabella di Milano. Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti sarà invece determinato in base al decreto del Presidente della Repubblica adottato secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni private.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale (Nuovo testo C. 1063 Bonafede).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di C. 1063 Bonafede, recante « Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-*bis* nelle disposizioni di attuazione del codice civile e che tale articolo 84-*bis* stabilisce, al primo comma, che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile;

preso atto che, in esito all'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti, rimane in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità;

considerato, peraltro, che già oggi – sebbene in assenza di una diretta previsione legislativa delle tabelle – sussiste una distinta disciplina per il risarcimento: quella generale, fondata sul codice civile, e quella speciale, fondata sul codice delle assicurazioni private;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede *(Seguito dell'esame e conclusione)* 60

Sui lavori della Commissione 61

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO, indi della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.30

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Franco VAZIO, *presidente*, in attesa che le Commissioni competenti esprimano i pareri sul provvedimento in titolo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.

Donatella FERRANTI, *presidente,* avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della XII Commissione. Avverte altresì che le Commissioni VI e IX hanno comunicato che non esprimeranno il parere, mentre la Commissione Bilancio lo esprimerà direttamente all'Assemblea. Propone, quindi, di effettuare le seguenti correzioni del testo a seguito dell'approvazione degli emendamenti nella precedente seduta: sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: « Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale »; all'articolo 2, al primo capoverso dell'articolo 84-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli importi indicati nelle tabelle A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) »; conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 5; nella tabella introdotta dall'allegato 1 sopprimere i riferimenti all'anno 2013.

La Commissione approva la proposta della Presidente.

Alfonso BONAFEDE (M5S) *relatore,* preso atto che la Commissione si appresta ad approvare un testo del tutto insoddisfacente rispetto agli obiettivi della pro-

posta di legge originaria dichiara di rinunciare all'incarico di relatore, preannunciando la presentazione di una relazione scritta di minoranza sul provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto di quanto testé dichiarato dall'onorevole Bonafede, designa quale relatore il deputato Dambruoso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta della presidente e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Dambruoso, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), preannuncia, anche a nome dei colleghi del suo gruppo, il ritiro della sottoscrizione della proposta di legge C. 1063, il cui esame in sede referente si è appena concluso.

La seduta termina alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 62

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 63

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dall'8 marzo 2017, gli onorevoli Eleonora CIMBRO e Roberto SPERANZA sono entrati a far parte del neo costituito Gruppo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, di cui l'onorevole Cimbro ha assunto l'incarico di capogruppo. Comunica, altresì, che in pari data l'onorevole Michele PIRAS è entrato a far parte della Commissione in qualità di componente del medesimo gruppo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Maria Chiara Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, impossibilitata a prendere parte alla seduta, segnala che l'Accordo in esame risponde all'esigenza di migliorare la cooperazione operativa tra le forze di sicurezza dei due Paesi, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza reciproca e prevenire e combattere la criminalità transnazionale e il terrorismo.

Ricorda che il testo, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'Italia, e il Ministero della pubblica sicurezza, per Israele.

Evidenzia che tra gli ambiti della cooperazione, sono inclusi la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo.

Sottolinea che l'Accordo definisce, poi, le modalità per lo svolgimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative, nonché lo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due territori.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, nelle situazioni pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti.

Ricorda che alcuni articoli sono dedicati alla protezione dei testimoni e dei loro familiari, ai limiti all'uso dei dati personali e al distacco di esperti per la sicurezza.

Evidenzia, altresì, che l'intesa dispone la possibilità per le autorità competenti di concludere accordi di esecuzione, regola la gestione delle spese ordinarie e disciplina le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, la durata, l'entrata in vigore e le modalità per la sua eventuale modifica.

Per quanto riguarda il disegno di legge, sottolinea che gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui e che l'analisi delle compatibilità dell'intervento

non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Sollecita una rapida conclusione del percorso di approvazione del disegno di legge in esame, che contribuirà a rafforzare un quadro di relazioni bilaterali tradizionalmente intense, non solo sul piano politico-diplomatico, ma anche sul versante della cooperazione a livello di enti locali, della collaborazione culturale e degli scambi commerciali.

Il viceministro Mario GIRO condivide l'illustrazione del provvedimento testé svolta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:
Variazioni nella composizione della Commissione 65
5-10505 Fedriga: Sulla morte di quattro alpini avvenuta il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli 65
ALLEGATO (Testo della risposta) 67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66
AVVERTENZA 66

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione la deputata Rostellato e il deputato Fava, mentre hanno cessato di farne parte i deputati Fontanelli, Piras e Stumpo.

5-10505 Fedriga: Sulla morte di quattro alpini avvenuta il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte quindi che su richiesta dell'interrogante e con il consenso del Governo lo svolgimento dell'interrogazione 5-08351 Duranti è rinviato ad altra seduta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta. Sottolinea lo strazio delle famiglie dei quattro alpini, alle quali non fu possibile identificare le salme né avere risposte certe rispetto a dubbi molto gravi. Invita il Ministero della difesa a usare la sensibilità umana e il rispetto che sono doverosi in una vicenda dai contorni drammatici come quella oggetto dell'interrogazione e ad andare il più possibile incontro alle richieste dei familiari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08351 Duranti: Sull'utilizzo di piste civili da parte di caccia di aviazioni straniere, con particolare riferimento allo scalo di Bari Palese.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-10505 Fedriga: Sulla morte di quattro alpini avvenuta il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel merito dei quesiti posti, rappresento che l'incidente in argomento è avvenuto mentre i quattro militari erano in libera uscita su un mezzo civile.

In ragione di tale circostanza, la Difesa non dispose alcuna inchiesta interna.

I rilievi sul luogo del sinistro, così come l'accertamento sulle cause dell'evento, furono condotte dalla Polizia Stradale.

Vorrei inoltre portare all'attenzione dell'Onorevole interrogante che ai familiari dei militari deceduti, su indicazione del medico legale e dei funzionari di polizia, fu suggerito di evitare lo strazio del riconoscimento dei propri figli, tenuto conto dello stato delle salme a seguito dell'incidente.

Riguardo, invece, ai precedenti penali relativi al legale responsabile dell'agenzia a cui fu affidato il servizio funebre, si rende noto, sulla base di quanto emerso dagli atti in possesso, che al momento dell'aggiudicazione, in data 22 giugno 1998, lo stesso dichiarava sotto la propria responsabilità che, ai fini di quanto previsto dalla legge antimafia vigente, non erano state emesse misure di prevenzione personali nei suoi confronti, né nei confronti del coniuge o delle persone conviventi.

Per quanto concerne gli emolumenti corrisposti ai familiari dei militari deceduti, pur nella considerazione che non vi è atto o provvedimento materiale che possa lenire il dolore e il vuoto creato dalla perdita di quattro giovani vite, rendo noto che la Direzione Generale della previdenza militare e della leva competente in materia ha precisato come agli aventi diritto siano stati erogati naturalmente gli emolumenti dovuti per legge.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 68

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 81

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 70

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 73

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 83

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 74

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 1)*, fa presente che le eventuali ulteriori spese di funzionamento del Comitato metropolitano, di cui all'articolo 6, saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che all'articolo 7, la deroga alla disciplina in materia di riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; infatti, da un lato, la disposizione in oggetto ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla disposizione medesima (articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), dall'altro, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione delle entrate sarà comunque effettuata nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno al bilancio dello Stato e che non sarebbero state altrimenti acquisite al bilancio stesso, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, risulta neutrale sotto il profilo finanziario.

Sottolinea che il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, di cui all'articolo 10, comma 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un'opera di ulteriore efficientamento, a risorse invariate, degli attuali meccanismi di collaborazione tra Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale, in relazione alle funzioni istituzionali già svolte negli ambiti di rispettiva competenza.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4310 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le eventuali ulteriori spese di funzionamento del Comitato metropolitano, di cui all'articolo 6, saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 7, la deroga alla disciplina in materia di riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

infatti, da un lato, la disposizione in oggetto ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla disposizione medesima (articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), dall'altro, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione delle entrate sarà comunque effettuata nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno al bilancio dello Stato e che non sarebbero state altrimenti acquisite al bilancio stesso, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, risulta neutrale sotto il profilo finanziario;

il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, di cui all'articolo 10, comma 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un'opera di ulteriore efficientamento, a risorse invariate, degli attuali meccanismi di collaborazione tra Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale, in relazione alle funzioni istituzionali già svolte negli ambiti di rispettiva competenza;

ritenuto che, all'articolo 6, comma 2, sia necessario escludere espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti del predetto Comitato, come peraltro previsto dalla relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: gettoni di presenza *aggiungere le seguenti:* , rimborsi spese ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

Edoardo FANUCCI, *presidente,* non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento agli articoli da 3 a 7 e 18, comma 1, in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, fa presente che i compensi dei componenti delle commissioni di concorso sono stati calcolati in base ai parametri contenuti nel decreto del MIUR del 31

agosto 2016, anche per i presidenti coordinatori per i quali è stato fissato il tetto massimo previsto dall'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto ossia l'importo indicato al comma 1 (euro 4.103,40) aumentato del 20 per cento, che porta al valore risultante dalla relazione tecnica pari ad euro 4.924,08.

Per quanto riguarda, invece, le spese di vigilanza – da intendersi nell'accezione più ampia ricomprendente anche le spese per segretari, componenti e presidenti – precisa che esse sono quantificate in un contingente corrispondente ad un totale di 15.580 unità mobilitate; in particolare, ricorda che per la determinazione dei compensi per i segretari delle commissioni, il citato decreto ha previsto un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato. Per quanto concerne i compensi relativi ai membri dei comitati di vigilanza, osserva che all'articolo 6 del decreto interministeriale del 12 marzo 2012 si prevede, per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte, un compenso lordo pari ad euro 20,92 e che non sono invece quantificati oneri di rimborso per le scuole, per le attività di supporto delle segreterie, essendo attività che esse svolgono istituzionalmente e che non determinano nuovi o maggiori oneri.

Rileva che le spese attinenti ai beni strumentali sono state quantificate assumendo come riferimento i valori desunti dalle precedenti prove concorsuali e fa presente che la ragione contabile dell'imputazione della spesa per il 50 per cento ad ogni esercizio finanziario a partire dall'anno 2018, a fronte di una procedura concorsuale da tenere con cadenza biennale, sta nel fatto che trattandosi di una procedura di reclutamento complessa e rivolta ad una platea di possibili candidati particolarmente elevata (circa 193.800), è verosimile prevedere che la procedura stessa non si concluda in un solo esercizio finanziario e che in alcuni casi si debba ricorrere allo svolgimento di sessioni suppletive per docenti precedentemente non ammessi.

Con riguardo alla Commissione nazionale di esperti, rileva che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che essa viene istituita mediante il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3, da adottare nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli articoli da 8 a 14 e 18, commi 2 e 3, in materia di percorso di formazione iniziale e tirocinio, rileva che le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e rinviano alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle condizioni normative ed economiche concernenti il primo ed il secondo anno di tirocinio. Precisa che nell'ambito di tale contrattazione sarà possibile definire più nel dettaglio l'articolazione temporale e le modalità di erogazione dei compensi a valere sugli stanziamenti previsti. Sottolinea che dallo svolgimento delle attività delle commissioni dell'esame finale, di cui all'articolo 9, comma 6, e della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che ai componenti di tali commissioni non spetti alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Osserva che anche dallo svolgimento delle attività della commissione di valutazione di cui all'articolo 13 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale commissione sarà nominata con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4 e tale ultima disposizione prevede espressamente che il regolamento citato venga adottato soltanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa che l'articolo 17, che prevede la possibilità di indire un corso di tirocinio formativo attivo (TFA), non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

rilevando difatti che i corsi di TFA costituiscono, a tutti gli effetti, dei corsi « universitari » e le relative prove sono svolte a cura delle istituzioni accademiche e, pertanto, a normativa vigente, tutti gli oneri diretti derivanti dallo svolgimento di tali corsi trovano copertura nelle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, mentre ulteriori oneri indiretti sono finanziati a valere sugli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio del MIUR nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario a favore delle università. Segnala infine che il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384).

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 377),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento agli articoli da 3 a 7 e 18, comma 1, in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, i compensi dei componenti delle commissioni di concorso sono stati calcolati in base ai parametri contenuti nel decreto del MIUR del 31 agosto 2016, anche per i presidenti coordinatori per i quali è stato fissato il tetto massimo previsto dall'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto ossia l'importo indicato al comma 1 (euro 4.103,40) aumentato del 20 per cento, che porta al valore risultante dalla relazione tecnica pari ad euro 4.924,08;

per quanto riguarda, invece, le spese di vigilanza – da intendersi nell'accezione più ampia ricomprendente anche le spese per segretari, componenti e presidenti – esse sono quantificate in un contingente corrispondente ad un totale di 15.580 unità mobilitate;

in particolare, per la determinazione dei compensi per i segretari delle commissioni, il citato decreto ha previsto un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato;

per quanto concerne i compensi relativi ai membri dei comitati di vigilanza, all'articolo 6 del decreto interministeriale del 12 marzo 2012, si prevede per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte, un compenso lordo pari ad euro 20,92;

non sono invece quantificati oneri di rimborso per le scuole, per le attività di supporto delle segreterie, essendo attività che esse svolgono istituzionalmente e che non determinano nuovi o maggiori oneri;

le spese attinenti ai beni strumentali sono state quantificate assumendo come riferimento i valori desunti dalle precedenti prove concorsuali;

la ragione contabile dell'imputazione della spesa per il 50 per cento ad ogni esercizio finanziario a partire dall'anno 2018, a fronte di una procedura concorsuale da tenere con cadenza biennale, sta nel fatto che trattandosi di una procedura di reclutamento complessa e rivolta ad una platea di possibili candidati particolarmente elevata (circa 193.800), è verosimile prevedere che la procedura stessa non si concluda in un solo esercizio finanziario e che in alcuni casi si debba ricorrere allo svolgimento di sessioni suppletive per docenti precedentemente non ammessi;

con riguardo alla Commissione nazionale di esperti, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che essa viene istituita mediante il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3, da adottare nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in merito agli articoli da 8 a 14 e 18, commi 2 e 3, in materia di percorso di formazione iniziale e tirocinio, si rileva che le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e rinviano alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle condizioni normative ed economiche concernenti il primo ed il secondo anno di tirocinio;

nell'ambito di tale contrattazione sarà possibile definire più nel dettaglio l'articolazione temporale e le modalità di erogazione dei compensi a valere sugli stanziamenti previsti;

dallo svolgimento delle attività delle commissioni dell'esame finale, di cui all'articolo 9, comma 6, e della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che ai componenti di tali commissioni non spetti alcun compenso, indennità o rimborso spese;

anche dallo svolgimento delle attività della commissione di valutazione di cui all'articolo 13 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale commissione sarà nominata con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4 e tale ultima disposizione prevede espressamente che il regolamento citato venga adottato soltanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 17, che prevede la possibilità di indire un corso di tirocinio formativo attivo (TFA) non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

difatti i corsi di TFA costituiscono, a tutti gli effetti, dei corsi « universitari » e le relative prove sono svolte a cura delle istituzioni accademiche e, pertanto, a normativa vigente, tutti gli oneri diretti derivanti dallo svolgimento di tali corsi trovano copertura nelle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, mentre ulteriori oneri indiretti sono finanziati a valere sugli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio del MIUR nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario a favore delle università;

il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384);

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 2)*.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in attesa dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, precisa che le attività relative alla promozione dell'arte e della cultura umanistica da parte delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che, difatti, poiché il Piano triennale dell'offerta formativa indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nonché la definizione delle risorse occorrenti, ai fini dell'attuazione del medesimo piano l'istituzione scolastica non potrà sostenere oneri superiori alle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente sia per quanto concerne la dotazione organica da impiegare sia per quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie.

Precisa che, poiché non tutti gli interventi previsti nel provvedimento in oggetto saranno attuati nell'ambito delle risorse disponibili, la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, appare compatibile con le specifiche clausole di invarianza all'articolo 17, comma 1, riguardanti il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale – di cui all'articolo 12 – e all'articolo 6, concernente l'ampliamento dei compiti dell'INDIRE.

Rileva che l'importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 previsto dall'articolo 17, comma 2, per la realizzazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 costituisce il limite di spesa per l'attuazione della predetta disposizione, che appare comunque di carattere programmatico, atteso che le misure previste possono essere adottate nei limiti delle risorse disponibili.

Sottolinea che le istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione delle attività di promozione dei temi della creatività, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, saranno le stesse che prevedono nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa l'attivazione dei relativi progetti, e che pertanto le attività in questione potranno essere effettivamente realizzate, mediante l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, in tutte le istituzioni

scolastiche che presentano tale disponibilità di docenti, mentre le istituzioni scolastiche non aventi a disposizione posti per il potenziamento preordinati alle predette finalità potranno invece rinviare la realizzazione delle attività in oggetto.

Evidenzia che le attività previste dagli articoli 9 e 10, relative alla promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, saranno inserite dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia scolastica, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività.

Segnala che tali disposizioni limitano gli effetti, diretti ed indiretti, sui saldi di finanza pubblica alla disponibilità del personale per il potenziamento dell'offerta formativa nell'aliquota del 5 per cento, pertanto ogni singolo istituto, nello stringente limite finanziario imposto dal provvedimento in esame, dovrà riprogrammare le risorse disponibili, avendo cura di non generare esuberi, calibrando opportunamente le misure previste.

Precisa che le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai licei musicali e coreutici, hanno natura programmatica e pertanto la loro attuazione avverrà secondo un principio di progressività nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

Fa presente che appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, facendo salve le disposizioni onerose di cui all'articolo 17, comma 2, relative al Piano delle arti di cui all'articolo 5.

Precisa che il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 17, comma 2 – per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384).

Fa presente che, sempre all'articolo 17, comma 2, la copertura dell'onere per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività (atto n. 382),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, le attività relative alla promozione dell'arte e della cultura umanistica da parte delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

difatti poiché il Piano triennale dell'offerta formativa indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, dei posti per il potenzia-

mento dell'offerta formativa, nonché la definizione delle risorse occorrenti, ai fini dell'attuazione del medesimo piano l'istituzione scolastica non potrà sostenere oneri superiori alle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente sia per quanto concerne la dotazione organica da impiegare sia per quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie;

poiché non tutti gli interventi previsti nel provvedimento in oggetto saranno attuati nell'ambito delle risorse disponibili, la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, appare compatibile con le specifiche clausole di invarianza all'articolo 17, comma 1, riguardanti il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale – di cui all'articolo 12 – e all'articolo 6, concernente l'ampliamento dei compiti dell'INDIRE;

l'importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 previsto dall'articolo 17, comma 2, per la realizzazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 costituisce il limite di spesa per l'attuazione della predetta disposizione, che appare comunque di carattere programmatico, atteso che le misure previste possono essere adottate nei limiti delle risorse disponibili;

le istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione delle attività di promozione dei temi della creatività, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, saranno le stesse che prevedono nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa l'attivazione dei relativi progetti;

pertanto le attività in questione potranno essere effettivamente realizzate, mediante l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, in tutte le istituzioni scolastiche che presentano tale disponibilità di docenti, mentre le istituzioni scolastiche non aventi a disposizione posti per il potenziamento preordinati alle predette finalità potranno invece rinviare la realizzazione delle attività in oggetto;

le attività previste dagli articoli 9 e 10, relative alla promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, saranno inserite dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia scolastica, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività;

tali disposizioni limitano gli effetti, diretti ed indiretti, sui saldi di finanza pubblica alla disponibilità del personale per il potenziamento dell'offerta formativa nell'aliquota del 5 per cento, pertanto ogni singolo istituto, nello stringente limite finanziario imposto dal provvedimento in esame, dovrà riprogrammare le risorse disponibili, avendo cura di non generare esuberi, calibrando opportunamente le misure previste;

le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai licei musicali e coreutici, hanno natura programmatica e pertanto la loro attuazione avverrà secondo un principio di progressività nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;

appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, facendo salve le disposizioni onerose di cui all'articolo 17, comma 2, relative al Piano delle arti di cui all'articolo 5;

il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 17, comma 2 – per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384);

sempre all'articolo 17, comma 2, la copertura dell'onere per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente;

2) *All'articolo 17, comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* mediante corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: del Fondo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.
Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice,* fa presente che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che gli stanziamenti di bilancio, cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risultano integralmente utilizzabili per le finalità di cui al provvedimento in esame.

Sottolinea che all'articolo 39, comma 1, appare opportuno rettificare la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 14 e 15, prevedendo la loro decorrenza a partire dall'esercizio 2018, in quanto le attività di formazione decorrono dall'anno 2018.

Precisa che all'articolo 39, comma 1, appare necessario fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione.

Evidenzia che appare necessario specificare al comma 2 del citato articolo 39 il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

Con riferimento alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni dall'anno 2019, conferma che il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere indicato, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.

In relazione al comma 3 dell'articolo 39, che provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, precisa che il capitolo su cui imputare la spesa è il 7107 concernente « fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale ».

Evidenzia che l'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole pa-

ritarie all'estero mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato.

Osserva che all'articolo 39, comma 4, che reca la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento, appare opportuno riformulare detta clausola sostituendo la parola « possono » con « devono ».

Sottolinea che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, che prevede che per le finalità del provvedimento in esame, il contingente di personale da inviare all'estero è determinato complessivamente a 674 unità, costituiscono limiti di spesa.

Segnala che le attività previste dall'articolo 19, concernente la selezione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del personale da destinare all'estero, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che l'importo complessivo degli oneri di cui agli articoli 30 e 31, rispettivamente riguardanti docenti a contratto locale e personale non docente assunto localmente, pari ad euro 6.820.260, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del MAECI dei capitoli 2502 « retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione », 2514 « oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale scolastico in servizio all'estero » e 2560 piano di gestione 7 « rimborso spese di trasporto per i trasferimenti », trovando così integrale copertura finanziaria.

Evidenzia che appare necessario riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

Precisa infine che la relazione tecnica ha erroneamente riportato, tra le abrogazioni di disposizioni normative, di cui all'articolo 38, comma 2, il riferimento al contributo a favore della società Dante Alighieri.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli stanziamenti di bilancio cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risultano integralmente utilizzabili per le finalità di cui al provvedimento in esame;

all'articolo 39, comma 1, appare opportuno rettificare la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 14 e 15, prevedendo la loro decorrenza a partire dall'esercizio 2018, in quanto le attività di formazione decorrono dall'anno 2018;

all'articolo 39, comma 1, appare necessario fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione;

appare necessario specificare al comma 2 del citato articolo 39 il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019;

con riferimento alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni dall'anno 2019, si conferma che il Fondo « La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità

per la copertura dell'onere indicato, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;

in relazione al comma 3 dell'articolo 39, che provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, si precisa che il capitolo su cui imputare la spesa è il 7107 concernente « fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale »;

l'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole paritarie all'estero mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato;

all'articolo 39, comma 4, che reca la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento, appare opportuno riformulare detta clausola sostituendo la parola « possono » con « devono »;

gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, che prevede che per le finalità del provvedimento in esame, il contingente di personale da inviare all'estero è determinato complessivamente a 674 unità, costituiscono limiti di spesa;

le attività previste dall'articolo 19, concernente la selezione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del personale da destinare all'estero, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'importo complessivo degli oneri di cui agli articoli 30 e 31, rispettivamente riguardanti docenti a contratto locale e personale non docente assunto localmente, pari ad euro 6.820.260, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del MAECI dei capitoli 2502 « retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione », 2514 « oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale scolastico in servizio all'estero » e 2560 piano di gestione 7 « rimborso spese di trasporto per i trasferimenti », trovando così integrale copertura finanziaria;

appare necessario riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati;

la relazione tecnica ha erroneamente riportato, tra le abrogazioni di disposizioni normative, di cui all'articolo 38, comma 2, il riferimento al contributo a favore della società Dante Alighieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 32, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: compensi o rimborsi spese comunque denominati *con le seguenti:* compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati;

All'articolo 39 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: anno 2017 *con le seguenti:* anno 2018 *e le parole:* all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *con le seguenti:* all'articolo 28;

al comma 2, dopo le parole: 4 milioni *aggiungere la seguente:* annui;

al comma 3, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* comma 1;

al comma 4, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 8 MAR. 2017

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c.
All'Ufficio del coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

Prot. n. 36844/2017
Entrata prot. n. 36051/2017

OGGETTO: A.C. n. 4310 – Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Dossier

Si fa riferimento alla verifica delle quantificazioni relativa al provvedimento in oggetto, trasmessa dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati per le valutazioni di competenza.

Riguardo agli articoli da 1 a 5, ribadendo la natura ordinamentale e programmatoria delle disposizioni in argomento, le attività e gli interventi posti in essere dai soggetti istituzionali coinvolti saranno svolti senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Articolo 6: si conferma quanto asserito nella relazione tecnica in quanto la presenza alle riunioni del comitato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le eventuali spese di funzionamento del comitato saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rinvia, comunque, alle considerazioni del Ministero dell'interno.

Riguardo, invece, alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio sull'assenza, sempre nell'articolo 6, dell'espressa esclusione della corresponsione di rimborsi spese ai componenti del citato Comitato, si fa presente che le predette eventuali spese troveranno copertura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto al comma 2 dell'articolo 17 del testo di cui all'oggetto

gM

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal servizio bilancio in merito agli eventuali oneri recati dall'articolo 7 del provvedimento in oggetto, si osserva quanto segue.

Detta norma prevede, al comma 2, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 296/2006, nei casi in cui, per il perseguimento di specifici obiettivi di incremento dei controlli su taluni territori a fini di valorizzazione degli stessi, si pervenga alla stipula di accordi che prevedano per tali progetti, oltre al sostegno strumentale e logistico, altresì la contribuzione finanziaria di enti pubblici, enti anche non economici e soggetti privati. Per effetto del citato richiamo, alle entrate derivanti dai contributi versati a sostegno di tali iniziative, non si applicherebbero i limiti alla riassegnazione di risorse affluite all'entrata del bilancio, in deroga alla previsione di cui all'art. 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2006.

Al riguardo, si reputa che tale deroga non sia suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio statale per le maggiori spese correnti connesse all'integrale riassegnazione delle predette entrate, sia perché la norma ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla norma in esame, rispettivamente dall'art. 1, comma 439 della legge 296/2006 e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 14/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sia in quanto, nei casi in questione, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione alle entrate sarà comunque effettuata, come espressamente chiarito dall'ultimo periodo del citato comma 439 della Legge Finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno, in forza della contribuzione finalizzata alla realizzazione dei progetti in questione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: dette risorse costituiscono, in ogni caso, entrate nuove e aggiuntive, rispetto alla legislazione vigente, che, in assenza della previsione di cui all'articolo 7 in esame, non sarebbero state acquisite al bilancio, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga del limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge Finanziaria per il 2006, risulta neutrale sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'articolo 10, in particolare al comma 6, sul decreto ministeriale volto al rafforzamento della cooperazione informativa ed operativa tra le Forze di polizia statale e i Corpi e servizi di polizia municipale si rinvia alle Amministrazioni interessate, fermo restando che le attività che saranno poste in essere saranno svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

gM

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

18761

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Roma, 8 MAR. 2017

Prot. Nr 35285/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 34756/2017
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo Economia

Ufficio coordinamento legislativo

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della leggel3 luglio 2015, n. 107.

È stata esaminata la nota di lettura al provvedimento in oggetto predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

Articoli 1 -3: le norme definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento e prevedono che gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione e nei limiti delle risorse disponibili, programmino gli interventi per il sostegno del diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione.

In merito, il Servizio bilancio chiede la valutazione del Governo sulla sostenibilità delle misure previste da parte degli Enti locali.

Al riguardo, si sottolinea che le disposizioni si limitano a disciplinare le modalità di erogazione di servizi previsti e che le rispettive misure vengono adottate nel limite delle risorse disponibili e "senza ulteriori oneri"; viene chiarito pertanto all'interno del testo che tale ampliamento di azioni può avvenire solo ad invarianza di spesa.

Articolo 4: la norma esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni dell'istruzione secondaria di secondo grado, in particolare quelli dell'ultimo biennio. Il comma 1 prevede l'esonero totale delle tasse scolastiche fino al terzo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, come peraltro già previsto a legislazione vigente dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2005 e, a partire dall'anno 2018-2019, l'esonero per il quarto anno e, dal 2019-2020, anche per il quinto anno.

Il Servizio bilancio chiede se sia stato considerato che negli ultimi anni l'andamento della popolazione scolastica registra un incremento delle iscrizioni proprio al quarto e quinto anno.

Al riguardo si evidenzia che l'andamento demografico conferma una riduzione generale della popolazione scolastica che non può non ripercuotersi sulle iscrizioni alle classi di che trattasi e che fa presumere che in futuro quella numerosità non potrà che diminuire anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole di istruzione superiore.

Articoli 5 -9: le norme prevedono servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, libri di testo e strumenti didattici gratuiti, scuola in ospedale e istruzione domiciliare e borse di studio.

Con riferimento all'art. 5, le funzioni di scuolabus risultano già attribuite alla competenza degli enti locali che vi provvedono con risorse proprie. L'eventuale incremento del servizio, secondo standard più elevati, non potrà che avvenire, come espressamente indicato in norma, nell'ambito delle risorse che allo scopo si liberassero per la finalità di che trattasi.

Con riferimento all'articolo 6, il Servizio Bilancio chiede se l'incentivazione della mobilità sostenibile (c. 1) e il rinvio a precisi standard (c. 2) comportino nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali. Al riguardo, si rappresenta che la prima disposizione, costituendo, come indicato, l'incentivazione di una modalità di trasporto potrà essere perseguita dagli enti locali con le risorse loro disponibili mentre con riferimento alla seconda disposizione trattasi di una previsione già presente nel nostro ordinamento in tema di assistenza scolastica attuata dagli enti locali in base alle norme tecniche definite con decreto Ministeriale, rafforzata dalla disposizione in esame che prevede una contribuzione diretta al servizio da parte dei beneficiari. Si rinvia sul punto anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In ordine alla richiesta di chiarimento circa il richiamo, all'interno dell'articolo 7, anche di "*altri strumenti didattici*" da fornire gratuitamente agli alunni delle scuole primarie, che non sembrerebbero previsti dalla normativa vigente, si segnala che il riconoscimento di libri e/o strumenti didattici avviene, in ogni caso, fermo restando il limite di

spesa di cui all'articolo 23, comma 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (pari ad euro 103 milioni annui a decorrere) e la disposizione di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1198 sulla base della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Inoltre, quanto ai libri e materiale didattico, ai sensi dell'articolo 1 della delega medesima, l'ampliamento del servizio non potrebbe che essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili, ove ciò fosse possibile, tenuto anche conto dei finanziamenti trasferiti dal Ministero dell'Interno a quello dell'Istruzione. Quanto precede, anche in relazione alle modalità di assicurazione delle prestazioni a favore degli alunni in regime di frequenza ospedaliera o domiciliare del servizio scolastico. Con riferimento, infine, alla richiesta di chiarimento sull'articolo 8, si fa presente che il decreto con cui annualmente vengono individuati i criteri di riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, utilizzata a copertura dell'intervento, ha storicamente recato tale misura di sostegno al diritto allo studio degli alunni in ospedale che la norma in esame rende quindi permanente. Si rinvia anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 10 e 13 - potenziamento della carta dello studente. Le perplessità manifestate sull'invarianza di costi, derivanti dall'emissione di un numero maggiore di tessere a tutti gli alunni e studenti censiti dall'anagrafe nazionale, potrebbero ritenersi superate dalla constatazione che gli operatori del settore, gestori delle carte di che trattasi, sono disponibili per ragioni proprie addirittura ad erogare risorse per la prestazione del servizio; in ogni caso, il comma 5 dell'articolo 10, prevede che l'operazione debba essere assicurata ad invarianza di costi.

Articoli 11, 12 e 14. Si conferma l'esistenza delle necessarie disponibilità sul Fondo "Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 del 2015 per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in esame e si concorda con il Servizio Bilancio sull'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 nei termini proposti.

Conclusivamente, si rappresenta che le misure previste vengono adottate nel limite delle risorse disponibili, ivi incluse quelle degli stanziamenti previsti all'articolo 17.

Il Ragioniere Generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 86

5-10774 Pelillo: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina in materia di pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario 86

ALLEGATO (Testo della risposta) 88

5-10775 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione a eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato 86

INTERROGAZIONI:

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan 87

AVVERTENZA 87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Pier Luigi Bersani entra a far parte della Commissione.

5-10774 Pelillo: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina in materia di pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal viceministro.

5-10775 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione a eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi per predisporre una compiuta risposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) accede alla richiesta del viceministro, preannunciando l'intenzione di trasformare l'interrogazione a risposta immediata in titolo in un'interrogazione a risposta in Commissione, che chiede sia posta all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del viceministro, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-10775 Villarosa, la quale, come preannunciato, sarà trasformata dal presentatore medesimo in un'interrogazione a risposta in Commissione, sarà svolta in una seduta da convocare la prossima settimana.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'Economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di predisporre una compiuta risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del viceministro, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-09996 D'Incà sarà svolta in una seduta da convocare la prossima settimana.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. C. 488 Caparini, C. 762 Di Lello, C. 1605 Giancarlo Giorgetti, C. 1742 Meloni, C. 2000 Sibilia, C. 2240 Bianconi, C. 2597 Consiglio Regionale della Toscana, C. 2601 Schullian, C. 2712 Minardo, C. 3647 Paglia e C. 3871 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, e C. 4255 Villarosa.

ALLEGATO

5-10774 Pelillo: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina in materia di pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

La citata norma dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della predetta garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di conoscere i tempi di emanazione del citato decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Al riguardo, si fa presente che lo schema di decreto ministeriale attuativo dell'articolo 69 comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è stato firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2017 ed inviato da questo Dicastero il giorno successivo al Ministero della giustizia ai fini dell'acquisizione del necessario visto del Guardasigilli, della trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione, nonché della successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10281 Ghizzoni: Sulla libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistivi e bibliografici 90

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 93

5-10377 Crivellari: Sulla dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all'ufficio scolastico per il Veneto 90

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 95

5-10420 Pili: Sull'opportunità di valorizzare i presidi universitari in Sardegna attraverso un incremento delle risorse a disposizione degli enti locali 90

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 96

5-10636 Chimienti: Sul progetto presentato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo P.A. Micheli di Roma e approvato dal MIUR 90

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 91

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 91

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 99

ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Di Benedetto e altri) . 107

ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pannarale e altri) 110

ALLEGATO 8 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Centemero e Palmieri) . 112

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 92

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 114

ALLEGATO 10 (Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto e altri) 121

ALLEGATO 11 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale e altri) 124

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.15.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-10281 Ghizzoni: Sulla libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistivi e bibliografici.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 1)*.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta dalla quale si evince che il Ministero condivide l'auspicio che la libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, venga estesa anche ai contenuti archivistici e bibliografici. Riferisce che seguirà con attenzione l'*iter* parlamentare del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui approvazione – con la modifica dell'articolo 108 – garantirebbe la possibilità di effettuare le riproduzioni in argomento. Prende atto delle rassicurazioni del Ministero circa una rapida approvazione del provvedimento al Senato e si augura che sia rapidamente incardinato alla Camera.

5-10377 Crivellari: Sulla dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all'ufficio scolastico per il Veneto.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 2)*.

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-10420 Pili: Sull'opportunità di valorizzare i presidi universitari in Sardegna attraverso un incremento delle risorse a disposizione degli enti locali.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 3)*.

Bruno MOLEA, in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta, riservandosi di far conoscere il grado della sua soddisfazione in un altro momento.

5-10636 Chimienti: Sul progetto presentato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo P.A. Micheli di Roma e approvato dal MIUR.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 4)*.

Silvia CHIMIENTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta da quanto ha ascoltato. Prende atto dell'avvio dell'ispezione disposta dall'Ufficio scolastico regionale, volta ad accertare le responsabilità della dirigente scolastica. A tale riguardo, ricorda di aver già presentato il 25 giugno 2015 un'interrogazione inerente ai comportamenti arbitrari della dirigente dell'istituto comprensivo « Via P.A. Micheli » di Roma, la cui reiterazione è nota anche in seno al suo gruppo parlamentare, in ragione di plurime segnalazioni da parte di famiglie degli studenti frequentanti la scuola. Sollecita pertanto il Governo a condurre a termine le opportune iniziative, affinché vengano salvaguardati il buon andamento e l'imparzialità dell'ufficio cui la dirigente è preposta.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un'inversione dell'ordine del giorno dell'esame degli schemi di decreto legislativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, acconsente alla richiesta della deputata Di Benedetto.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il deputato Scotto è entrato a far parte della VII Commissione. Ricorda che l'esame dello schema di decreto è stato incardinato il 25 gennaio e che, dopo le audizioni svolte, è proseguito nelle sedute del 23 febbraio, del 1° e del 7 marzo 2017. Nella seduta dell'altro ieri la relatrice ha presentato una proposta di parere che è stata distribuita e che oggi è a disposizione. Precisa, al riguardo, che – in seguito all'espressione del parere del Comitato per la legislazione – la medesima relatrice vi ha apportato alcune modifiche. Avverte altresì che sono in distribuzione le copie delle proposte di parere alternativo dei gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e Forza Italia, nonché il citato parere del Comitato per la legislazione e quello della Conferenza Unificata. Per completezza, comunica che la Commissione 7ª del Senato della Repubblica ha deliberato il proprio parere in ordine dell'atto del Governo n. 384, pochi minuti fa.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, dopo averne illustrato sinteticamente le lievi modifiche apportate alla sua proposta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 5)*, ne raccomanda l'approvazione.

Gianluca VACCA (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice finalizzato ad un miglioramento del testo dello schema, rileva la permanenza di diversi punti critici rispetto ai quali il giudizio del suo gruppo resta negativo. Preannunzia, pertanto, il suo voto contrario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), associandosi all'apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla relatrice sul testo, preannunzia nondimeno il voto contrario del suo gruppo.

Eleonora CIMBRO (MDP) preannunzia anch'ella il voto contrario del suo gruppo.

Tamara BLAŽINA (PD) rileva che il decreto dispone, tra le altre, l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 425 del 1997 che, a tutela delle minoranze linguistiche, dispone che la lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento. Chiede, pertanto, chiarimenti in merito sia alla suddetta abrogazione, sia sulla mancata introduzione di una norma sostitutiva di analogo contenuto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) preannunzia il voto favorevole del gruppo PD. Si unisce agli apprezzamenti formulati dai colleghi per il parere preciso e dettagliato che tratta con la giusta misura il tema fondamentale della valutazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO sottolinea la ricchezza e la serietà del dibattito che ha accompagnato l'esame del provvedimento nonché il clima collaborativo in cui questo si è svolto. Esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere predisposta dalla deputata Carocci e assicura che il Governo terrà in debito conto i suoi contenuti.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono così preclusi i parere alternativi dei gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e Forza Italia *(vedi allegati nn. 6, 7, 8)*.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricordate anche in questo caso le tappe dell'esame dello schema, fa presente che anche oggi la proposta di parere formulata dal relatore il 7 marzo scorso è in distribuzione. I gruppi Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana hanno presentato proposte di parere alternativo, che sono disponibili in copia, come anche i pareri del Comitato per la legislazione e della Conferenza Unificata. Per completezza, comunica che la Commissione 7ª del Senato della Repubblica ha deliberato il proprio parere sull'atto del Governo n. 382 nella seduta di ieri.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 9)*.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ringrazia il relatore per aver recepito alcune indicazioni formulate dal suo Gruppo e, in particolare l'osservazione volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 14 dello schema, tuttavia non ritiene sufficienti le modifiche proposte per poter esprimere un voto favorevole. Preannunzia pertanto che il Gruppo M5S si asterrà dal voto, ritirando la proposta di parere alternativo.

Eleonora CIMBRO (MDP) preannunzia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono così preclusi i pareri alternativi dei gruppi Movimento 5 Stelle e Sinistra italiana *(vedi allegati 10 e 11)*.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-10281 Ghizzoni: Sulla libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistivi e bibliografici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Ghizzoni, chiede quali iniziative il Ministero intenda porre in essere per consentire la libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti dei beni archivistici e bibliografici in attesa della conclusione dell'*iter* del disegno di legge cosiddetto « sulla concorrenza » (AS 2085).

A tale proposito vorrei sottolineare che la tematica è oggetto di attento esame da parte del Ministero, ed in particolare della competente Direzione generale biblioteche e istituti culturali, fin dal 2015.

Lo stesso Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, massimo organo consultivo centrale del Ministero, nella riunione del 16 maggio 2016, ha apprezzato l'intenzione del Ministero di estendere il regime della libera riproduzione dei beni culturali introdotto dalle norme del decreto-legge Art Bonus anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca, recependo una esigenza già fortemente avvertita dalla comunità degli studiosi.

Il Consiglio superiore ha condiviso le finalità di promozione della libera ricerca storica, in piena coerenza con il dettato costituzionale (articolo 9 e articolo 33), e una migliore conoscenza del patrimonio documentario conservato in archivi e biblioteche, che sono da considerarsi, oltre che istituti di conservazione, anche e soprattutto centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli.

Al momento attuale, non ci sono ancora particolari novità rispetto a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante.

Ricordo, però, che, come evidenziato anche nel testo dell'interrogazione dell'On. Ghizzoni, nel disegno di legge « concorrenza » (AS 2085), che proprio in questi giorni è calendarizzato in Aula Senato e si spera di portare ad approvazione definitiva in tempi brevi, è stato inserito, con condivisione da parte del Ministero dei beni culturali, uno specifico emendamento di modifica dell'articolo 108 che precisa – rispetto al testo vigente – che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

Al comma successivo si stabilisce che sono in ogni caso libere:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del Titolo II del Codice dei beni culturali, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite.

Per quanto riguarda l'invito degli On.li interroganti ad assumere iniziative al fine di consentire la libera riproduzione per motivi di studio e di ricerca, in attesa della conclusione dell'iter del disegno di legge,

permettetemi di riferire che abbiamo condiviso, per quanto di competenza, le stesse preoccupazioni degli On.li firmatari, nel timore di non poter risolvere in tempi rapidi tale problematica e non poter quindi agevolare la ricerca scientifica nel settore del patrimonio culturale. Le più recenti notizie sull'*iter* del provvedimento concorrenza, sopra riferite, ci conducono ad un cauto ottimismo nel senso di avere in tempi brevi l'auspicata nuova normativa in materia.

ALLEGATO 2

5-10377 Crivellari: Sulla dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all'ufficio scolastico per il Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On.le interrogante segnala la condizione del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici scolastici del Veneto e sollecita la modifica del decreto dell'Ufficio scolastico regionale (n. 657 del 16 gennaio 2017) che, nel definire la pianta organica dell'U.S.R., avrebbe determinato un'eccessiva penalizzazione delle realtà provinciali in particolare di Rovigo e di Belluno.

Innanzitutto si assicura che la questione evidenziata è già all'attenzione dell'Amministrazione, che si è da tempo attivata per una revisione del provvedimento in questione.

Difatti, in data 27 gennaio 2017, il Direttore regionale ha convocato i Dirigenti di tutti gli otto Uffici, al fine di formulare una nuova proposta, condivisa, sui criteri per il riparto della dotazione organica.

Con la stessa nota è stata, altresì, comunicata la sospensione degli effetti del decreto in questione, n. 657.

L'USR ha dato, quindi, rassicurazioni che l'*iter* per il perfezionamento del nuovo provvedimento è in via di determinazione.

ALLEGATO 3

5-10420 Pili: Sull'opportunità di valorizzare i presidi universitari in Sardegna attraverso un incremento delle risorse a disposizione degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Corre l'obbligo precisare, preliminarmente, che in merito all'interrogazione in discussione relativa alla sede universitaria di Oristano, facente capo sia all'Università degli studi di Cagliari che a quella di Sassari, amministrata dal Consorzio UNO e finanziata pressoché integralmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, il MIUR non ha una competenza diretta. Si riferiscono pertanto, le notizie acquisite in merito dal citato Consorzio UNO; consorzio misto senza fini di lucro.

Innanzitutto, la dicitura « Università a Oristano » non è appropriata. Ad Oristano, infatti, c'è una sede distaccata sia dell'Università degli studi di Cagliari che dell'Università di Sassari. Al solo scopo di identificare tali sedi viene, quindi, utilizzata l'espressione « Università a Oristano », insieme all'acronimo UNO.

Nella sede universitaria di Oristano sono, difatti, attivi, attualmente, 3 corsi di laurea (uno in economia e gestione dei servizi turistici e uno in biotecnologie industriali dell'Università di Cagliari ed uno in tecnologie viticole, enologiche, alimentari dell'Università di Sassari) e la Scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Sassari.

La sede principale è ospitata nell'ex Monastero del Carmine, di proprietà della Provincia di Oristano. Infatti, all'atto della costituzione del Consorzio, la Provincia ha deciso di ospitare in propri locali e a titolo gratuito fino all'anno 2015 le sedi universitarie. In occasione della emanazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, nella primavera 2015, la Provincia ha poi stabilito, unilateralmente, di modificare il titolo di disponibilità dei locali, fissando un canone annuo di 288.000 euro, successivamente rideterminato in 178.000, e ha invitato il Consorzio a sottoscrivere un contratto di locazione.

Nel corso del 2015 e per tutto il 2016 tra la Provincia e il Consorzio UNO è intercorso un copioso scambio di documentazione inerente, fondamentalmente, la correttezza o meno della richiesta avanzata della Provincia. Nell'ambito di questa interlocuzione, il Consorzio UNO ha evidenziato che la previsione statutaria della disponibilità di locali della Provincia di Oristano quale sede dovesse continuare a prevalere e che la valorizzazione economica dell'immobile dovesse necessariamente essere messa a confronto con il valore rappresentato dall'interesse generale alla presenza della sede universitaria nel territorio, considerata risorsa fondamentale per lo sviluppo e il sostegno alla comunità in esso residente.

Tuttavia, nel corso del mese di gennaio 2017 la Provincia ha formalizzato l'invito allo sgombero e alla restituzione dei locali dell'ex Monastero entro la data del 1 febbraio. Ma, in un secondo momento, la stessa Provincia, ha soprasseduto, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività universitarie e in attesa che si costituisca, come auspicato dall'On.le interrogante, un tavolo di concertazione con la partecipazione dell'amministrazione regionale.

Si evidenzia l'impegno di questo Ministero nel sostenere gli atenei della regione Sardegna e che l'amministrazione presterà massima attenzione anche al caso segnalato dall'Onorevole interrogante.

ALLEGATO 4

5-10636 Chimienti: Sul progetto presentato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo P.A. Micheli di Roma e approvato dal MIUR.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dagli On.li interroganti, si intende innanzitutto informare che in data 17 febbraio è stata avviata dall'Ufficio scolastico regionale un'ispezione presso la scuola al fine di valutare ed accertare le responsabilità della dirigente scolastica. Tale visita ispettiva è tuttora in corso.

Difatti, appena appresa la notizia dell'iniziativa programmata dall'istituto romano, il Ministero si è subito attivato attraverso l'USR del Lazio. La decisione di procedere con la visita ispettiva nella scuola è stata presa dall'Ufficio Scolastico Regionale dopo aver ascoltato nei giorni subito successivi alla notizia le diverse componenti dell'istituto. Infatti, a seguito delle relazioni presentate dalla dirigente scolastica e dai referenti del progetto, l'invio della visita ispettiva nella istituzione scolastica si è resa necessaria poiché sono state riscontrate serie incongruenze nelle diverse ricostruzioni dell'accaduto circa l'organizzazione del « ballo » e le modalità di assunzione di tale decisione.

In particolare, si segnala che l'USR del Lazio, nell'ambito dell'iniziativa triennale « Azioni innovative per la definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola » aveva finanziato il progetto di approfondimento storico dal titolo « Ricostruire la Storia: l'epoca fascista nelle nostre scuole e nei nostri quartieri », proposto dall'istituto comprensivo di « Via Micheli » in Roma, dopo che lo stesso progetto è stato positivamente valutato da un'apposita commissione.

L'Ufficio ha precisato che i contenuti e le fasi di attuazione, così come descritte e rappresentate nello stesso progetto, non hanno reso, assolutamente, ipotizzabile alcuna azione che fosse tesa ad esaltare il periodo fascista, piuttosto è apparsa apprezzabile l'attenzione rivolta all'approfondimento del contesto storico territoriale (essendo l'edificio scolastico in questione risalente a quel determinato periodo storico). L'USR ha precisato, altresì, che il progetto presentato e approvato da apposita Commissione non menzionava affatto « balli a tema » né altri eventi similari che potessero in qualche modo avere un intento « nostalgico » o « celebrativo » del periodo fascista.

Se è vero che il Ministero, in generale, esprime apprezzamento circa le iniziative scolastiche volte all'approfondimento degli eventi storici perché la scuola svolge, per sua natura, un ruolo fondamentale perché è il luogo principale della nostra società in cui si educano le nuove generazioni a conoscere ed analizzare criticamente i fatti storici e sociali, è altrettanto vero che, proprio per questo, però, non sono ipotizzabili iniziative, decisioni o scelte che creino confusione nei soggetti coinvolti in questo percorso, a cominciare dalle studentesse e dagli studenti, oltre che dalle loro famiglie.

Anche la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione all'episodio oggetto dell'interrogazione, è intervenuta invitando tutti gli organismi coinvolti nella formazione delle ragazze e dei ragazzi, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie responsabilità, ad evitare decisioni e iniziative che possano anche soltanto minimamente apparire come fuorvianti rispetto al progetto educativo e non rispettose dei valori di

convivenza civile, rifiuto di ogni discriminazione, rispetto dell'altro che sono alla base del nostro sistema scolastico e della nostra società.

Pertanto, una volta acquisiti gli esiti della visita ispettiva e completata l'istruttoria da parte dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, il MIUR assumerà le decisioni conseguenti e coerenti con il rispetto delle regole e dei comportamenti che vanno tenuti dai responsabili delle istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384)

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1º, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (atto n. 384);

udita la relazione della deputata Carocci nella seduta del 25 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1º, 7, 8 e 9 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;

uditi i soggetti ascoltati nelle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al Capo I, sia premesso il seguente:

« Capo 0I – PRINCIPI GENERALI.

Conseguentemente, vi sia inserito l'articolo 1, con la seguente rubrica: *(Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)*;

2) all'articolo 1, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità educativa, concorre al successo formativo delle alunne e degli alunni promuovendo, attraverso una didattica e una valutazione delle competenze, il miglioramento degli apprendimenti come sintesi delle competenze disciplinari, delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole « degli alunni » siano premesse le seguenti: « delle alunne e »;

3) all'articolo 1, comma 2, le parole « Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti » siano sostituite dalle seguenti: « Indicazioni nazionali e linee guida vigenti »;

4) all'articolo 1, comma 3, siano soppresse le parole: « personali, sociali e »;

5) all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali, in relazione alle conoscenze, abilità e attitudini dell'alunno anche al fine di favorirne l'orientamento per la prosecuzione degli studi »;

6) all'articolo 2, siano rinumerati correttamente i commi;

7) all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, e gli esperti di cui la scuola si avvale che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato »;

8) all'articolo 2, comma 7, le parole: « per gli alunni che se ne avvalgono, » siano sostituite dalle le seguenti: « e delle attività alternative per quelli che se ne avvalgono »;

9) all'articolo 4, comma 2, le parole « costituiscono parte integrante del » siano sostituite dalle seguenti « contribuiscono al ». Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, le parole « supportano il » siano sostituite dalle seguenti: « contribuiscono al »;

10) all'articolo 4, comma 4, sia sostituita la parola: « test » con la seguente: « prove ». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, la parola « test » sia sostituita dalla seguente: « prove »;

11) all'articolo 5, comma 3, le parole da « il superamento » fino a « delibera » siano sostituite dalle seguenti: « la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente »;

12) all'articolo 6, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169. »;

13) all'articolo 7:

a) al comma 1, primo periodo, la parola « effettuano » sia sostituita dalla seguente: « effettua »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « articolo 26, comma 2, lett. *d*) » siano sostituite dalle seguenti: « articolo 26, comma 2, lett. *b* »);

c) al comma 3, siano soppresse le parole « in modalità adattiva ». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, siano soppresse le parole « in modalità adattiva »;

d) al comma 4, le parole da « nel mese » fino a « requisito » siano sostituite dalle seguenti: « entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito »;

e) al comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. »;

14) sia soppresso l'articolo 8. Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, siano aggiunti i commi 2-*bis* e 2-ter di contenuto identico ai commi soppressi dell'articolo 8;

15) all'articolo 8 (rinumerato articolo 11, comma 2-*bis*, vedi sopra) le parole « scolastico di riferimento » siano sostituite dalle seguenti: « in cui sostengono l'esame »;

16) all'articolo 9:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica » siano sostituite dalle seguenti: « per ciascuna classe terza dai docenti del consiglio di classe »;

b) al comma 4, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: « prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, tesa ad accertarne la padronanza »;

c) dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: 5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove. »;

d) il comma 10 sia sostituito dal seguente: « Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. »

17) all'articolo 10:

a) nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, la parola « Attestazione » sia sostituita dalla seguente: « *Certificazione* »;

b) al comma 3, i capoversi siano contraddistinti da lettere;

c) al comma 3, aggiungere infine il seguente capoverso: « f) coerenza con il Piano educativo individualizzato per gli alunni disabili »;

18) all'articolo 11 siano soppressi i commi 3 e 4. Conseguentemente, dopo l'articolo 25, sia aggiunto il seguente:

« ART. 25-*bis*.

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.

2. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale, non paritaria, iscritta negli albi regionali i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, altresì, l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. »;

19) all'articolo 12:

a) al comma 1, dopo le parole « n. 104 », siano aggiunte le seguenti: « e dei criteri di cui all'articolo 314, co. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 »;

b) al comma 3, secondo periodo, la parola « può » sia sostituita dalle seguenti: « o i docenti contitolari della classe, possono » e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « ovvero l'esonero dalla prova »;

c) al comma 5, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma »;

d) al comma 6, siano soppresse le parole da « e viene » fino alla fine del comma;

e) al comma 7, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo »;

f) al comma 12, primo periodo, la parola « particolari » sia sostituita dalla seguente: « particolare ». Conseguentemente:

i) al medesimo periodo, le parole « delle famiglie » siano sostituite dalle seguenti: « della famiglia »;

ii) gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: « In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9. »;

g) al comma 13, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « di cui all'articolo 7. »;

h) al comma 14, dopo le parole « del primo ciclo » siano aggiunte le seguenti: « e nelle tabelle affisse all'albo di istituto »;

20) sia soppresso l'articolo 13. Conseguentemente, dopo l'articolo 24, sia aggiunto il seguente:

« ART. 24-*bis*.

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato svolto, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna o l'alunno, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. »;

21) all'articolo 14:

a. al comma 1, le parole da « L'esame di Stato » fino a « indirizzo di studi » siano sostituite dalle seguenti: « L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica in ciascun candidato lo sviluppo delle competenze in relazione al possesso di abilità, allo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza e ai livelli di apprendimento di conoscenze proprie di ogni indirizzo di studi »;

b. al comma 2, dopo le parole « tiene conto » siano aggiunte le seguenti: « delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, »;

c. al comma 2, le parole « curriculum individuale » siano sostituite dalle seguenti: « percorso dello studente »;

22) all'articolo 15:

a) comma 2, lettera c), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo. »;

b) al comma 4, l'acronimo IeFP sia sciolto in: « Sistema di istruzione e formazione professionale »;

23) all'articolo 16:

a) il comma 2 sia sostituito dai seguenti:

« 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se

consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

2-*ter*. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova di carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

24) all'articolo 17, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 16 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi. »;

25) all'articolo 18, comma 4:

a) al primo periodo, dopo le parole « membri interni » siano aggiunte le seguenti: « assicurando comunque la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta »;

b) al secondo periodo la parola « dal Ministero » sia sostituita dalla seguente: « con decreto del Ministro »;

c) al comma 5, le parole « scolastici e » siano sostituite dalle seguenti: « scolastici, nonché »;

26) all'articolo 19:

a) al comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 8 »;

b) al comma 2, le parole « o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica » siano sostituite dalle seguenti: « o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento »;

c) al comma 3, dopo le parole « scritto-grafica, » siano aggiunte le seguenti: « pratica, »;

d) sia soppresso il comma 6;

e) al comma 7, le parole « di cui al comma 8 » siano sostituite dalla seguenti: « di cui al comma 9 »;

f) al comma 8, siano aggiunte in fine le parole: « composta di tre membri indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

g) al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;

h) al comma 9, quarto periodo, le parole da « l'esperienza » fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « l'attività di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo »;

i) il comma 10 sia sostituito dal seguente: « Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi o un'apposita sessione straordinaria »;

27) all'articolo 20:

a) al comma 1, la parola « voto » sia sostituita dalla seguente: « punteggio ». Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo le parole « alle prove » siano aggiunte le seguenti: « e al colloquio »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « di cui all'articolo 19, comma 6 » siano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19, comma 7 »;

c) al comma 3, le parole « ai commi 2, 3 e 8 » siano sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3 e 9 »;

d) al comma 6, lettera b), siano eliminate le parole da « con voto unanime » fino alla fine;

28) all'articolo 21:

a) al comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. »;

b) all'articolo 10, comma 2, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « In una specifica sezione è riportata la certificazione dei livelli raggiunti nella prova nazionale sulla lingua inglese, di cui all'articolo 21. »;

29) all'articolo 22:

a) al comma 1, le parole da « e tenendo » fino alla fine del comma siano soppresse;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se esse abbiano valore equipollente »;

c) al comma 3, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con le modalità di valutazione in esso previste. »;

d) al comma 3, secondo periodo, le parole da « Tali prove » fino a « del » siano sostituite dalle seguenti: « Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il »;

e) il comma 4 sia sostituito dal seguente: « Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per i loro svolgimento e correzione, la commissione d'esame può avvalersi dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico »;

f) al comma 6, dopo le parole « a quelle ordinarie » siano aggiunte le seguenti: « sulla base del PEI o che non hanno partecipato agli esami »;

30) all'articolo 24:

a) nella rubrica, alla parola « Province » siano premesse le seguenti: « Regioni a Statuto speciale. »;

b) siano aggiunti i seguenti commi: 1-*bis*. Nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca avviene anche nelle prove scritte degli esami di Stato. In considerazione della situazione linguistica della Provincia autonoma, la disciplina della partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI è rimessa alla stipula di convenzioni con l'INVALSI.

1-*ter*. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena. »;

31) all'articolo 25, comma 1, le parole « e 22 » siano sostituite dalle seguenti: « e 21 »;

32) all'articolo 26:

a) al comma 1, le parole da « a decorrere » fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « il 1° settembre 2017 ». Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 5, le parole da « A decorrere » fino a « decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 »;

b) al comma 3, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente:

« *b)* articoli 1, 2, commi da 1 a 5, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; »

c) al comma 4, sia soppressa la parola: « 11 »;

d) al comma 5, sia soppressa la lettera a);

e) al comma 5, lettera *c),* dopo la parola « 8 » siano aggiunte le seguenti: « , commi 1 e da 3 a 6, » e dopo le parole « 10, comma 2 », sia aggiunta la seguente « 11, »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di prevedere modalità di valutazione dell'educazione alla cittadinanza per il primo ciclo e di cittadinanza e Costituzione nella scuola secondaria di secondo grado;

b) valuti il Governo di prevedere, in relazione al primo ciclo, eventualmente a titolo di sperimentazione, forme di valutazione sostitutive della votazione numerica in decimi, con funzione orientativa, che rappresenti differenti livelli di apprendimento, con conseguente adeguamento della disciplina dell'esame di Stato del primo ciclo e della valutazione del comportamento;

c) valuti il Governo di prevedere, all'articolo 6, che siano ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

d) valuti il Governo di prevedere all'articolo 15, comma 2, lett. *d)* che il requisito di ammissione all'esame di Stato sia una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

e) valuti il Governo di prevedere all'articolo 9, comma 2, che il Presidente della Commissione dell'esame conclusivo del primo ciclo provenga da un'istituzione scolastica diversa;

f) valuti il Governo di sopprimere la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo (« L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione ») e di cui al comma 3,

quinto capoverso (« indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado »);

g) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di inserire nello schema i coordinamenti delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, conseguenti alle modifiche ordinamentali introdotte,

h) valuti, infine, il Governo l'opportunità di inserire una valutazione aggiuntiva e specifica, ma non differenziata, per gli studenti che cambiano indirizzo nella scuola secondaria di secondo grado e rinviare a norme secondarie, da adottare, l'aggiornamento e la semplificazione di procedure e criteri per i passaggi di indirizzo.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento, disciplinando all'articolo 1, comma 180, l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107;

il decreto in esame recepisce in maniera del tutto insoddisfacente quanto previsto dalla delega conferita al Governo attraverso la legge 107/2015, c.d. « Buona Scuola », lasciando irrisolte le fondamentali questioni che l'esecutivo veniva chiamato ad affrontare, anche in considerazione delle numerose critiche provenienti da larga parte del mondo scolastico, le cui aspettative di miglioramento risulteranno del tutto disattese. Nonostante si sia più volte evidenziata la necessità di limitare le gravi conseguenze cui l'attuazione dei provvedimenti contenuti dalla riforma del sistema scolastico ha condotto, non si ravvisa l'adozione di idonei correttivi all'interno del decreto sottoposto a parere;

le disposizioni assunte dal decreto legislativo appaiono, infatti, per lo più lacunose, laddove non completamente illogiche, e per tali ragioni non possono ritenersi adeguatamente raggiunti gli obiettivi che l'esecutivo veniva chiamato ad assicurare in sede di legge delega, peggiorando ulteriormente un quadro normativo già gravemente compromesso dai provvedimenti introdotti dalla legge 107/2015;

Considerato che:

l'articolo 1, comma 181, lettera i) della legge n. 107/2015 ha previsto l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, impegnando il Governo al raggiungimento di tali obiettivi attraverso la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, nonché la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89;

con riferimento ai provvedimenti adottati dal decreto in materia di esame di Stato, la relazione tecnica allegata al testo rileva come « in varie occasioni i Presidenti di Commissione, nelle loro relazioni sullo svolgimento degli esami, e molti docenti hanno lamentato la numerosità delle prove, anche rispetto all'esame di Stato del secondo ciclo, alla modalità fortemente deterministica di attribuzione del voto, alla presenza della prova nazionale INVALSI valutata con criteri non definiti dalla commissione d'esame », sollevando inconfutabilmente la necessità di slegare definitivamente dalla prova finale il sistema INVALSI, il quale, con tutta evidenza, non ha determinato alcun beneficio per la corretta valutazione degli studenti in sede di prova finale;

il decreto, anziché sopprimere definitivamente la prova nazionale INVALSI, eliminandola da quelle attualmente previste per la prova finale, determina comunque il suo svolgimento nel corso dell'anno scolastico, stabilendo per tale prova il requisito di essenzialità ai fini dell'accesso all'esame, così come disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, il quale dispone espressamente che « le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione », rendendo così manifesta tutta l'irragionevolezza delle modifiche apportate alle nuove disposizioni in materia di esame di Stato, nonché il fallimento degli obiettivi preposti;

altrettanto rilevante risulta l'incongruenza evidenziata dalla relazione tecnica, laddove stabilisce come « per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni in inglese va evidenziato che una prova standardizzata del ciclo primaria (V primaria) presenta diversi ordini di difficoltà che devono essere attentamente valutati », e che « l'insegnamento dell'Inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato tra le diverse scuole e quindi risulta tecnicamente molto difficile stabilire il livello di difficoltà al quale attestare la prova », per la stessa relazione non risulta pertanto possibile, almeno nel medio periodo « pensare a una prova standardizzata somministrata tramite computer (pova CBT). La forte eterogeneità delle dotazioni informatiche e delle competenze digitali di base presenti nelle scuole primarie rendendo ancora impossibile realizzare una prova CBT su base censuaria », evidenziando l'illogicità della norma presente all'articolo 4, comma 4, del decreto, laddove questa prevede un test di posizionamento per la rilevazione di inglese ad opera di INVALSI, sulle abilità di comprensione e uso della lingua;

inaccettabile risulta, inoltre, la disposizione prevista dall'articolo 21, comma 5, con la quale si stabilisce, di fatto, che gli effetti prodotti dalla prova possano ripercuotersi sulle possibilità di accesso ai percorsi accademici, in considerazione della facoltà concessa alle Università di tenere a riferimento i livelli di competenza conseguiti dagli studenti durante le prove predisposte dall'INVALSI, autorizzando, con tutta evidenza, l'introduzione di nuovi limiti all'accesso ai corsi di laurea;

Ritenuto che:

nessuna modifica risulta effettuata in materia di valutazione scolastica, la quale continuerà ad effettuarsi « con votazioni in decimi, per ciascuna delle discipline di studio previste », e per tutti gli ordini di scuola; Si sarebbe auspicato, così come gli intenti politici lasciavano prospettare sul tema prima dell'emanazione dello schema di decreto, una modifica a tale sistema, soprattutto per la scuola del primo ciclo, all'interno della quale questa appare ingiustificata in considerazione dell'uso parziale e limitato ad opera degli insegnanti, e della finalità proattiva e non esclusivamente sommativa, dell'attività di valutazione all'interno del processo formativo;

analoga contrarietà si esprime in riferimento alle disposizioni di cui articolo 9, comma 2, laddove la figura del Presidente non dovrà essere ricoperta da un membro esterno all'istituto, condizione

che avrebbe senz'altro garantito un maggior controllo durante lo svolgimento dell'esame. Allo stesso articolo eccessivamente equivoca risulta la disposizione introdotta in relazione all'esito dell'esame per i candidati privatisti, la quale prevede che si « tenga conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio », mostrando evidenti caratteri di ambiguità e genericità;

in materia di attestazione delle competenze, la cui denominazione deve necessariamente essere uniformata all'interno del testo attraverso la soppressione della dicitura certificazione a vantaggio dell'esclusivo utilizzo del termine « attestazione », non si comprendono le ragioni per cui l'istituzione scolastica debba attestare « lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi », esclusivamente al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, ritenendosi utile, piuttosto, una sua previsione al termine di ogni anno scolastico;

all'articolo 18, laddove si autorizzano i candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, ai quali è concessa la possibilità di sostenere gli esami in scuole paritarie « purché queste non dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi », si ritiene, piuttosto, necessario prevedere per tali studenti la possibilità di sostenere le prove d'esame esclusivamente all'interno di scuole statali, eliminando del tutto le possibili ambiguità derivanti dall'attuale formulazione;

in riferimento a quanto determinato dall'articolo 12 del decreto, il quale disciplina le modalità di ammissione e di esecuzione dell'esame di Stato per gli studenti con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione, certamente non condivisibile appare la disposizione di cui al comma 7, laddove prevede che agli alunni con disabilità sia data la possibilità di sostenere prove non equipollenti a quelle ordinarie, dal momento che a questi soggetti « verrebbe comunque rilasciato l'attestato di credito formativo », titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria. Tale norma andrebbe, pertanto, soppressa;

si sarebbe auspicata, infine, l'introduzione di nuove norme in materia di registri elettronici, prevedendo, già a partire dal prossimo anno scolastico, la loro dotazione in capo ad ogni istituto, garantendo allo stesso tempo l'accesso ai docenti con adeguati strumenti informatici all'interno di ogni ambiente scolastico adibito alle attività didattiche, sollecitando la rapida applicazione delle nuove disposizioni attraverso la negativa valutazione degli istituti eventualmente non allineati. Necessario, ai fini di un corretto utilizzo degli strumenti, il divieto di compilazione dei registri elettronici al di fuori degli accessi informatici predisposti nelle istituzioni scolastiche di appartenenza –:

esprime

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

La VII Commissione,

esaminato l'atto n. 384, premesso che:

lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;

Una materia simile avrebbe dovuto garantire un'ampia e plurale consultazione tra i soggetti che compongono il mondo della scuola: il Governo ha invece evitato, ancora una volta, un reale confronto con il comparto, emanando, tra l'altro, i decreti attuativi il giorno stesso della loro scadenza, circostanza, quest'ultima, che ha fatto registrare da più parti seri dubbi circa la legittimità di tale tempistica;

Una prima osservazione sorge circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, laddove si afferma che la valutazione « documenta lo sviluppo dell'identità personale » degli alunni. Non appare, infatti, opportuno legare una definizione così ampia concernente la personalità dello studente alla sola valutazione scolastica, in particolar modo qualora la si imposti con le modalità di cui al presente decreto;

Numerose sono le criticità riscontrabili nel testo: in primo luogo si stigmatizza la scelta, *ex* articolo 2, comma 1, di non procedere al superamento della votazione numerica su scala decimale nell'ambito del primo ciclo di studi. In questo modo risulta evidente la scarsa attenzione verso quello che dovrebbe essere il ruolo principale della valutazione, ossia il suo valore formativo;

Più adeguata sarebbe risultata una impostazione più completa, in grado di porre in evidenza lo sviluppo delle competenze e della personalità dell'alunno, e di chiarire, al contempo, gli interventi e le strategie proposti dalla scuola nella pratica didattica. In senso opposto si muove invece quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, ove si enuncia, in modo asettico, come la valutazione sia effettuata « dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa », previsione che, tra l'altro, sembra voler superare quanto invece positivamente previsto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, laddove ove si prevede che « Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali », responsabilizzando in tal modo il lavoro dei docenti;

Un secondo elemento da stigmatizzare è rinvenibile all'articolo 3, ove permane la previsione di una possibile bocciatura per la scuola primaria, anche se configurata di carattere eccezionale: una disposizione che andrebbe censurata in via definitiva, trattandosi di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni;

Sempre per ciò che concerne il primo ciclo, se da un lato risulta apprezzabile che le prove INVALSI programmate al termine dello stesso non siano più svolte

nell'ambito delle prove d'esame finali, appare inaccettabile che esse vengano configurate come obbligatorie per l'ammissione agli esami (*ex* articolo 7, comma 4 e articolo 8, comma 2, per i candidati privatisti);

Le prove INVALSI sono infatti pensate per offrire informazioni circa l'andamento del sistema di istruzione e supportare i percorsi di autovalutazione delle scuole e non per valutare nello specifico il singolo allievo o studente: il rischio di un utilizzo improprio è quello di un appiattimento generale verso un modello di istruzione meccanico e nozionistico;

In tal senso andrebbe corretta anche la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 (e, parallelamente, quella di cui all'articolo 21, comma 4) ove si prevede che le azioni relative all'INVALSI costituiscano « attività ordinarie » di istituto, disponendo invece che esse risultino come « integrative » e da svolgere a campione;

Assolutamente da censurare, altresì, la previsione di cui all'articolo 10, comma 3, ove si prevede che l'attestazione delle competenze del primo ciclo (rilasciata poco comprensibilmente anche al termine della scuola primaria) riporti l'indicazione dell'esito delle prove INVALSI;

per ciò che attiene la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, è necessario garantire, per il primo ciclo, che l'alunno abbia diritto alla promozione e al diploma qualora raggiunga gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato, anche se con prove differenziate: va dunque soppresso il requisito dell'equipollenza di cui all'articolo 12, comma 5;

Ancora più stigmatizzabili le previsioni concernenti l'esame di stato nel secondo ciclo di istruzione, soprattutto a causa all'eccessivo peso dato alle prove INVALSI e all'alternanza scuola-lavoro. Per quanto concerne le prime, viene riproposta l'obbligatorietà delle prove INVALSI (articolo 15, comma 2, lettera b). Ancora più grave, in tal senso, quanto previsto dagli articoli 21, comma 3, e 23, ove si dispone che l'esito di tali prove, sostenute nell'ultimo anno, sia riportato in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione;

Sulla, inaccettabile, falsariga di tale disposizione è la norma di cui al comma 5 dell'articolo 21, che dispone come le Università possano tenere a riferimento « per l'accesso ai percorsi accademici » i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove INVALSI;

Ulteriori criticità sono riscontrabili nell'eliminazione, all'articolo 19, della terza prova e della tesina, o mappa concettuale, cioè degli elementi che attualmente rappresentano la multidisciplinarietà dell'esame di stato: una previsione ancora più grave in rapporto a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 15, che fa assurgere l'alternanza scuola lavoro a vera e propria materia oggetto del colloquio orale degli studenti;

sostituire la Tesina con la relazione sull'esperienza di alternanza impedisce allo studente di esprimere la propria personalità ed i propri interessi nell'ambito della valutazione finale, che risulterebbe in questo caso legata ad una concezione produttivistica della scuola poco in linea con la sua funzione: tutto ciò anche alla luce delle recenti indagini e denunce sull'alternanza scuola-lavoro, circa la sua metamorfosi in forme di sfruttamento e la scelta di *partners* inadeguati (come per il caso McDonald's, tra le aziende che utilizzano maggiormente i *voucher*);

per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI CENTEMERO E PALMIERI

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenza del primo ciclo ed esami di Stato;

considerato che:

lo schema di decreto prevede per l'esame di Stato una riduzione del numero delle prove da sostenere, di cui la prima in italiano, la seconda stabilita sulla base dell'indirizzo di studio e la terza orale volta ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale dello studente, e non contempla nessuna prova relativa alla valutazione delle conoscenze e delle competenze linguistiche di studentesse e studenti nonostante la conoscenza della lingua inglese sia ormai imprescindibile nel mercato del lavoro;

è introdotta, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, l'obbligatorietà della partecipazione alle prove Invalsi volta a verificare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente in italiano, matematica e inglese prevedendo che le prove in oggetto saranno somministrate agli studenti dell'ultimo anno nel corso dell'anno scolastico e non come prova d'esame escludendo che l'andamento delle prove possa essere considerata ai fini del voto finale, nonostante il fatto che « la rilevazione serve a migliorare l'efficacia della scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e a far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese ». I test infatti non servono per dare un giudizio sull'operato del docente, né per punire o fare classifiche tra scuole, ma per consentire agli istituti di riflettere sul proprio operato e migliorarsi;

per quanto riguarda i risultati conseguiti con le prove Invalsi il decreto stabilisce che le università possano tener conto dei livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove ai fini dell'accesso ai percorsi accademici indebolendo di fatto la consistenza del valore legale del titolo di studio;

è prevista l'obbligatorietà della frequenza delle attività di scuola-lavoro senza effettuare un monitoraggio a livello nazionale di come sia applicata su tutto il territorio nazionale la normativa relativa all'alternanza e senza considerare le numerose problematiche che in alcune zone del Paese si riscontrano in merito all'applicabilità e al rispetto di quanto previsto in materia;

per quanto riguarda la votazione media necessaria il decreto prevede che l'ammissione all'esame di Stato avvenga con votazione non inferiore ai sei decimi, compreso il voto di comportamento, calcolata come media dei voti su tutte le materie, indebolendo di fatto il principio del riconoscimento del merito, depotenziando il valore formativo delle singole discipline e in particolar modo degli insegnamenti fondamentali;

la previsione nel testo proposto di un aumento del punteggio del credito scolastico fino a 40 punti su 100 implica

la contrazione del peso della valutazione derivante dalle scelte della commissione;

per quanto riguarda gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento il testo in esame, nella parte in cui prevede che agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie viene rilasciato un attestato di credito formativo, cancella la possibilità per gli alunni con specifiche disabilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate. La normativa attualmente in vigore infatti permette agli alunni con disabilità di ottenere la licenza con prove differenziate sia dal punto di vista metodologico che didattico;

ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:

all'articolo 19 siano apportate le seguenti modifiche:

a) riformulare il comma 2 nei termini seguenti: « la prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato consentendo la libera espressione della personale creatività »;

b) riformulare il comma 3 nei termini seguenti: « la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte. Nei casi previsti dalla normativa vigente la seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi. La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente dello specifico indirizzo »;

c) al comma 7, sostituire le parole « le discipline oggetto della seconda prova » con le seguenti: « la disciplina e le discipline oggetto della seconda prova »;

d) al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere le parole « Viene inoltre verificata la competenza linguistica di straniera »;

e) al comma 9, infine, sia aggiunto il seguente periodo: « per i candidati che, da esterni, abbiano conseguito l'idoneità alle classi quanta e quinta negli anni precedenti all'esame di stato il monte ore di alternanza scuola-lavoro è considerato in relazione alle ore effettivamente svolte presso l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione presso la quale si siano iscritti »;

f) all'articolo 15 comma 2, lettera D) dopo la parola « votazione », sia soppressa la parola « media »;

Sia reintrodotto il portfolio delle studentesse e degli studenti come previsto dalla legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti attuativi;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1°, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (atto n. 382);

udita la relazione del deputato Crimì nella seduta del 25 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1°, 7, 8 e 9 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;

uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali alle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, i commi 1, 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative. »;

2) al comma 4, dopo le parole « si provvede » siano aggiunte le seguenti: « con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, »;

3) all'articolo 2:

a) al comma 1, dopo la parola « storico » siano aggiunte le seguenti: « filosofico, archeologico, »;

b) al comma 2, le parole « La progettualità delle istituzioni scolastiche,

espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante » siano sostituite dalle seguenti: « percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati »;

4) all'articolo 3, al comma 1, sostituire le lettere *da a)* a d), con le seguenti:

« a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia. »;

5) all'articolo 4:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti. »;

b) al comma 2, le parole « Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati, » siano sostituite dalle seguenti: « Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, »;

6) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« *Articolo 5*

(Piano delle Arti)

1. Il « Piano delle Arti » è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:

a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel

secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei « temi della creatività »;

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del *Made in Italy*;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico – critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) incentivazione di tirocini e *stage* artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talento attraverso agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, spettacoli teatrali e coreutici;

i) progettualità e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

2. Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure. »;

7) All'articolo 6:

a) la rubrica sia sostituita dalla seguente: « Collaborazione con l'INDIRE »;

b) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività: »;

c) al comma 1, il n. 3), sia sostituito dal seguente: « 3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli a orientamento artistico e performativo; »

d) al comma 1, il n. 5), sia sostituito dal seguente: « 5) diffusione delle più efficaci pratiche didattiche al fine del conseguimento, da parte degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività. »;

8) all'articolo 7:

a) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 » siano soppresse;

b) al comma 1, lettera *b*) la parola « le » sia sostituita dalla seguente: « delle »;

c) al comma 1, lettera *f*) le parole « *Made in Italy* » siano sostituite dalle seguenti: « italiane di qualità »;

9) all'articolo 8, al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107. »;

10) all'articolo 9:

a) al comma 1, le parole da « attraverso l'impiego » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto »;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. »;

11) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole da « ed extracurriculare » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « e attraverso pratiche laboratoriali trasversali alle discipline. »;

b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4. »;

c) al comma 3, dopo le parole « facenti parte » siano aggiunte le seguenti: « dell'organico dell'autonomia e »;

12) all'articolo 11:

a) al comma 1, le parole da « e che hanno » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « , possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. »;

b) al comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « 4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo: »;

c) al comma 4, lettera *d*), dopo le parole « dell'attività » siano aggiunte le seguenti: « espletate dalle istituzioni scolastiche, »;

13) l'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

« *Articolo 12*

(Scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale)

« 1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

b) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale. »;

14) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

« *Articolo 13*

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte, della musica, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare spettacoli musicali e teatrali e per favorire la libera espressione creativa artistica.

3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.

4. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3. »;

15) all'articolo 14:

a) alla rubrica siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e artistici »;

b) il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. »;

c) dopo il comma 2 siano aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-*ter*. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione. »;

16) all'articolo 15:

a) al comma 1 le parole da: « dalle scuole secondarie » fino alla fine del comma siano soppresse;

b) al comma 2, le parole da « validi » fino alla parola « repertorio » siano soppresse;

c) i commi 3, 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti:

« 3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2,

comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curricolo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi di diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d*) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi o a domanda all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri. »

d) il comma 7 sia soppresso;

17) All'articolo 17, al comma 2, le parole da « Fondo » fino alle parole « creatività » siano sostituite dalle seguenti: « Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica musicale e della creatività »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) all'articolo 2, di aggiungere in fine il seguente comma: « 3. Per le finalità di cui all'articolo 1 nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (oppure « con lingua di insegnamento slovena ») le attività e gli interventi previsti dal presento decreto vengono svolte tenendo conto delle specificità e delle esigenze particolari di tali scuole ed in particolare riguardo ai seguenti aspetti: l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, che fanno parte del coordinamento per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti; le diverse misure contenute nel « Piano delle Arti »; la formazione dei docenti. »;

b) all'articolo 14, di sopprimere il comma 2 o di riformularlo nel senso di prevedere un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;

c) all'articolo 14, di sopprimere il comma 3;

d) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: « l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, » di aggiungere le parole: « e la Conferenza dei direttori di Conservatorio »;

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 di aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 »;

f) all'articolo 17, comma 3, di sostituire le parole « il 5 per cento » con le seguenti: « almeno il 5 per cento ».

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività;

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei princìpi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *h)*, e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. « Buona Scuola ») – prevede la promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;

lo Schema di decreto pone lodevolmente l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall'infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al « bello » e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell'arte) soprattutto italiano nell'intento di formare futuri adulti responsabili;

Considerato che:

lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall'altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della « Buona Scuola », di cui è diretta emanazione;

non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al DDL 2287-*bis*, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l'insegnamento delle arti e l'educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un'efficacia pari a zero;

nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, si evince che l'oggetto dell'intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un'armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che emerge chiaramente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l'emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a trasmettere negli alunni e negli studenti quella intelligenza della sensibilità che l'arte, in tutte le sue forme, veicola nel mentre richiede;

più ancora che nel caso degli altri Schemi di decreto, si rileva l'impossibilità di un'attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provve-

dimento in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:

con riferimento all'articolo 4, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti degli enti privati che potranno partecipare ai progetti;

con riferimento all'articolo 5, un DPCM per definire cosa debba intendersi per « piano delle arti » e potenziamento delle discipline artistiche;

con riferimento all'articolo 9, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;

con riferimento all'articolo 11, un Decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;

con riferimento all'articolo 15, in ordine all'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un Decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l'accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;

le uniche norme concrete riguardano l'insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo principi teorici e direttive;

stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;

lo Schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle Scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai cosiddetti e previsti « Politecnici delle arti »; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;

Considerato inoltre che:

il liceo musicale coreutico, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

con riferimento all'articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un'analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull'assorbimento del personale precario e sull'assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall'anno scolastico 2017-2018;

non si provvede all'inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad es. viola, organo, nasso ecc.) nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera *a),* del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d'insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora);

con riferimento all'articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di « non più di tre cattedre dello stesso strumento », nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l'opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o « famiglie di strumenti » su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.

Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica vòlta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;

Valutato infine che:

si registra una palese e irragionevole carenza di risorse, in proporzione alle intenzioni dichiarate,

esprime

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

La VII Commissione,

esaminato l'atto n. 382, premesso che:

Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega di cui ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola e si inserisce in un contesto fortemente caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, e su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;

Il medesimo atto n. 382 afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, provvedendo ad inserire, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività;

Nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;

Viene altresì disposto che attraverso l'INVALSI il MIUR definisca un indicatore per la valutazione dei processi;

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

dallo schema di decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;

viene previsto all'articolo 17 che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti di potenziamento dell'offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull'obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad

inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;

Risulta opportuno che l'introduzione dei Temi della creatività di cui all'articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i *curricola* ed i Piani triennali dell'offerta formativa;

Il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera *a*) alla lettera *s*). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell'organico dell'autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;

Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l'attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell'organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;

Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell'organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell'organico dell'istituzione scolastica;

Le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali « discipline » di cui il Decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l'introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;

L'obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all'interno del decreto, così come l'obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge n. 107 del 2015;

Sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un'efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un'adeguata educazione musicale;

Il decreto demanda l'attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale n. 201 del 1999) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;

Le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l'attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;

per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
Variazione nella composizione della Commissione 126
Sui lavori della Commissione 126
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, C. 3480 Borghi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 127
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) 148
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 152
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-10776 Covello: Stato di attuazione dei progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della S.S. 55106 Jonica 146
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 162
5-10779 Pastorelli: Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e completamento della S.S. 4 Salaria 146
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 168
5-10778 Pellegrino: Realizzazione del II Lotto della tangenziale Sud di Udine 146
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 171
5-10777 Mannino: Regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 147
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 172
5-10780 Vella: Conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto .. 147
5-10781 Sottanelli: Interventi urgenti di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale 147
ERRATA CORRIGE 147

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che la deputata Stefania COVELLO cessa di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Angelo CERA (Misto-UDC) segnala ai colleghi il grave atto di intimidazione di

cui è stato vittima il presidente della Comunità del Parco Nazionale del Gargano, Francesco Tavaglione, nei pressi della cui abitazione è stato fatto esplodere un ordigno artigianale nella giornata di ieri. Esprimendo la propria solidarietà nei confronti della vittima, coglie l'occasione per evidenziare come la corretta ed efficiente gestione del Parco del Gargano possa intralciare le attività della malavita, purtroppo presente nella zona.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, C. 3480 Borghi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'onorevole Borghesi ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord; l'onorevole Valiante, ha sottoscritto le proposte emendative Capozzolo 5.6, Fiorio 5.18, Tino Iannuzzi 5.33 e Fiorio 5.01; l'onorevole Florian Kronbichler ha sottoscritto gli emendamenti a prima firma Zaratti e Pellegrino; l'onorevole Castiello ha sottoscritto tutti gli emendamenti a firma dell'onorevole Laffranco.

Comunica poi che il relatore ha ritirato il proprio emendamento 11.16; l'onorevole Salvatore Matarrese ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma; l'onorevole Braga ha ritirato l'emendamento 26.3; l'onorevole Cristian Iannuzzi ha ritirato l'emendamento 5.21

Comunica altresì che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 5.125 e 8.96 del relatore depositati nella seduta di ieri *(vedi allegato 1)*. Avverte infine che il relatore ha depositato l'emendamento 28.5 *(vedi allegato 1)*, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ai fini di un corretto svolgimento dei lavori, chiede che i termini per la presentazione di subemendamenti ad eventuali ulteriori emendamenti del relatore siano congrui.

Ermete REALACCI, *presidente*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole De Rosa, che dichiara condivisibile, segnala comunque come le ultime proposte emendative presentate non abbiano un profondo valore innovativo.

Propone quindi di esaminare inizialmente gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, iniziando da quelli riferiti all'articolo 3.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti Duranti 3.2 e Zaratti 3.1.

La sottosegretaria Silvia VELO si rimette alla Commissione.

Filiberto ZARATTI (MDP), in considerazione del fatto che la rappresentante del Governo si sia rimessa alla volontà della Commissione, si appella al relatore e alla maggioranza affinché votino a favore dell'emendamento Duranti 3.2, che vieta la localizzazione delle aree addestrative e dei poligoni nell'area dei parchi nazionali e regionali o in altre aree sottoposte a tutela ambientale.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) invita i colleghi ad approvare almeno uno degli emendamenti Duranti 3.2 e Zaratti 3.1, valutando poi un eventuale parere contrario della Commissione Difesa sul testo del provvedimento così emendato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, segnala la delicatezza e la complessità della questione sulla quale è stato difficilmente raggiunto un compromesso nel corso dell'esame presso il Senato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sottoscrivendo l'emendamento Zaratti 3.1, invita all'approvazione di almeno uno dei due emendamenti in discussione, anche considerando che la rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare non ha posto alcun veto sui medesimi, ritenendo che dovrebbe essere il rappresentante del Ministero della difesa a dichiarare la contrarietà. La Commissione Ambiente infatti, consapevole dell'inquinamento causato dai poligoni, non può respingere questi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Duranti 3.2 e Zaratti 3.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, annuncia che il relatore ha presentato l'emendamento 5.73 *(vedi allegato* 1) che recepisce indicazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e fa salve alcune previsioni del cosiddetto « codice Urbani ». Avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, propone una riformulazione degli identici emendamenti Giovanna Sanna 4.62 e Pellegrino 4.33 con la quale le parole « una corretta parità » sono sostituite dalle parole « la rappresentanza ».

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere favorevole sulla riformulazione, proposta dal relatore, degli identici emendamenti Giovanna Sanna 4.62 e Pellegrino 4.33.

Giovanna SANNA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.62.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.33.

La Commissione approva gli identici emendamenti Giovanna Sanna 4.62 *(nuova formulazione)* e Pellegrino 4.33 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2).*

Mirko BUSTO (M5S) riferisce che il coordinamento delle associazioni ambientaliste ha chiesto di sospendere la discussione del provvedimento, evidenziando di non essere riuscito a interloquire adeguatamente con il relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che le interlocuzioni con il coordinamento delle associazioni ambientaliste sono state già ampiamente svolte nelle precedenti fasi dell'esame del provvedimento. Eventuali ulteriori interventi potranno avvenire con riferimento al testo che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole: sull'emendamento Mazzoli 5.114, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*, segnalando che la sua eventuale approvazione comporterebbe la preclusione dell'emendamento De Menech 5.71; sull'emendamento Tino Iannuzzi 5.101, segnalando che diversi gruppi hanno presentato emendamenti che prevedono il divieto di attività di coltivazione di idrocarburi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue; sugli identici emendamenti Terzoni 5.85, Giovanna Sanna 5.79 e Pellegrino 5.56; sull'emendamento Castiello 5.105, a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.73. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ginoble 5.100, sull'emendamento Terzoni 5.98, sugli identici emendamenti Terzoni 5.89 e Pellegrino 5.66, nonché sugli identici emendamenti Terzoni 5.90 e Zaratti 5.67. Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Castiello 0.5.125.1, raccomandando quindi l'approvazione del suo emendamento 5.125. Invita pertanto al ritiro di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 5, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con il parere formulato dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Piso 5.119 e Abrignani 5.118: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castiello 5.102 e Zaratti 5.54.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Baradello 5.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.114, avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 5.114 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2),* risultando così precluso l'emendamento De Menech 5.71.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.51, Pellegrino 5.52 e 5.53.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Capozzolo 5.3, nonché degli identici emendamenti Piso 5.120 e Abrignani 5.115: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Castiello 5.103 e Laffranco 5.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in considerazione del parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento Tino Iannuzzi 5.101, ritira l'emendamento Terzoni 5.84, del quale è cofirmatario, riguardante la medesima materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 5.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Tino Iannuzzi 5.101

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Tino Iannuzzi 5.101.

La Commissione approva l'emendamento Tino Iannuzzi 5.101 *(vedi allegato 2)* e respinge l'emendamento Castiello 5.104.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti De Menech 5.68, Capozzolo 5.6 e De Mita 5.7: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Laffranco 5.8.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 5.10: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Laffranco 5.9, gli identici emendamenti Busto 5.92, Segoni 5.11, Brignone 5.12 e Pellegrino 5.55, nonché gli emendamenti Cristian Iannuzzi 5.13 e Laffranco 5.14. La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Terzoni 5.85, Giovanna Sanna 5.79 e Pellegrino 5.56 *(vedi allegato 2)*.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.105 a sua prima firma avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Castiello 5.105 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*. Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Castiello 5.106 e 5.107, l'emendamento Zaratti 5.57 e l'emendamento Terzoni 5.86.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Menech 5.70: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte poi che, in attesa della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Relatore 5.73, gli emendamenti Terrosi 5.15,

Zaccagnini 5.16, Zaratti 5.58, gli identici emendamenti Piso 5.121 e Abrignani 5.116, e gli emendamenti Segoni 5.17 e Fiorio 5.18 devono intendersi momentaneamente accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 5.108.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Terrosi 5.19: s'intende che vi abbia rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.123.

Mirko BUSTO (M5S) chiede il motivo del parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 5.94.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ritiene inappropriato imporre per legge il contenuto del regolamento del Parco.

Silvia BENEDETTI (M5S) osserva che il divieto di caccia e pesca nelle aree contigue ai parchi naturali è necessario in quanto gli animali sono liberi di spostarsi al di fuori dei confini dei parchi stessi.

Ermete REALACCI, *presidente*, evidenzia inoltre che gli identici emendamenti Busto 5.94 e Segoni 5.20 intervengono parzialmente su aspetti già recepiti con l'approvazione dell'emendamento Tino Iannuzzi 5.101.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Busto 5.94 e Segoni 5.20, nonché l'emendamento Cristian Iannuzzi 5.21.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), sottolineando la rapidità con la quale la Commissione sta procedendo all'esame delle proposte emendative, chiede che si possano affrontare le questioni controverse con maggiore calma e possibilità di dibattito.

Silvia BENEDETTI (M5S), concordando con la collega Pellegrino, segnala che anche le associazioni ambientaliste chiedono che le questioni siano discusse in maniera più ampia.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la Commissione abbia avuto modo di esaminare a fondo il provvedimento, ricordando anche il ciclo di audizioni svolto.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 5.82, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Laffranco 5.22.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 5.83, del quale è cofirmatario.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.80.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.23.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti De Menech 5.50 e Vella 5.25: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 5.109.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Laffranco 5.26 e Vella 5.30: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pellegrino 5.60, gli identici emendamenti Brignone 5.27 e Segoni 5.29, nonché gli identici emendamenti Segoni 5.28 e Busto 5.93. Respinge, altresì, gli emendamenti Terzoni 5.99, Segoni 5.31, Zaratti 5.61 e Segoni 5.32.

Tino IANNUZZI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 5.33.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede alla Presidenza di disporre l'attivazione del circuito chiuso ai fini della pubblicità dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Mirko BUSTO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Terzoni 5.87 e dichiara di non comprendere le ragioni a fondamento del parere negativo espresso dal relatore.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in esame ricordando di aver formulato un parere favorevole sull'emendamento Ginoble 5.100 avente contenuto analogo.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) chiede al relatore una riformulazione dell'emendamento a prima firma Zaratti 5.59.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, pur dichiarandosi disponibile ad una riformulazione, ritiene che si debba preliminarmente comprendere che in tal caso, dovendosi procedere ad una sospensione, si rischierebbe di non concludere l'esame del provvedimento entro la serata di oggi, come concordato tra i gruppi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'andamento dei lavori della Commissione, dichiara la massima disponibilità del suo gruppo a procedere celermente senza però rinunciare a discutere nel merito le singole questioni.

Mirko BUSTO (M5S) ritira l'emendamento Terzoni 5.87, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.59.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 5.34: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Ginoble 5.100 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castiello 5.110 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento Ginoble 5.100.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede al relatore le ragioni a fondamento del parere contrario dell'emendamento Pellegrino 5.62.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'analogo emendamento Terzoni 5.98.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 5.64 e 5.62; approva l'emendamento Terzoni 5.98 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Piso 5.122 e Abrignani 5.117, Vella 5.35, De Menech 5.69, Zaccagnini 5.36: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Plangger 5.124.

Giovanna SANNA (PD) dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua prima firma 5.81.

Alessandro MAZZOLI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 5.113.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vella 5.37: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 5.65; approva gli identici emendamenti Terzoni 5.89 e Pellegrino

5.66, nonché gli identici emendamenti Terzoni 5.90 e Zaratti 5.67 *(vedi allegato 2)*. Respinge altresì gli emendamenti Zaratti 5.63, 5.72.

Giovanna SANNA (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Castiello 05.125.1.

La Commissione approva il subemendamento Castiello 05.125.1 *(vedi allegato 2)* e respinge il subemendamento 05.125.2; approva poi l'emendamento 5.125 del relatore *(vedi allegato 2)*. Respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Zaratti 5.74 e gli identici emendamenti Segoni 5.39 e Pellegrino 5.73.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vella 5.40: si intende che vi abbia rinunciato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Terrosi 5.41.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Castiello 5.111, Terrosi 5.41, Brignone 5.42, nonché gli identici emendamenti Busto 5.95, Pellegrino 5.75 e Segoni 5.44.

Tino IANNUZZI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.43.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 5.45, gli identici emendamenti Terzoni 5.97 e Segoni 5.46, nonché l'emendamento Terzoni 5.91 e gli identici emendamenti Busto 5.96 e Segoni 5.47. Respinge altresì gli emendamenti Pellegrino 5.78, Cristian Iannuzzi 5.48, nonché gli identici emendamenti Pellegrino 5.77 e Segoni 5.49. Respinge infine gli identici emendamenti Zaratti 5.76 e Terzoni 5.88, l'emendamento Castiello 5.112.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Fiorio 5.01: s'intende vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento Plangger 6.20 a condizione che sia riformulato nei termini riportato in allegato *(vedi allegato 2)*.

La sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Laffranco 6.1 e Castiello 6.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Terzoni 6.10 e Morassut 6.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Piso 6.15 e Abrignani 6.14, nonché Castiello 6.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che gli emendamenti Schullian 6.9 e 6.8 e Plangger 6.17 devono intendersi ritirati. Constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vella 6.4 e Castiello 6.13, nonché dell'emendamento De Menech 6.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua prima firma 6.19 e 6.16.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorelli 6.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 6.7.

Filiberto ZARATTI (MDP) chiede chiarimenti sulla riformulazione proposta dell'emendamento Plangger 6.20, in partico-

lare sulla tempistica del rilascio del titolo abilitativo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, segnala che la riformulazione proposta rappresenta una norma di semplificazione del procedimento di rilascio dei titoli abitativi e che gli interventi edilizi nell'area dell'Ente Parco si intendono autorizzati solo qualora vi sia una assoluta corrispondenza tra quanto previsto dal piano urbanistico dall'Ente Parco e da quanto previsto dagli strumenti urbanistici del comune competente. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare la versione originaria dell'emendamento in esame.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) chiede alcuni chiarimenti circa le zone dell'Ente Parco nelle quali è prevista l'applicazione della nuova procedura.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti circa gli strumenti urbanistici dell'Ente Parco e si domanda se non sia opportuno esplicitare nella norma che il parere di tale organismo sia di natura vincolante; ritiene altresì opportuno valutare l'opportunità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al parere favorevole dell'Ente Parco.

Filiberto ZARATTI (MDP) sottolinea come l'emendamento in questione serva esclusivamente a far risparmiare trenta giorni eliminando di fatto il nullaosta preventivo dell'Ente Parco. Ritiene quindi preferibile lasciare tale disciplina invariata.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottolinea come l'emendamento in questione preveda una semplificazione importante del procedimento autorizzativo per gli interventi edilizi nell'area del Parco, evitando altresì duplicazioni fra le competenze dell'Ente Parco e quelle del comune competente.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottolinea come la norma in discussione si applicherà a tutto il territorio nazionale.

Claudia MANNINO (M5S), nel comprendere le finalità dell'emendamento del collega Plangger e della riformulazione proposta dal relatore, ritiene opportuno approfondire l'ipotesi nella quale ad essere competenti territorialmente siano due o tre comuni diversi.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Plangger 6.20 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Plangger 6.18 e 6.21 devono ritenersi assorbiti dalla precedente votazione dell'emendamento Plangger 6.20.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

La sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Castiello 7.8, Venittelli 7.5, Morassut 7.6 e degli identici emendamenti Zaccagnini 7.2, Laffranco 7.3, Abrignani 7.10 e Piso 7.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che gli emendamenti Schullian 7.7 e 7.11 e gli identici emendamenti Carrescia 7.4 e Schullian 7.12 devono intendersi ritirati.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara di sottoscrivere e di ritirare l'emendamento Pastorelli 7.1.

La Commissione respinge l'emendamento Terzoni 7.9.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole

sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.8.96.7 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.96, segnalando che la sua eventuale approvazione comporterebbe la preclusione della votazione degli emendamenti Bargero 8.3, Carrescia 8.4, degli identici emendamenti Terzoni 8.71 e Zaratti 8.51, dell'emendamento Bargero 8.5, degli identici emendamenti Bargero 8.6, Castiello 8.76 e Carrescia 8.7, degli emendamenti Carrescia 8.8, Castiello 8.74, Segoni 8.1, Carrescia 8.9, degli identici emendamenti Vella 8.10 e Castiello 8.77, degli emendamenti Zaccagnini 8.11, Castiello 8.78, Bargero 8.12, Carrescia 8.13 e 8.14, degli identici emendamenti Carrescia 8.15 e Castiello 8.79, degli emendamenti Stella Bianchi 8.46, Zaccagnini 8.16 e 8.17, Carrescia 8.18 e 8.19, Pellegrino 8.53 e 8.54, Zaratti 8.55, Castiello 8.80, Vella 8.20, Castiello 8.81 e 8.82, Vella 8.21, Stella Bianchi 8.45, Zaccagnini 8.22, degli identici emendamenti Manfredi 8.23 e Vella 8.24, degli emendamenti Micillo 8.65, Baradello 8.25, Castiello 8.83, Benedetti 8.67, Castiello 8.84, Segoni 8.26, Stella Bianchi 8.44 e Zaratti 8.56. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Zaccagnini 8.35 e Mazzoli 8.88. Avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento Mazzoli 8.88 comporterebbe la preclusione della votazione degli emendamenti Terzoni 8.66, De Menech 8.49, Castiello 8.87, Zaratti 8.61, Plangger 8.94, Cristian Iannuzzi 8.38, Zaratti 8.62, Zaccagnini 8.39 e De Menech 8.50. Formula infine un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 8.

Illustra quindi le finalità dell'emendamento a sua prima firma 8.96 che, qualora fosse approvato, comporterebbe l'assorbimento di diversi emendamenti presentati.

Innanzitutto ritiene che occorra preliminarmente capire se accettare l'impostazione del Senato sulle cosiddette *royalties* o modificare tale impostazione incidendo sulla destinazione delle risorse che affluiscono all'Ente Parco. Fa presente che nel corso delle audizioni e del dibattito svoltosi in Commissione è emersa l'importanza di non attribuire alle *royalties* la funzione di unico strumento di finanziamento strutturale dell'Ente Parco senza alcun vincolo di destinazione. Aggiunge che il suo emendamento prevede un nuovo meccanismo fra i soggetti che proteggono la natura e coloro che utilizzano la natura per finalità produttive. Si tratta in sostanza di abbandonare impostazioni di natura fordista, sostenendo un'impostazione fondata sui servizi ecosistemici, il cui pagamento dovrebbe essere vincolato alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e alla riproducibilità dei beni utilizzati. Fa quindi presente che il suo emendamento prevede un contributo *una tantum* alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento del collega Mazzoli 8.88 volto a destinare il 70 per cento delle risorse derivanti dal versamento dell'*una tantum* e dal pagamento dei servizi ecosistemici al Ministero dell'ambiente e il restante 30 per cento agli enti parco, anche con l'intento di ridurre le disparità finanziarie tra le diverse aree protette derivanti dalla diversa distribuzione delle attività che hanno impatto sul territorio.

La sottosegretario Silvia VELO concorda con il parere espresso dal relatore.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime perplessità sulla ripartizione delle risorse attuata dall'emendamento Mazzoli 8.88, evidenziando che, pur essendo teoricamente virtuosa, tale scelta determinerebbe un impoverimento degli Enti parco. Per quanto riguarda l'*una tantum*, prevista dall'emendamento 8.96 del relatore, rileva il pericolo di una maggiore flessibilità e disponibilità dell'Ente parco nei confronti delle imprese che volessero insediare attività produttive nel territorio dell'area protetta. Segnala inoltre che, sul tema delle concessioni, non si è ancora affrontata compiutamente la questione della non corretta applicazione in Italia della cosiddetta direttiva Bolkestein. Da ultimo chiede chiarimenti sui servizi ecosistemici.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che in sede di esame del cosiddetto collegato ambientale, la Commissione Ambiente aveva attribuito al Governo la delega – i cui termini sono scaduti – ad introdurre un analogo meccanismo virtuoso, sulla base del quale si prevedeva il pagamento di servizi ecosistemici ed ambientali in caso di impatto delle attività produttive sul territorio.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, precisa che il pagamento dei servizi ecosistemici non rappresenta una compensazione ambientale, il cui importo di norma è lasciato alla libera trattativa tra concedente e concessionario e i cui introiti assumono le più varie destinazioni. Esso configura al contrario un prelievo fiscale a titolo di concorso alle spese sostenute per il ripristino dei beni naturali eventualmente compromessi. Precisa altresì che l'importo di tale prelievo sarà determinato sulla base del valore delle risorse naturali, fissato dal Comitato per il capitale naturale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che le contestazioni a tale disposizione sono venute dalle società concessionarie e non dalle associazioni ambientaliste, avverte che la disposizione in questione sarà comunque sottoposta al vaglio della Commissione bilancio.

Silvia BENEDETTI (M5S), con riferimento alla formulazione del capoverso 1-*octies*, esprime perplessità sulla destinazione del solo 10 per cento del canone di concessione agli enti gestori delle aree protette.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, come emerso nel corso del dibattito in Commissione, tale scelta è frutto di un'attenta valutazione ed è finalizzata ad evitare che le politiche dell'ente parco siano influenzate in senso negativo dalla possibilità di percepire ulteriori risorse. Ribadisce inoltre che le risorse così incamerate sono destinate per la maggior parte al piano triennale delle aree protette del Ministero dell'ambiente.

Filiberto ZARATTI (MDP) rileva che a suo parere il principio alla base della disposizione presenta una debolezza intrinseca, considerato che l'area protetta viene istituita con il compito di conservare il bene naturale e che l'ente parco dovrebbe esercitare un controllo sulle eventuali concessionarie, da cui dipenderebbe la sua stessa sopravvivenza. Esprime in particolare un dubbio di costituzionalità della disposizione con riguardo specifico all'acqua, che è un bene indisponibile, sul quale non si possono operare transazioni. Nel riconoscere che la proposta ripartizione 70 per cento-30 per cento riduce la dipendenza dell'ente parco dalle società concessionarie, evidenzia tuttavia che la gran parte delle risorse viene destinata al Ministero dell'ambiente, che potrebbe utilizzarla, come avvenuto in passato, anche per la spesa corrente. Concorda infine sull'introduzione del doppio sistema, dell'*una tantum* e del pagamento dei servizi ecosistemici e, pur mantenendo alcune perplessità, riconosce che l'intervento del relatore ha provveduto a migliorare il testo originale, licenziato dal Senato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), esprimendo in via generale la contrarietà propria e dei componenti del suo gruppo alla monetizzazione dell'ambiente, ritiene che l'*una tantum* prevista dall'emendamento del relatore sia troppo esigua ed evidenzia il rischio che l'Ente parco si dimostri flessibile verso le richieste delle concessionarie, allo scopo di garantirsi la sopravvivenza, soprattutto in un paese come l'Italia che destina scarse risorse alla tutela dell'ambiente. Nel dichiararsi d'accordo sul principio, ritiene che in assenza di vincoli e di risorse adeguate, tale soluzione rappresenti un pericolo, ribadendo che lo sfruttamento delle risorse dell'aree protette per uso industriale dovrebbe rappresentare un'eccezione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel concordare con le osservazioni espresse dai colleghi Zaratti e De Rosa, pur riconoscendo che l'intervento del relatore ha migliorato il testo originario, stigmatizza il

fatto che le compensazioni ambientali siano forme di risarcimento in moneta per i danni arrecati alla natura e alla salute dei cittadini. Nel ritenere che le nuove tecnologie potrebbero consentire al giorno d'oggi di mitigare l'impatto sul territorio, sottolinea come la disposizione in questione apra a suo parere la via allo sfruttamento delle risorse naturali.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime la convinzione che sull'argomento sarà necessario comunque un supplemento di valutazione, anche alla luce dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Segoni 8.2 e Castiello 8.73.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.92.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Martinelli 8.48: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 8.75.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Schullian 0.8.96.1, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Martinelli 0.8.96.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dal collega Manfredi e le ritira. Dichiara altresì di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma, su cui il relatore abbia formulato un invito al ritiro o espresso parere contrario.

La Commissione respinge il subemendamento Castiello 0.8.96.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Vella 0.8.96.5 e 0.8.96.6: si intende che vi abbia rinunciato.

Giovanna SANNA (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Vella 0.8.96.7.

La Commissione approva il subemendamento Vella 0.8.96.7 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Vella 0.8.96.8: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Castiello 0.8.96.9.

La Commissione respinge il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.8.96.12. Approva l'emendamento 8.96 del relatore *(vedi allegato 2),* risultando preclusa la votazione degli emendamenti Bargero 8.3, Carrescia 8.4, degli identici emendamenti Terzoni 8.71 e Zaratti 8.51, dell'emendamento Bargero 8.5, degli identici emendamenti Bargero 8.6, Castiello 8.76 e Carrescia 8.7, degli emendamenti Carrescia 8.8, Castiello 8.74, Segoni 8.1, Carrescia 8.9, degli identici emendamenti Vella 8.10 e Castiello 8.77, degli emendamenti Zaccagnini 8.11, Castiello 8.78, Bargero 8.12, Carrescia 8.13 e 8.14, degli identici emendamenti Carrescia 8.15 e Castiello 8.79, degli emendamenti Stella Bianchi 8.46, Zaccagnini 8.16 e 8.17, Carrescia 8.18 e 8.19, Pellegrino 8.53 e 8.54, Zaratti 8.55, Castiello 8.80, Vella 8.20, Castiello 8.81 e 8.82, Vella 8.21, Stella Bianchi 8.45, Zaccagnini 8.22, degli identici emendamenti Manfredi 8.23 e Vella 8.24, nonché degli emendamenti Micillo 8.65, Baradello 8.25, Castiello 8.83, Benedetti 8.67, Castiello 8.84, Segoni 8.26, Stella Bianchi 8.44 e Zaratti 8.56.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Abrignani 8.89: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Pellegrino 8.57, Terzoni 8.68 e Piso 8.90, nonché gli identici emendamenti Pellegrino 8.58, Cristian Iannuzzi 8.27, Segoni 8.28 e 8.29 e Busto 8.70.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vella 8.30 e Piso 8.91: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Castiello 8.85, Zaratti 8.59 e gli identici emendamenti Pellegrino 8.52 e Terzoni 8.72.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli identici emendamenti Vella 8.31 e De Menech 8.47: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.32.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 8.64.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 8.95, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 8.60, Terzoni 8.69 e Castiello 8.86.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che i colleghi Zaratti e Kronbichler hanno sottoscritto l'emendamento Zaccagnini 8.35.

La Commissione approva l'emendamento Zaccagnini 8.35 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaccagnini 8.36: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 8.37.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.93.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 8.88 *(vedi allegato 2)*, risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti Terzoni 8.66, De Menech 8.49, Castiello 8.87, Zaratti 8.61, Plangger 8.94, Cristian Iannuzzi 8.38, Zaratti 8.62, Zaccagnini 8.39 e De Menech 8.50.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Segoni 8.42 e 8.43, e l'emendamento Pellegrino 8.63.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole: sull'emendamento Mazzoli 9.64, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2);* sull'articolo aggiuntivo Mazzoli 9.01 purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2);* sugli identici articoli aggiuntivi Terzoni 9.02 e Pellegrino 9.03, purché riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, che sono volti ad uniformare il testo del provvedimento alla previsione normativa del cosiddetto collegato ambientale. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 9.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Laffranco 9.68 e Segoni 9.77.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Terrosi 9.72: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira l'emendamento Terzoni 9.53, del quale è cofirmatario.

Mirko BUSTO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.109, volto ad evitare l'utilizzo di sistemi cruenti per il contenimento della fauna selvatica, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Busto 9.109.

Filiberto ZARATTI (MDP) illustra l'emendamento Pellegrino 9.6 del quale è cofirmatario, sottolineando in particolare la contraddizione in termini rappresentata dal consentire la caccia nei parchi naturali, pur se diretta al contenimento di una fauna selvatica divenuta eccessiva. Osserva inoltre che una volta che si autorizzeranno i cacciatori ad entrare armati nei parchi sarà difficile controllare che il loro operato sia rivolto esclusivamente alle specie consentite. Ritiene che l'approvazione dell'articolo 9 nel testo attuale sia un gravissimo e drammatico errore e raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento in esame.

Simone VALIANTE (PD), pur comprendendo le motivazioni ideologiche del collega Zaratti, afferma di essere di parere diametralmente opposto. Ritiene infatti che anche i cacciatori, in quanto cittadini, abbiano i loro diritti, che sono stati limitati dall'istituzione dei parchi. Osserva inoltre che i cacciatori sono i primi a tutelare il territorio e sono già soggetti a rigorose limitazioni nello svolgimento dell'attività venatoria nei parchi. Invita poi il Governo, nella persona del Sottosegretario Velo presente in Commissione, ad adottare successivi provvedimenti, ove le attività già predisposte dagli enti parco per limitare la presenza di animali dannosi all'agricoltura non dovessero essere risolutive, Non si può sostenere di tutelare un territorio e poi consentire che gli sforzi degli agricoltori vengano vanificati per una questione ideologica. Infine invita a considerare i danni subiti dagli agricoltori a causa della sovrabbondanza di alcune specie animali presenti nei parchi.

Silvia BENEDETTI (M5S) ritiene che l'attività di contenimento delle specie animali attualmente eccessive non sia stata sinora condotta in maniera scientifica, cosa che avrebbe permesso di risolvere il problema già in passato. Osserva poi che certamente i cacciatori non opereranno in maniera mirata nell'abbattimento delle specie consentite.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala all'onorevole Zaratti come la disciplina della quale si propone l'introduzione sia più rigorosa di quella attualmente vigente.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), ammettendo che la caccia non sarà possibile in maniera indiscriminata e che si prevede il controllo da parte dell'ISPRA, afferma comunque di non condividere la disciplina che si vuole introdurre. Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sugli interessi economici dei soggetti, ristoratori e gestori di agriturismi, che acquistano la cacciagione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pellegrino 9.6 e Busto 9.120.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 9.113.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 9.115 e Busto 9.119.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 9.112.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Castiello 9.54, Vella 9.69 e Plangger 9.99, nonché gli identici emendamenti Terzoni 9.29 e Zaratti 9.3.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.100.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Castiello 9.55 e gli identici emendamenti Busto 9.39, Segoni 9.78, Brignone 9.91, Zaratti 9.114.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua prima firma 9.102 e 9.103.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Busto 9.40 e Segoni 9.79 e l'emendamento Cristian Iannuzzi 9.92.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.101.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Busto 9.41 e Segoni 9.80, gli identici emendamenti Terzoni 9.110 e Pellegrino 9.117, l'emendamento Zaratti 9.9 e gli identici emendamenti Pellegrino 9.118 e Terzoni 9.111.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 9.24.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti De Menech 9.2 e Vella 9.70: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Castiello 9.56.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti Schullian 9.27 e 9.26, dei quali è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Terzoni 9.30 e Pellegrino 9.116 e gli identici emendamenti Busto 9.42 e Segoni 9.81. Respinge altresì gli identici emendamenti Pellegrino 9.8, Busto 9.36, Segoni 9.73 e 9.82 e Brignone 9.93.

Filiberto ZARATTI (MDP) sottoscrive l'emendamento Segoni 9.83.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Segoni 9.83 e Castiello 9.57.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento 9.67 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Busto 9.44 e gli identici emendamenti Busto 9.46 e Segoni 9.85.

Mirko BUSTO (M5S) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 9.45 attribuisce al personale dipendente dall'ente parco il compito di provvedere, con metodi non cruenti e non letali, alla gestione della fauna selvatica. Tale previsione è diretta ad evitare che la soluzione del problema della sovrabbondanza di alcune specie sia affidata agli stessi soggetti che hanno causato detto problema.

La Commissioni, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Busto 9.45 e Segoni 9.84, gli identici emendamenti Zaratti 9.10, Busto 9.38, Cristian Iannuzzi 9.94 e Segoni 9.74, l'emendamento Pellegrino 9.11, gli identici emendamenti Pellegrino 9.5 e Terzoni 9.33 e l'emendamento Zaratti 9.12.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.104.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castiello 9.58 e Pellegrino 9.13.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Minnucci 9.21: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 9.17 e Terzoni 9.31 e l'emendamento Castiello 9.59.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Piso 9.65 e Abrignani 9.123: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Mirko BUSTO (M5S) sottolinea la necessità di ribadire il divieto di allevamento di cinghiali su tutto il territorio nazionale, come previsto dall'emendamento a sua prima firma 9.47.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda ai colleghi che il problema segnalato dall'onorevole Busto è affrontato dagli identici articoli aggiuntivi Terzoni 9.02 e Pellegrino 9.03, sui quali il relatore e la rappresentate del Governo hanno espresso parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato.

Mirko BUSTO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.47.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive e ritira l'emendamento Segoni 9.86.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Castiello 9.60 e gli identici emendamenti Pellegrino 9.18 e Terzoni 9.32.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.105.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 9.14, Busto 9.37 e 9.48, Segoni 9.75 e 9.87 e Cristian Iannuzzi 9.95.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Castiello 9.61, gli identici emendamenti Piso 9.66, Vella 9.71, Zaratti 9.19, Schullian 9.28, Terzoni 9.34 e Abrignani 9.122, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 9.25 e 9.97 e l'emendamento Castiello 9.62.

Mirko BUSTO (M5S), in relazione all'emendamento 9.49 a sua prima firma evidenzia la necessità di prevedere la presenza di almeno due zoologi negli organismi di *governance* e nelle piante organiche degli enti parco, per poter contrastare con maggiore efficacia l'eccesso di alcune specie animali.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ritenendo interessante la proposta dell'onorevole Busto, ma ribadendo l'inopportunità di intervenire in maniera troppo incisiva nel regolamento interno degli enti parco, invita il proponente a ritirare l'emendamento 9.49 e a presentare un ordine del giorno avente il medesimo contenuto.

Mirko BUSTO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.49.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 9.88: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 9.127.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Morassut 9.22: s'intende che vi abbia rinunciato.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.107.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Segoni 9.76, Pellegrino 9.125 e Busto 9.129, l'emendamento Cristian Iannuzzi 9.96 e gli identici emendamenti Pellegrino 9.124 e Busto 9.128.

Alessandro MAZZOLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.64 avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 9.64 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Minnucci 9.20: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busto 9.51 e 9.50.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 9.90 e 9.89: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.01 avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mazzoli 9.01 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione, avanzata dal relatore, dell'articolo aggiuntivo Terzoni 9.02, del quale è cofirmatario.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) accoglie la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.03 avanzata dal relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Terzoni 9.02 *(nuova formulazione)* e Pellegrino 9.03 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento Zaccagnini 10.2 sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Benedetti 10.13 e Zaratti 10.1, gli identici emendamenti Zaccagnini 10.4 e Terzoni 10.7, nonché l'emendamento Segoni 10.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 10.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Filiberto ZARATTI (MDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Zaccagnini 10.2 e 10.3.

La Commissione approva l'emendamento Zaccagnini 10.2 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Terzoni 10.8 deve considerarsi assorbito dalla precedente votazione dell'emendamento Zaccagnini 10.2.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccagnini 10.3.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 10.10 volto a semplificare la posizione dei direttori dell'Area marina.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, evidenzia come nel provvedimento in esame vi sia il rinvio ad un successivo decreto, in quanto la situazione retributiva del direttore e del presidente dell'Ente Parco è diversa.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce come vi siano delle differenze retributive molto accentuate fra il direttore e il presidente dell'Ente Parco.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 10.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 10.12: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, ad eccezione dell'e-

mendamento Pellegrino 11.7, sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Benedetti 11.2 e Pellegrino 11.3, nonché gli emendamenti Castiello 11.4, Zaratti 11.6; approva quindi l'emendamento Pellegrino 11.7 *(vedi allegato 2)*.

Stella BIANCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Castiello 11.9 e 11.10: si intende vi abbia rinunciato.

Filiberto ZARATTI (MDP) sottoscrive l'emendamento Zaccagnini 11.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Benedetti 11.11 e Segoni 11.12, nonché l'emendamento Zaccagnini 11.13.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pastorelli 11.14 e 11.16 del relatore sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benedetti 11.15 e 11.8.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12, ad eccezione dell'emendamento 12.12 a sua prima firma e dell'emendamento Sanna 12.11, sui quali esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente,* avverte che la votazione degli identici emendamenti Terzoni 12.1 e Zaratti 12.2 deve intendersi preclusa dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Realacci 1.01 *(nuova formulazione)*. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 12.3: si intende vi abbia rinunciato.

Filiberto ZARATTI (MDP) dichiara di sottoscrive l'emendamento Zaccagnini 12.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaccagnini 12.5, Pellegrino 12.4, Terzoni 12.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Castiello 12.7 e Vella 12.8 e 12.9: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 12.12 del relatore e Giovanna Sanna 12.11 *(vedi allegato 2)*; respinge infine l'emendamento Benedetti 12.10.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Baradello 13.1: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 13.3, gli identici emendamenti Pellegrino 13.2 e Terzoni 13.4, nonché gli emendamenti Busto 13.6 e 13.5.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori Laffranco 14.1, Abrignani 14.2, Piso 14.6, Cera 14.3, Laffranco 14.4, Piso 14.5 e Cera 14.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 15.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Castiello 15.03: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Terzoni 15.02 e Zaratti 15.01.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terzoni 16.1 e Morassut 16.2, avvertendo che l'eventuale approvazione precluderebbe la votazione dell'emendamento Pellegrino 16.3.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Terzoni 16.1 e Morassut 16.2 *(vedi allegato 2)*, risultando così preclusa la votazione dell'emendamento Pellegrino 16.3.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, ad eccezione dell'emendamento Mazzoli 17.1 e dell'articolo aggiuntivo Mazzoli 17.01, sui quali esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 17.1 *(vedi allegato 2)*, risultando pertanto preclusa la votazione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mazzoli 17.01 *(vedi allegato 2)*.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaratti 18.5 e Terzoni 18.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 18.6. Invita quindi, esprimendo altrimenti parere contrario, al ritiro delle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 18.1; approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 18.5 e Terzoni 18.3, nonché l'emendamento 18. 6 del relatore *(vedi allegato 2)*; respinge gli identici emendamenti Terzoni 18.4 e Zaratti 18.2.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 19, ad eccezione del-

l'articolo aggiuntivo De Menech 19.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Calabrò 19.3, Burtone 19.2 e 19.1, nonché dell'emendamento De Menech 19.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Demenech 19.01 e ne accetta contestualmente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Busto 19.5 e Segoni 19.6: approva l'articolo aggiuntivo De Menech 19.01 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 20, esprime parere contrario sull'emendamento Castiello 20.1.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 20.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giovanna SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 21.2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 21.1 e Terzoni 21.3.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 22.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 22.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Segoni 22.2 e 22.3, Baradello 22.4, Segoni 22.5 e 22.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ad eccezione dell'emendamento Bonomo 23.2, sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Bonomo 23.2.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonomo 23.2.

La Commissione approva l'emendamento Bonomo 23.2 *(vedi allegato 2)*, ritenendosi pertanto assorbiti gli emendamenti Zaratti 23.1 e Marguerettaz 23.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Venittelli 23.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento a prima firma Terzoni 24.1, chiede un chiarimento al relatore circa la mancata previsione di un parere vincolante da parte della Sovrintendenza.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* precisa che l'articolo 24 dispone l'eliminazione di un doppio passaggio, pertanto conferma il parere contrario sull'emendamento Terzoni 24.1, chiarendo in particolare che, qualora fosse già stato approvato il piano paesaggistico, entrerebbe in vigore il nuovo procedimento previsto dal provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 24.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 24. 1, Pellegrino 24.3 e 24.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Castiello 24.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* con riferimento all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Realacci 25.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 25.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Realacci 25.01 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* con riferimento all'articolo 26, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 26, ad eccezione dell'emendamento a sua propria firma 26.15 di cui raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Terzoni 26.1 e Zaratti 26.2, nonché l'emendamento Terzoni 26.8.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 26.6, volto a garantire la rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale. Chiede pertanto al relatore e al Governo di rivedere il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 26.6.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Terzoni 26.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala che l'emendamento del relatore 26.15 prevede il rinvio ad un successivo decreto del Ministero per la definizione dei criteri.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Terzoni 26.4 e Pellegrino 26.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vella 26.12: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che l'emendamento Schullian 26.14 è stato ritirato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 26.15 del relatore e Zaratti 26.7 *(vedi allegato 2)*.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Menech 26.13 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione degli identici emendamenti 26.15 del relatore e Zaratti 26.7. Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Castiello 26.9, 26.10 e 26.11: si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata la prossima settimana.

La seduta termina alle 18.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 18.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte, poi, che, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata e in linea con quanto previsto dal parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

5-10776 Covello: Stato di attuazione dei progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della S.S. 55106 Jonica.

Stefania COVELLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefania COVELLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, constatando che ancora una volta il Governo si è fatto interprete delle grandi preoccupazioni manifestate, mantenendo fede agli impegni assunti. Rileva che, come ricavato dalla risposta del sottosegretario, permangono talune criticità, che verranno affrontate di volta in volta.

5-10779 Pastorelli: Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e completamento della S.S. 4 Salaria.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel ringraziare il sottosegretario, chiede al Governo di vigilare sull'ANAS, per favorire la celere realizzazione degli interventi necessari, anche in considerazione delle incrementate difficoltà del territorio a causa dei più recenti eventi sismici.

5-10778 Pellegrino: Realizzazione del II Lotto della tangenziale Sud di Udine.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5),* precisando ad ulteriore informazione che la conclusione della revisione da parte del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici è prevista per la fine del prossimo mese di aprile.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel ribadire la necessità di realizzare il brevissimo tratto stradale che consentirebbe il collegamento tra la SS16 e il casello autostradale, sottolinea come ancora una volta ci si trovi di fronte alla programmazione di interventi costosi e di grande impatto sul territorio che sono utili alle imprese che effettuato i lavori piuttosto che ai cittadini.

5-10777 Mannino: Regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che, se ben intesa, prefigurerebbe l'introduzione di un regime transitorio, di fatto superando, con un atto di sindacato ispettivo, le relative linee guida emanate dall'ANAC e le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

5-10780 Vella: Conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra gli interroganti e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazioni n. 5-10780, presentata dal deputato Vella, è rinviata ad altra seduta.

5-10781 Sottanelli: Interventi urgenti di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra gli interroganti e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-10781, presentata dal deputato Sottanelli, è rinviata ad altra seduta.

Dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 780 dell'8 marzo 2017:

a pagina 387, seconda colonna:

all'undicesima riga, la parola « esercitando » deve intendersi soppressa;

alla ventunesima riga la parola « cinque » deve intendersi soppressa;

alla trentaquattresima riga le parole « che assume le funzioni di Presidente » devono intendersi soppresse;

alla quarantatreesima riga le parole: « o tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, designato dal ministero dell'ambiente » devono intendersi soppresse.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

*Al comma 1, lettera b), numero 2 capoverso e-*ter, *dopo le parole:* mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale integrato *inserire le seguenti:* nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. 73. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 125 DEL RELATORE

*All'emendamento 5. 125 del relatore, al capoverso 1-*bis*, primo periodo, sopprimere le parole:* promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.

0. 5. 125. 1. Castiello, Grimoldi.

*All'emendamento 5. 125 del relatore, al capoverso 1-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni *con le seguenti:* i Comuni, le Province e gli Enti locali e regionali interessati.

0. 5. 125. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

8-*bis*. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.

5. 125. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 96 DEL RELATORE

*All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere i capoversi 1-*bis, 1-ter, *1-*quater, *1-*sexies*;*

Conseguentemente, al capoverso 1-octies, *sopprimere le parole:* 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*sexies*.

0. 8. 96. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere i capoversi 1-bis, *1*-quater, *1*-sexies.

0. 8. 96. 2. Martinelli, Catanoso.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-bis *sopprimere le parole:* in esercizio *e le parole:* alla data di entrata in vigore della presente disposizione;.

Conseguentemente:

al comma 1-ter *sopprimere le parole:* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al comma 1-quater *sopprimere le parole:* esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al comma 1-quinquies *sopprimere le parole:* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al comma 1-sexies *sopprimere le parole:* ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al comma 1-septies *sopprimere le parole:* esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

al comma 1-octies *sopprimere la parola:* presenti;

0. 8. 96. 4. Castiello, Grimoldi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* o i cui effetti ricadano nelle medesime aree.

0. 8. 96. 3. Manfredi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-ter, *sostituire le parole:* delle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 *con le seguenti:* nel territorio dell'area protetta.

0. 8. 96. 5. Vella, Crimi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-sexies, *dopo le parole:* nel territorio dell'area protetta *aggiungere le seguenti:* nelle aree contigue.

0. 8. 96. 6. Vella, Crimi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-septies, *dopo le parole:* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti *aggiungere le seguenti:* e carbondotti.

0. 8. 96. 7. Vella, Crimi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-septies, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.

0. 8. 96. 8. Vella, Crimi.

All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere il capoverso 1-octies.

0. 8. 96. 9. Castiello, Grimoldi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-octies.1, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-*bis* a 1-*octies*, introdotti all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dal presente articolo, e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, i titolari delle

autorizzazioni che abbiano versato somme o sostengono obblighi per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi con l'ente gestore o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, hanno titolo a detrarre tali somme e costi di realizzazione dai contributi ivi previsti. Ai fini della detrazione l'esercente è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute o da sostenere all'autorità competente.

0. 8. 96. 11. Manfredi.

*All'emendamento 8. 96 del relatore, dopo il capoverso 1-*octies.1, *inserire il seguente:*

1-*octies.2*. Dall'entrata in vigore del presente disposizione al fine di tutelare la naturalità delle aree protette è vietato l'ampliamento delle concessioni di cui al comma 1-*bis* e 1-*octies*, delle autorizzazioni di cui al comma 1-*ter* e 1-*septies* e degli impianti di produzione di cui al comma 1-*quater* e 1-*sexies* del presente articolo.

0. 8. 96. 12. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 8. 96 del relatore, nella parte conseguenziale, dopo le parole: conseguentemente, all'articolo 28 comma 2 *inserire le seguenti:* dopo le parole « su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » aggiungere: « di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ».

0. 8. 96. 13. Manfredi.

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-*bis *a 1-*octies *con i seguenti:*

1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

1-*quinquies*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rin-

novabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

1-*octies.1*. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b)*, aggiungere le seguenti parole:* , nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. 96. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera m) *inserire la seguente: n)* prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.

28. 5. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

***4. 62.** *(nuova formulazione)* Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

***4. 33.** *(nuova formulazione)* Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 5.

Al comma 1 lettera a)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) al comma 2 dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis)* il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;

h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 3, inserire i seguenti:

3-bis) al comma 3 dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* l'attività di eliski »;

3-ter) la lettera *h)* è soppressa.

5. 114. *(nuova formulazione)* Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

3-*bis)* al comma 3 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; ».

5. 101. Tino Iannuzzi, Realacci, Braga, Capozzolo, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera a)*, numero 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole:* Comunità del parco, *inserire le seguenti:* e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

*** 5. 85.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), *numero 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole:* Comunità del parco, *aggiungere le seguenti:* e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

*** 5. 79.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), *numero 5), capoverso « 6, secondo periodo, dopo le parole:* Comunità del parco, *aggiungere le seguenti:* e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.

*** 5. 56.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), *numero 5), capoverso « 6, quarto periodo, sostituire le parole:* e in ogni caso allo scadere del suddetto termine *con le seguenti:* allo scadere del suddetto termine, entro i successivi 30 giorni.

5. 105. *(nuova formulazione)* Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), *numero 7), capoverso « 2-*bis*, terzo periodo sostituire le parole:* aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua *con le seguenti:* residenti nel parco o nelle aree contigue.

Conseguentemente, alla lettera f), *capoverso « Art. 32, comma 2, sostituire le parole:* aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua *con le seguenti:* residenti nel parco o nell'area contigua.

5. 100. Ginoble, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), *numero 7), capoverso « 2-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* Inoltre, il piano, in attuazione della Direttiva 2009/128 CE, dovrà prevedere, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

5. 98. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), *numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:* presso le sedi dei comuni, *inserire le seguenti:* ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.

***5. 89.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), *numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:* presso le sedi dei comuni, *inserire le seguenti:* ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.

***5. 66.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), *numero 8), capoverso 5, dopo le parole:* previa diffida ad adempiere *aggiungere le seguenti:* entro centoventi giorni.

****5. 90.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), *numero 8), capoverso 5, dopo le parole:* previa diffida ad adempiere *aggiungere le seguenti:* entro centoventi giorni.

****5. 67.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

*All'emendamento 5.125 del relatore, al capoverso 1-*bis *primo periodo, sopprimere le parole:* promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.

0. 5. 125. 1. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

8-*bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:* « 1-*bis*. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti ».

5. 125. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso « ART. 13 »*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. In presenza di piano del parco e regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'ente parco. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

6. 20. *(nuova formulazione)* Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

*All'emendamento 8.96 del relatore, al capoverso 1-*septies*, dopo le parole:* i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti *aggiungere le seguenti:* , carbondotti.

0. 8. 96. 7. Vella, Crimi.

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-*bis *a 1-*octies *con i seguenti:*

1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

1-*quinquies*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

1-*octies*. 1. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b), *aggiungere le seguenti parole:* , nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. 96. Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso 1-*duodecies*, secondo periodo, dopo le parole:* requisiti minimi di qualità *aggiungere le seguenti:* e di ecocompatibilità.

8. 35. Zaccagnini, Zaratti, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire *il capoverso 1-*quinquiesdecies *con il seguente:*

1-*quinquiesdecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quaterdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, e sono destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

8. 88. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso ART. 11.1, *comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge.

9. 64. *(nuova formulazione)* Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 16-*bis *della legge n. 394 del 1991).*

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

« ART. 16-*bis*. – *(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1.* Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere,

altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L'Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei Conti, l'Ente trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano ».

9. 01. *(nuova formulazione)* Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali *(Sus scrofa)* in tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

2. Detto regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***9. 02.** *(nuova formulazione)* Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali *(Sus scrofa)* in

tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

2. Detto regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***9. 03.** *(nuova formulazione)* Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso « ART. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

10. 2. Zaccagnini, Zaratti.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso « ART. 19, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

11. 7. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il seguente:

12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico.

12. 12. Il Relatore.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

6. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 11. Giovanna Sanna.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: « legale rappresentante » sono sostituite dalla seguente: « direttore »;

b) al comma 2, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 ».

***16. 1.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: « legale rappresentante » sono sostituite dalla seguente: « direttore »;

b) al comma 2, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 ».

***16. 2.** Morassut.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

ART. 30.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 689 del 1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a

provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo.

17. 1. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

1. L'articolo 31 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« ART. 31.

1. Dal 1° gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 384 ».

17. 01. Mazzoli.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso ART. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

*** 18. 5.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Al comma 1, capoverso ART. 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

*** 18. 3.** Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, capoverso « ART. 33, comma 3, dopo le parole: da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) *aggiungere le seguenti:* , da un rappresen-

tante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).

18. 6. Il Relatore.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

(Ape – Appennino parco d'Europa).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, in attuazione dell'articolo 1-*bis* « Programmi nazionali e politiche di sistema » della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Ape, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

19. 01. *(nuova formulazione)* De Menech, Mariani.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

23. 2. Bonomo, Pellegrino, Plangger.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Conferenza nazionale « La Natura dell'Italia »).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta.

2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale « La Natura dell'Italia ». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. 01. *(nuova formulazione)* Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 26.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « ART. *13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* possono essere definiti ulteriori criteri *con le seguenti:* sono definiti nel dettaglio i criteri.

***26. 15.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « ART. *13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* possono essere definiti ulteriori criteri *con le seguenti:* sono definiti nel dettaglio i criteri.

***26. 7.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

ALLEGATO 3

5-10776 Covello: Stato di attuazione dei progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della S.S. 55106 Jonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti, la società ANAS ha riferito quanto segue.

Nella regione Calabria ANAS gestisce una rete stradale di 1414 km ai quali vanno aggiunti i 295 chilometri, su un totale di 443, relativi all'Autostrada A2 del Mediterraneo.

Attualmente sono in corso i seguenti interventi:

SS 182 delle Serre Calabre:

Tronco 1° – lotto 2° da A3 svincolo Serre a SP Fondo valle del Mesima;

Tronco 1° – lotto 1° – 2° stralcio da SP Fondo valle Mesima a Viadotto Scomari;

Tronco 3° – lotto 2° da località Cimbello a bivio Montecucco, per un importo di 35 milioni di euro, la cui apertura al traffico è prevista entro marzo 2017;

SS 534 di Cammarata e degli Stombi Megalotto n. 4 – dallo svincolo di Sibari (SS 106) allo svincolo di Firmo (A3), per un importo di 143 milioni di euro finanziato con fondi PON 2007-2013 e ultimazione prevista per maggio 2017;

SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2° stralcio – parte A, importo 28,8 milioni di euro e ultimazione prevista per dicembre 2018;

SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2° stralcio – completamento lotto 2 (LF1), importo 7,6 milioni di euro, in via di ultimazione;

SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2° stralcio – completamento lotto 2 (LF2), importo 6 milioni di euro, in via di ultimazione;

SS 106 Jonica – razionalizzazione della viabilità in corrispondenza dei Torrenti Munita, Ponzo, Vodà, Gallipari, Alaco, importo 3,6 milioni di euro, in via di ultimazione;

SS 106 Jonica – lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750, importo 82,3 milioni di euro e ultimazione prevista per marzo 2018;

SS 106 Jonica – megalotto 1 Marina di Gioiosa-Ardore Marina, l'appalto per la realizzazione di detto tratto comprendeva inizialmente la costruzione di un tronco stradale a sud dello svincolo di Gerace. In seguito all'esproprio dei terreni dopo l'avvio dei lavori, lungo il tratto stradale sono stati rinvenuti importanti resti archeologici, oltre a discariche di rifiuti; i tempi per la risoluzione di tale significativa interferenza hanno reso necessario procedere allo stralcio delle opere. Attualmente l'intervento di completamento è previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, ma in attesa di reperire i fondi necessari è stata prospettata la realizzazione di un collegamento viario diretto con la SS 106 storica, più funzionale dell'attuale, inserendo tale intervento nel Contratto di programma 2016-2020 in via di approvazione da parte del MIT.

Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale, importo 105 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dalla legge di stabilità 2014.

In merito agli ulteriori interventi:

appaltati con progettazione in corso a cura dell'impresa;

di prossimo avvio;

inseriti nello schema di piano pluriennale 2016-2020;

di manutenzione straordinaria, considerata l'esiguità dei tempi, allego scheda dettagliata di approfondimento (allegato n. 1).

Interventi appaltati con progettazione in corso a cura dell'impresa.

Nuova SS 106 Jonica – megalotto 3 (Sibari – Roseto Capo Spulico), importo 1.218 milioni di euro, finanziato in parte per un importo di circa 969,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda la prima tratta (dal km 0+000 al km 18+863), il progetto approvato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ottempera a tutte le prescrizioni rilasciate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 21 settembre 2007 (parere n. 206) e della delibera CIPE n. 103/2007.

Per la seconda tratta (dal km 18+863 a fine intervento), il progetto definitivo è in corso di revisione secondo le indicazioni del CIPE scaturite a seguito della citata seduta del 10 agosto 2016 e in coerenza con quanto richiesto nella nuova istruttoria del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 15 luglio 2016.

Il processo di revisione avviene in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni culturali, che partecipano a specifici tavoli tecnici. Tuttavia, recentemente, a valle di alcuni rilievi della Corte dei conti che riguardavano anche la divisione del megalotto in due tratti a fronte della precedente approvazione di un progetto unico, il MIT ha ritenuto opportuno ritirare la delibera di approvazione del progetto, che – come accennato – definiva approvabile il solo primo tratto richiedendo modifiche per il secondo. Si sta, comunque, procedendo all'elaborazione di una proposta progettuale che contemperi le prescrizioni del Consiglio Superiore e dei Ministeri coinvolti:

SS 106 Jonica – lavori di costruzione della SS 106 Jonica (E90) Cat. B dall'innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico. Megalotto 3–2ª fase funzionale di completamento (dal km 9+800 al km 23+800), importo 150 milioni di euro con appaltabilità connessa all'intervento principale a cui questo conferisce ulteriori risorse economiche e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico Anas.

Interventi di prossimo avvio.

Autostrada A3 SA-RC – messa in sicurezza del tratto dal km 433+785 svincolo di Campo Calabro (escluso) al km 442+077 svincolo di S. Caterina (incluso), importo 58,2 milioni di euro. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 21 dicembre 2016, ma un contenzioso impedisce l'avvio delle attività;

SS 182 delle Serre Calabre – tronco 5º lotto 3-*bis* – bretella per Petrizzi – completamento, importo di 2,7 milioni di euro. A seguito della rescissione contrattuale in danno nei confronti dell'impresa TECNOVESE è stato elaborato il progetto per l'appalto dei lavori di completamento; sono in corso le fasi di collaudo propedeutiche alle procedure di gara.

Interventi inseriti nello schema di piano pluriennale 2016-2020.

Appaltabilità prevista nel 2017:

SS 18 Tirrena Inferiore – lavori occorrenti per la costruzione di una rotatoria a raso al km 386+000 (località Acconia di Curinga), importo 2,3 milioni di euro,

finanziato con fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria e appaltabilità prevista per 2017;

SS 106 Jonica – realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide, importo 2,5 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria con appaltabilità prevista entro il 2017;

SS 106 Jonica – lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 – prolungamento Locri, importo 40 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;

SS 106 Jonica – lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km 17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità, importo 2,8 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;

Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale inclusi svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud, importo 652 milioni di euro, finanziato con fondi da legge di stabilità 2014 (211 milioni di euro), decreto Sblocca Italia (419 milioni di euro), Fondi SA-RC (22 milioni di euro) con appaltabilità prevista a partire dal 2017 per gli interventi più semplici;

Autostrada A3 SA-RC – realizzazione del Collegamento Scilla – Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal km 423+300 al km 427+000, importo 14 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS.

Appaltabilità prevista nel 2018.

SS 182 delle Serre Calabre – tronco 1° lotto 1° stralcio 1° – completamento: superamento del cimitero di Vazzano, importo 6,5 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento sul Fondo Unico ANAS;

SS 182 delle Serre Calabre – tronco 1° lotto 1° stralcio 2° – completamento: superamento del colle dello Scomari, importo 14,4 milioni di euro finanziato con fondi derivanti da APQ Calabria (14,3 milioni di euro) e Contratto di programma 2015 (0,1 milioni di euro), appaltabilità prevista per il 2018;

SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 1° tronco, importo 290 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;

SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 3° tronco, importo 80,7 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

SS 106 Jonica – variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio), importo 150 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;

SS 106 Jonica – manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice), importo 25 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – macrolotto 3 – parte 2 dal km 153+400 al km 173+900 – Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali. Si tratta di interventi complementari all'ammodernamento dell'autostrada A3, richiesti in sede di iter autorizzativo. L'investimento previsto è pari a

27 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico.

Appaltabilità prevista nel 2019.

SS 182 tronco 2°: lavori di costruzione della variante alla SS 182 – lotto unico da Vazzano a Vallelonga, importo 128,4 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

SS 182 tronco 5° lotto 4° stralcio 1°: svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano, importo 80,1 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Contratto di programma 2015;

SS 182 tronco 5° lotto 4° stralcio 2°: svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano, importo 54,6 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Contratto di programma 2015;

SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 2° tronco, importo 80 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Strada Longobucco – Mirto – Crosia completamento; Raccordo SS 106: collegamento viario ponte di Cropalati – SS 106 Jonica Mirto – V lotto, importo 21,8 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo Calabro – S. Onofrio), importo 163,2 milioni di euro, finanziato per la sola progettazione (0,3 milioni di euro) dal Contratto di programma 2015 e programmato con appaltabilità prevista per il 2019;

UC48 – Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500, importo 198 milioni di euro, finanziato per la sola progettazione (0,2 milioni di euro) dal Contratto di programma 2015 e programmato con appaltabilità prevista per il 2019;

Autostrada A3 SA-RC – messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della ex SS 112 nel tratto dall'abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte al bivio Solano, importo 7,1 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – collegamento tra lo svincolo di San Mango d'Aquino e la SS 18, importo 15 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro, importo 10 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente – Paravati, importo 20 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della SS 105 di accesso allo svincolo autostradale A3 con abitato di Castrovillari, importo 6 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

Appaltabilità prevista nel 2020.

SS 182 tronco 5° lotto 5°: svincolo Satriano-svincolo Soverato, importo 65,4 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – svincolo di Laureana Borrello al km 377+750, importo 38 milioni di euro, programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (svincolo di Scilla km 423+300), importo 10 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dal Contratto di programma 2015 e appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente, importo 25 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento dello svincolo di Montalto Uffugo alla SS 660, importo 50 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – realizzazione nuovo svincolo di Rogliano (km 273+800), importo 20 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000, importo 60 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;

Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro – Archi (Orti), importo 216 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020.

Manutenzione straordinaria.

Principali interventi in corso:

SS 682 Jonio-Tirreno. Lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione e ripristino dell'impianto di ventilazione della galleria Limina – importo 4,79 milioni di euro, finanziato con il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia);

SS 280 dei due mari. Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del decreto-legge n. 264 del 2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea. Galleria Sansinato – importo 7,48 milioni di euro, finanziato con decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare).

Principali interventi programmati.

SS 107 « Silana Crotone » Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS 107 (I stralcio) – importo 3,82 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi del Contratto di Programma 2016;

SS 18 Tirrena Inferiore. Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientemente degli impianti della galleria Coreca al km 346+655 – importo 4,70 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi del decreto-legge n. 133 del 2014 cosiddetto Sblocca Italia;

SS 280 dei due mari. Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del decreto-legge n. 264 del 2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea. Galleria Marcellinara – importo 5,44 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi della legge n. 147 del 2013 (Stabilità 2014).

A2 autostrada del Mediterraneo.

Il Piano di manutenzione programmata, già avviato e interamente finanziato

con un investimento di oltre 1 miliardo di euro, interesserà 58 km di autostrada.

Si svilupperà nel quinquennio 2016-2020 e riguarderà, nel dettaglio, le tre seguenti tratte autostradali:

dal km 185+000 al km 206+500 (circa 21,5 km), tra lo svincolo di Morano Calabro e lo svincolo di Firmo/Sibari;

dal km 259+700 al km 286+000 (circa 26 km), tra lo svincolo di Cosenza sud e lo svincolo di Altilia;

dal km 337,800 al km 348,600 (circa 11 km), tra lo svincolo di Pizzo Calabro e lo svincolo di Sant'Onofrio.

Il Piano consiste, in via principale, nel rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica verticale e orizzontale; nell'installazione di nuove barriere e di reti di protezione sui viadotti; nell'adeguamento degli impianti di alcune gallerie; nell'installazione di nuovi impianti tecnologici e d'illuminazione degli svincoli; nell'incremento delle piazzole di sosta lungo le due carreggiate.

ALLEGATO 4

5-10779 Pastorelli: Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e completamento della S.S. 4 Salaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riferisce ANAS, gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la SS 4 Salaria nel territorio laziale ammontano a 16,25 milioni di euro, come riportato in tabella A che deposito agli atti.

Per quanto concerne le nuove opere, ad oggi sono previsti due interventi.

Il primo, SS 4 via Salaria – Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000, con progetto preliminare approvato per un importo di 69,17 milioni di euro, intervento inserito nello schema di piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 e previsione di appaltabilità per il 2020. Attualmente il finanziamento disponibile è pari a 60,24 milioni di euro, di cui 60 milioni a carico di fondi della Regione Lazio e 240.000 euro per la progettazione a valere sui fondi del Contratto di programma ANAS 2014.

Il progetto riguarda lo stralcio funzionale individuato nell'ambito dello studio per il potenziamento della SS 4 Salaria dallo svincolo di Passo Corese (SS 4 dir) a Rieti (Colle Giardino), comprendente la messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 e l'adeguamento della piattaforma esistente.

L'intervento, che si sviluppa per 8 km dalla rotatoria Ponte Buida alla rotatoria finale sullo Svincolo di Turano, prevede l'adeguamento della piattaforma della esistente ad una assimilabile alla categoria stradale B (strada extraurbana principale) di larghezza tuttavia ridotta con adozione di corsie supplementari per veicoli lenti, sia in discesa che in salita. La sezione stradale, larga complessivamente 20,30 metri risulta a doppia carreggiata separata da una barriera spartitraffico, con due corsie per senso di marcia.

L'intervento prevede anche la messa in sicurezza delle intersezioni stradali e la loro razionalizzazione, completate con impianti di illuminazione; è prevista, inoltre, la realizzazione di un sistema per il controllo della velocità.

In merito al secondo intervento, SS 4 via Salaria – Lavori di adeguamento in sede dalla piattaforma stradale al tipo C1 tratto tra il bivio di Micigliano e l'inizio della Galleria Gole del Velino, questo ricade nel territorio reatino, per un estesa di circa 4 km tra il bivio di Micigliano (km 113+200) e la galleria Gole del Velino (km 117+000).

Quest'opera si sviluppa in destra idrografica del fiume Velino, a mezza costa, lungo la fascia detritica situata ai piedi di imponenti ammassi rocciosi, nel territorio del comune di Micigliano e del comune di Posta.

Le opere principali consistono in chiodature profonde, muri di sottoscarpa, terre rinforzate, opere di attraversamento e 2 gallerie naturali: la San Quirico (lunghezza 890 m) e la Sant'Angelo (lunghezza 140 m).

Nonostante le note difficoltà dell'appaltatore, sia giudiziarie che economiche, i lavori, seppur in ritardo, procedono verso il completamento previsto entro il corrente anno e lo stato di avanzamento è pari circa all'80 per cento.

Per quanto riguarda, infine, gli investimenti relativi ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, già attivi o in fase di attivazione, dei tratti della citata statale su cui insistono i comuni laziali interessati dal recente evento sismico, il 1° stralcio di interventi ammonta a 22,6 milioni di euro, come si evince dalla tabella B che deposito agli atti.

I stralcio del programma per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale interrotta o danneggiata a causa del sisma

SEDE COMPARTIMENTALE	FINANZIAMENTO	STATO	COMUNE	STRADA	IMPORTO
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Borgorose	S.S. 4 - km 93+250 - Distacco del muro di sostegno a seguito di eventi sismici	€ 470.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Antrodoco	S.S. 4 - km 100+950 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 520.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 129+000 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 186.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 130+500 - Dissesto del tombino carrabile in cls armato a seguito di eventi sismici	€ 346.500,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 126+300 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 370.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 132+500 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 24.750,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 132+800 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 24.750,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 133+100 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 370.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 133+720 - Dissesto del piano viabile a seguito di eventi sismici	€ 62.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 133+940 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 371.250,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 134+355 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto San Lorenzo a seguito di eventi sismici	€ 4.180.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 134+900 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 325.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 135+993 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Cantoniere a seguito di eventi sismici	€ 4.928.343,75
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 136+450 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 78.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 136+790 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 25.600,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 137+900 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici	€ 167.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	S.S. 4 - km 138+023 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto 1 a seguito di eventi sismici	€ 990.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	S.S. 4 - km 138+378 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto II a seguito di eventi sismici	€ 2.475.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	S.S. 4 - km 139+712 - Danneggiamento delle strutture del Fosso del Campo a seguito di eventi sismici	€ 3.525.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	S.S. 4 - km 141+218 - Danneggiamento delle strutture del Ponte a seguito di eventi sismici	€ 310.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	S.S. 4 - km 142+692 - Danneggiamento delle strutture del Ponte a seguito di eventi sismici	€ 310.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 126+800 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 320.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Amatrice	S.S. 4 - km 138+000 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici	€ 161.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Accumoli	Lavori della S.S. 4 per il ripristino del rivestimento della galleria "S. Giorgio" km 130+000	€ 650.000,00
ROMA	Soggetto Attuatore, I Stralcio	In fase di progettazione	Micigliano	Lavori della S.S. 4 per il ripristino del rivestimento della galleria e ripristino strutturale della galleria: "Gola del Velino" km 106+400, "Casali" km 109+650, "Migliano" km 110+015, "S. Giovanni" km 119+260 "Casalene" km 124+000	€ 1.500.000,00
				TOTALE	22.916.693,75

AREA COMPARTIMENTALE	PROGRAMMAZIONE	STATO	STRADA	TITOLO	INVESTIMENTO (MLN €)
ROMA	Atti Programmi	Attivo	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	Lavori di sistemazione dell'incrocio a raso della SP n° 26/A "Montelibretti-se" con la S.S. 4 Salaria al Km 34+000	2,81
ROMA	C.d.P. 2009	In fase di attivazione	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	S.S. 4 "Via Salaria" - Lavori per la sistemazione dell'incrocio a raso della S.C. per Montelibretti con la S.S. 4 "Via Salaria" tra i Km 37+000 e 39+000 in Loc. Borgo S. Maria nel Comune di Montelibretti e Fara in Sabina.	1,88
ROMA	C.d.P. 2012	Attivo	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	Lavori di M.S. per il risanamento delle opere d'arte in CLS ate al km 139+023 (Viadotto Tronto I) ed al km 138+376 (Viadotto Tronto II)	3,12
ROMA	Legge di Stabilità 2014 - Tabella E	Attivo	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	S.S. n. 4 "Via Salaria" - Lavori di M.S. per il risanamento dell'opera d'arte in cls. sita al km 103+805 (Galleria Artificiale Paramassi)	0,35
ROMA	Legge di Stabilità 2014 - Tabella E	Attivo	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	S.S. 4 e S.S. 79 - Lavori urgenti di MS per il miglioramento mediante l'adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive su opere d'arte in t.s. tra i km 0+000 - km 70+900 della S.S. n. 4 "Via Salaria e tra i km 0+000 - km 19+012 della S.S. n.7	1,11
ROMA	D.L. 133/2014	In fase di attivazione	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	S.S. 4 Salaria - Lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento della carreggiata in corrispondenza del ponte Santa Margherita sul fiume Velino al km 94+470.	0,37
ROMA	C.d.P. 2015	Attivo	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	Lavori di M.S. (a seguito del Sisma del mattino del 24.08.2016) per il ritombamento della pavimentazione ammalorata compresa ricariche ed eventuali sfondamenti della S.S. 4 tra i km 96+600 e 144+956 in t.s. compresi gli svincoli	1,14
ROMA	C.d.P. 2015	In fase di attivazione	SS4 - SS 4 VIA SALARIA	SS4 - Interventi di riparazione dei viadotti "Paladungo" e "San Giusto"	2,84
ROMA	C.d.P. 2015	Attivo	SS4dir, SS4	SS SS. 4 - 4 DIR - Lavori di m.s. per il risanamento della sovrastruttura stradale ammalorata in t.s. tra i km 121+100 e km 38+000 della s.s. 4 via salaria e tra i km 0+000 e km 4+200 della s.s. n. 4 dir	2,83
				TOTALE INVESTIMENTI (MLN €)	16,33

ALLEGATO 5

5-10778 Pellegrino: Realizzazione del II Lotto della tangenziale Sud di Udine.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti, ANAS fa presente che il tratto stradale citato non è ricompreso nei tratti di rete stradale gestiti dalla medesima società.

In via generale, informo che i competenti uffici del MIT stanno procedendo ad una revisione della rete di interesse nazionale per ridisegnare la rete di propria competenza e quindi anche la SS 13 è ad oggi di oggetto di valutazione.

La proposta di revisione è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico dello Stato, la cui espressione risulta di notevole rilevanza al fine di pervenire ad un « ridisegno » della viabilità nazionale coerente con le esigenze e le strategie del Paese.

ALLEGATO 6

5-10777 Mannino: Regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto è stata interessata l'ANAC, che ha precisato quanto segue.

Il *question time* in esame si sofferma sul ruolo, le funzioni e la nomina del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni ai sensi del nuovo Codice, rappresentando che per effetto dell'entrata in vigore delle Linee guida dell'ANAC recanti La nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni sono state superate le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come del resto chiarito anche con le precisazioni fornite dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 14 dicembre 2016.

L'interrogante chiede al Governo se non ritiene necessario prevedere l'introduzione di un regime transitorio che disciplini eventuali criticità nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

A tale proposito, si rappresenta che il suddetto comunicato chiariva che le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta contestualmente all'atto di avvio della procedura di gara.

Per i casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l'indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del *tempus regit actum*. Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

5-10706 Vallascas: Accesso al meccanismo dei certificati bianchi per il progetto di « Realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo » 174

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-10707 Allasia: Investimenti Simest nel gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 180

5-10708 Galgano: Prospettive produttive della JP Industries 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 182

5-10782 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Zeis Excelsa 175

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 183

5-10783 Benamati: Progetti relativi all'approvvigionamento del gas e possibili vantaggi strutturali in relazione all'aggiornamento della Strategia energetica nazionale 175

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 184

INTERROGAZIONI:

5-10201 Iannuzzi: Programma di metanizzazione del Cilento e della provincia di Salerno . 175

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 186

5-10484 Crippa: Investimenti di Simest nel Gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano 176

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 187

RISOLUZIONI:

Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) *(Discussione e rinvio)* 176

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10706 Vallascas: Accesso al meccanismo dei certificati bianchi per il progetto di « Realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo ».

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, sottolinea che la Viceministra Bellanova rispondendo il 24 marzo 2016 alla sua interrogazione n. 5-04741, di analogo contenuto, aveva precisato che non era possibile definire a priori l'incidenza dei certificati bianchi riconosciuti a diversi progetti, inclusa la proposta del treno Italo, considerato che i risparmi sono quantificabili solo in fase di consuntivo. Ricordato che i titoli di efficientamento energetico incidono sul costo della bolletta. Ricorda che nel 2015 il GSE ha riconosciuto alla categoria « Grandi Progetti » 128.034 titoli di efficienza energetica sottolineando che l'unica proposta presente nella categoria riguardava la realizzazione della flotta dei treni Italo con la conseguenza che una consistente quota dei titoli di efficienza è stata riconosciuta alla società NTV. Rileva che la quantificazione proposta condizionava le rendicontazioni successive a prescrizioni di integrazione all'aggiornamento dei dati e all'adozione di dispositivi idonei a misurare il consumo di bordo. Fa presente che anche Trenitalia avrebbe intenzione di accedere alla categoria « Grandi Progetti » comparando il nuovo ETR 1000 con l'ETR 500. Sottolinea che i valori di riferimento dell'ETR 500 sarebbero differenti dai dato forniti da Italo. Osserva infine che il riconoscimento dei certificati bianchi deve essere frutto di un'istruttoria trasparente e rigorosa al fine di tutelare i consumatori da prelievi impropri sulle bollette elettriche.

5-10707 Allasia: Investimenti Simest nel gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che le scelte del Governo abbiano influenzato le operazioni aziendali con grave nocumento per i 1.666 lavoratori licenziati dalla sede romana di Almaviva Contact. Assicura che continuerà a seguire la vicenda, sollecitando il Governo a politiche attive più efficaci nella difesa dei lavoratori italiani.

5-10708 Galgano: Prospettive produttive della JP Industries.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta che si aggiunge a quelle fornite in occasione di tre precedenti atti ispettivi sulla vicenda. Sottolinea che da oltre nove anni non si riesce a risolvere la questione relativa alla ex Merloni. Sottolinea che l'Umbria ha perso negli ultimi anni 16 punti di PIL, a fronte degli otto persi dalla Toscana, non possiede efficienti collegamenti ferroviari né infrastrutture aeroportuali; il turismo, in seguito al terremoto, ha registrato una diminuzione di presenze pari al 50 per cento, mentre l'Enel sta pianificando di abbandonare la produzione dell'energia elettrica nella regione. Aggiunge che sono aperte molte vertenze e ricorda in particolare quella relativa all'a-

zienda Novelli sulla quale preannuncia la presentazione di un'interrogazione. Sollecita pertanto il Governo a seguire ulteriormente la vicenda.

5-10782 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Zeis Excelsa.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, sottolinea che il distretto del Fermano ha perso negli ultimi anni numerose attività produttive con notevole impatto economico e sociale sul territorio. Esprime grande preoccupazione per la vertenza della società Zeis Excelsa che interessa 130 famiglie. Esprime soddisfazione per la dichiarata disponibilità da parte del Ministero dello sviluppo economico ad avviare un tavolo di confronto per la salvaguardia dei livelli occupazionali della società Zeis Excelsa.

5-10783 Benamati: Progetti relativi all'approvvigionamento del gas e possibili vantaggi strutturali in relazione all'aggiornamento della Strategia energetica nazionale.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, sottolinea che la posizione geografica consente all'Italia di essere un terminale naturale della distribuzione del gas rispetto a partner diversi dalla Russia e situati nell'Africa del nord e nel vicino Oriente. Auspica una integrazione omogenea delle possibili infrastrutture di approvvigionamento per consentire all'Italia di essere un *hub* di transito verso l'Europa. Da questo punto di vista ritiene cruciale il rafforzamento della dorsale interna italiana per la sicurezza del trasporto del gas verso nord e la piena integrazione del sistema italiano con quello europeo, garantendo al contempo una magliatura adeguata alle forniture di gas su base regionale. Auspica quindi che le indicazioni che verranno dalla revisione della Strategia energetica nazionale siano molto precise in relazione al futuro del mercato del gas in Europa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.15.

5-10201 Iannuzzi: Programma di metanizzazione del Cilento e della provincia di Salerno.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta con la quale si dà atto dello stato di attuazione del completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno. Ricorda come si sia battuto per inserire nella legge di stabilità n. 147/2013, all'articolo 1, comma 319, il finanziamento di 20 milioni di euro annui dal 2014 al 2020 per complessivi 120 milioni di euro, al fine di completare la realizzazione della rete per la fornitura del gas metano

in tutto il Sud, in particolare in provincia di Salerno e nel Cilento. Sottolinea come sia necessario assicurare massima celerità alla attuazione delle quattro fasi operative con le quali il CIPE, con delibera del 28 gennaio 2015, ha stabilito di dare attuazione al programma, accelerando al massimo l'istruttoria tecnica per i diversi progetti presentati dai comuni interessati. Sottolinea che occorre realizzare a pieno il completamento della seconda fase – già oggi in stadio avanzato – procedendo alla terza e alla quarta fase con l'approvazione delle relative progettazioni e l'erogazione dei finanziamenti deliberati. Sollecita la Viceministra a seguire con particolare impegno ed urgenza la conclusione dell'Accordo di programma con la Regione Campania, che ha stanziato a tal fine 50 milioni di euro, per risolvere l'annosa e rilevante questione che investe la metanizzazione di 10 comuni del Salernitano nella zona così rilevante attorno a Vallo della Lucania. Per tali comuni è necessario realizzare rapidamente le infrastrutture di collegamento ai metanodotti nazionali, con la costruzione di un nuovo metanodotto da Padula a Piaggine, con l'affidamento tempestivo dei relativi lavori senza ulteriori ritardi. Assicura che continuerà a seguire, pertanto, la vicenda con particolare impegno, atteso che la realizzazione di una efficiente e completa rete di distribuzione del gas metano è imprescindibile e decisiva per lo sviluppo e la crescita, per le attività economiche e produttive e per la stessa vivibilità in quelle comunità di interi territori del Mezzogiorno e del Cilento.

5-10484 Crippa: Investimenti di Simest nel Gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Davide CRIPPA (M5S), replicando, sottolinea la stretta connessione tra la partecipazione di in Simest nella società Almaviva do Brasil e i licenziamenti dei lavoratori della sede Almaviva Contact di Roma. Sottolinea che il Ministero nella sua risposta ha escluso che l'operazione brasiliana possa essere qualificata come una delocalizzazione rispetto alle attività dei call center italiani. In realtà, ritiene che la società abbia deciso di licenziare 1.666 lavoratori italiani perché l'attività brasiliana risulta più redditizia. Osserva che una società a partecipazione statale, quale Simest, ha compartecipato a un investimento all'estero consentendo di danneggiare lavoratori italiani. Si tratta di un classico esempio in cui, per incentivare l'internazionalizzazione, si spinge l'imprenditore a lasciare il Paese non per delocalizzare ma per cercare altri mercati. Invita quindi il Ministero a valutare meglio i possibili effetti delle attività di incentivazione agli investimenti esteri delle aziende italiane.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 9.25

Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

(Discussione e rinvio).

Cristina BARGERO (PD) illustra i contenuti della risoluzione di cui è prima firmataria. Sottolinea che la realizzazione

dell'infrastruttura, oltre a riguardare il mondo della ricerca, potrebbe avere notevoli effetti positivi sull'occupazione e l'innovazione. Evidenzia che attualmente i fondi destinati alla realizzazione del progetto DTT sono bloccati e auspica che la risoluzione di cui oggi si inizia la discussione possa rappresentare l'occasione per consentire finalmente la realizzazione dell'infrastruttura.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10706 Vallascas: Accesso al meccanismo dei certificati bianchi per il progetto di « Realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riportato anche dall'on. Interrogante, con decreto 1° dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state definite le modalità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi come grande progetto della proposta di « Realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo », ai sensi dell'articolo 8 del decreto 28 dicembre 2012.

L'ammissione dell'intervento al meccanismo dei Certificati Bianchi è stata subordinata al rispetto di alcune condizioni riportate nel decreto stesso. In particolare, è stato prescritto l'aggiornamento della *baseline* di riferimento (ossia degli standard per determinare i risparmi di energia) nonché la necessità di dotare almeno quattro treni di strumenti per la misura dell'energia elettrica consumata, con riserva di eventuale conguaglio di quanto erogato in prima attuazione sulle rendicontazioni successive.

La prima rendicontazione è stata effettuata il 14 aprile 2015 riconoscendo 128.240 Certificati Bianchi, pari all'80 per cento dei titoli corrispondenti al valore minimo di risparmio per l'accesso al meccanismo (35.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).

In merito alla prescrizione di aggiornamento della baseline di riferimento (standard rispetto al quale vengono in avanzamento misurate le performance) riportata nel citato decreto di approvazione, a seguito di una istruttoria tecnica svolta dal GSE, è stata definita una baseline aggiornata con l'evoluzione dei consumi medi nel segmento dell'alta velocità del trasporto ferroviario, in ambito comunitario e nazionale. La definizione degli indici di consumo specifico, e quindi *della baseline*, è avvenuta principalmente sulla base dei seguenti dati:

il consumo energetico ed i chilometri percorsi da treni ad alta velocità, monitorati per ogni tratta nel primo semestre dell'anno 2015;

il consumo specifico preso a riferimento di *baseline*, ridotto dell'8 per cento per considerare la diversa configurazione del treno (Alstom AGV575), usato dalla società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., c.d. Italo, costituito da un numero di vagoni inferiore;

il numero di passeggeri medio per ogni tratta con riferimento all'anno 2014 (il c.d. *load factor*);

la normalizzazione dei consumi ha permesso di poter confrontare due treni con pari caratteristiche, pertanto individuando il margine di risparmio addizionale.

Per quanto riguarda la prescrizione relativa alla misurazione dei consumi, dopo un'istruttoria tecnica svolta dal GSE sono state definite le caratteristiche tecniche della strumentazione di misura e i requisiti minimi da rispettare per lo svolgimento delle misurazioni.

A partire da luglio 2015 NTV ha dotato 4 treni di un sistema per la misura dell'energia elettrica consumata, su almeno uno dei due pantografi presenti per ogni treno. Il dato di misura risultava comun-

que validato da una procedura che prevedeva l'utilizzo continuo del pantografo dotato di strumentazione. Nel corso del 2016 il proponente ha completato l'installazione della strumentazione di misura su entrambi i pantografi.

In base all'aggiornamento dell'addizionalità e delle misure effettuate sui treni si è proceduto con il conguaglio dei certificati spettanti, in conformità con le previsioni del citato decreto. Tenuto conto che finora non è stata raggiunta la soglia minima di risparmio di 35.000 TEP annui, la premialità del 5 per cento del valore del risparmio annuo connessa al grado di innovazione tecnologica e all'impatto sulla riduzione di emissioni in atmosfera non è stata riconosciuta.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10707 Allasia: Investimenti Simest nel gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, in data 21 dicembre 2016, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, avviata da Almaviva Contact Spa in data 5 ottobre 2016 nei confronti di complessive 2511 lavoratori di cui 1666 presso la sede di Roma e 845 presso la sede di Napoli.

All'esito della riunione, si è raggiunto un accordo – sottoscritto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl telecomunicazioni – limitatamente alla sede di Napoli, mentre per la sede di Roma le Parti non hanno definito alcuna intesa e, pertanto, la società ha proceduto ad intimare i licenziamenti secondo i criteri di legge.

Con riferimento al sito di Napoli, le Parti hanno concordato sul ricorso alla CIGS (ex articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148/2015) a far data dal 29 dicembre 2016 sino al 7 aprile 2017 in favore degli 845 lavoratori ivi occupati.

Le parti firmatarie hanno proceduto ad ulteriori confronti volti a salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Napoli e, al contempo, a conseguire un recupero di competitività e produttività del medesimo sito definendo, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato.

La suddetta ipotesi di accordo è stata sottoposta a referendum dei lavoratori della sede di Napoli ed ha avuto esito positivo. A seguito di tale referendum, l'accordo è stato ratificato dalle parti alla presenza del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Quanto al sito di Roma, il Ministero dello sviluppo economico unitamente all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e alla Regione Lazio hanno predisposto uno specifico intervento che prevede l'attivazione tempestiva di servizi e di misure di politica attiva finalizzati alla ricollocazione, nel mercato del lavoro, dei 1.666 lavoratori nei confronti dei quali Almaviva Contact Spa ha intimato il licenziamento.

Con riferimento all'attività svolta da Simest, si ricorda che la società ha per oggetto sociale, tra l'altro, la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane.

Effettua, altresì, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, nonché, ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, di rilievo per la competitività dell'economia nazionale.

Nello specifico, relativamente all'intervento della Simest nella società Almaviva do Brasil, in via preliminare va esclusa qualsiasi interferenza di tale vicenda con la gestione della vertenza, avviata a seguito dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo conclusasi con l'accordo sottoscritto in data 31 maggio 2016.

Occorre, infatti, rilevare che l'approvazione da parte di Simest, dell'acquisizione

di una quota fino al 5 per cento del capitale della società di diritto brasiliano Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A., interamente partecipata da Almaviva Contact Spa, risale alla data 15 dicembre 2015,

L'investimento rientra nel progetto di internazionalizzazione del Gruppo Almaviva nei Paesi dell'America Latina (LATAM), tra cui, in particolare, il Brasile.

Si evidenzia infatti che Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A., operante dal 2006 per servire il principale cliente TIM Brasil, ha gradualmente diversificato il proprio portafoglio clienti, andando nel tempo a servire importanti operatori locali dei settori TLC, dell'industria e dei servizi.

È opportuno sottolineare che Simest, in occasione della fase istruttoria e autorizzativa dell'investimento, ha valutato il rischio di un'eventuale delocalizzazione delle attività produttive dall'Italia al Brasile da parte di Almaviva Contact Spa.

Tale rischio è stato escluso proprio in considerazione della natura specifica dell'investimento proposto. Infatti, anche per ragioni di fuso orario e, in particolare, di *compatibility* linguistica, l'operazione non può, di per sé, prestarsi al rischio di delocalizzazione dell'attività svolta da Almaviva in Italia.

Tutti gli investimenti approntati da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A. risultano al servizio esclusivamente del mercato dell'America Latina (LATAM) e di eventuali mercati limitrofi, in quanto compatibili dal punto di vista linguistico, e non, quindi, per soddisfare dal Brasile la domanda di servizi *call center* di entità italiane.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-10708 Galgano: Prospettive produttive della JP Industries.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che il MISE monitora in maniera costante la vicenda relativa all'area di crisi inerente l'azienda ex Merloni, sia attraverso l'attività di vigilanza sull'andamento della procedura di amministrazione straordinaria, sia attraverso il monitoraggio dell'Accordo di programma e, in particolare, sull'utilizzo delle risorse della legge n. 181/1989 per la riconversione produttiva dei territori interessati dalla medesima crisi.

Entrando nello specifico delle domande poste da parte dell'Onorevole interrogante evidenzio quanto segue.

Come noto, con Circolare Ministeriale 22 marzo 2016, è stato emanato l'Avviso pubblico per l'area di crisi Merloni, con una dotazione finanziaria complessiva di 26 milioni di euro.

L'Avviso per la presentazione delle domande si è chiuso il 30 giugno 2016.

La graduatoria delle domande è stata pubblicata il 5 settembre 2016 e sono state avviate alla fase istruttoria 6 iniziative nelle Marche e 2 in Umbria. Le norme prevedono scorrimento della graduatoria in caso di non ammissione.

Sottolineo comunque che l'intervento governativo è stato orientato a massimizzare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, la ricollocazione degli dipendenti della Antonio Merloni.

L'avviso *ex lege* n. 181/1989 ha, pertanto, previsto specifici meccanismi di premialità, condivisi con le Regioni Marche ed Umbria, a favore delle imprese che si sono impegnate alla assunzione dei lavoratori « ex Merloni ».

Per quanto riguarda l'azienda JP Industries, nella riunione del 16 febbraio u.s. tenutasi presso il MISE, si è discusso del piano industriale presentato dall'azienda alle banche nelle settimane precedenti.

Le banche hanno evidenziato come lo stesso dovesse essere adeguato al piano finanziario.

In tal senso le parti hanno convenuto di procedere ad un ulteriore incontro tecnico al fine di apportare le necessarie modifiche, in modo da rendere il piano industriale conforme alle richieste evidenziate da parte dei rappresentanti degli istituti di credito interessati dalla vicenda.

Allo stato attuale si è in attesa di aggiornamenti sul confronto tecnico per poter convocare le parti in una nuova riunione presso il MISE e fare il punto della situazione.

Infine, per quanto riguarda l'incontro con i rappresentanti delle Regioni Umbria e Marche, comunico che nei prossimi giorni il Ministero dello Sviluppo economico provvederà ad inviare una convocazione ad i rappresentanti delle regioni interessate al fine di effettuare un confronto interistituzionale sull'attuale situazione della vicenda ex Merloni.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-10782 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Zeis Excelsa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la question time presentata dall'Onorevole Ricciatti viene posta all'attenzione il caso della società Zeis Excelsa, con sede a Montegranaro (Fermo), nota per la produzione di calzature e considerata azienda storica del territorio marchigiano.

Per quanto riguarda i distretti industriali che continuano ad essere la forma organizzativa più diffusa tra le piccole imprese e che ha rappresentato e rappresenta tuttora una caratteristica peculiare del sistema produttivo italiano si rappresenta che in merito alle misure introdotte nel passato alcune Regioni non sono riuscite ad utilizzare le risorse che erano state rese disponibili per i distretti presenti nei loro territori.

In un contesto globale sempre più complesso, il pacchetto « Industria 4.0 », ha previsto una serie di misure volte a canalizzare i fattori di competitività quali l'innovazione, la digitalizzazione e l'internazionalizzazione e che, auspico, potranno essere di aiuto a superare l'attuale crisi.

Inoltre, desidero informare che al Ministero dello sviluppo economico, sino ad oggi, non sono pervenute istanze da parte delle Organizzazioni sindacali o dalle istituzioni locali per la convocazione di un tavolo di confronto. Attualmente la vicenda risulta affrontata a livello locale.

Peraltro anche il Ministero del Lavoro, sentito al riguardo, ha comunicato che allo stesso non risulta pervenuta alcuna richiesta di un incontro per l'esame della situazione occupazionale né altra segnalazione in merito. Inoltre lo stesso Ministero ha informato che gli stessi lavoratori attualmente usufruiscono, come noto, di un contratto di solidarietà fino al 31 marzo 2018.

Tuttavia, qualora le parti ne facciano esplicita richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile, per i profili di competenza, ad attivare un tavolo di confronto per esaminare le problematiche sollevate e procedere alla individuazione degli strumenti più idonei alla salvaguardia dei livelli occupazionali della società Zeis Excelsa. Gli stessi, infatti, così come riferito nell'atto in esame, sono preoccupati dell'intenzione della proprietà di delocalizzare le attività produttive in altri Paesi, lasciando nelle Marche solo una parte residua.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-10783 Benamati: Progetti relativi all'approvvigionamento del gas e possibili vantaggi strutturali in relazione all'aggiornamento della Strategia energetica nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, occorre ribadire che gli obiettivi che il Governo intende perseguire, tramite l'attuazione dell'aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale, riguardano la riduzione del costo dell'energia rispetto ai prezzi degli altri Paesi UE, il raggiungimento degli obiettivi ambientali UE clima-energia 2030 nonché l'aumento del livello di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto degli scenari 2030.

Il raggiungimento di tali obiettivi, quindi, non potrà prescindere da strategie di diversificazione delle fonti e delle rotte del gas, nonché da misure di integrazione del mercato italiano con quelli europei, più liquidi e concorrenziali.

In tale ottica, è in corso la ricognizione dell'effettivo utilizzo delle infrastrutture in esercizio e di quelle autorizzate, funzionali al sistema nazionale del gas naturale, nonché l'analisi delle nuove prospettive di approvvigionamento tramite Gas Naturale Liquefatto (GNL), anche nel quadro dello sviluppo dell'uso del GNL nel trasporto terrestre e marittimo, in attuazione della direttiva europea sui combustibili alternativi (Direttiva « DAFI ») recentemente recepita in Italia.

Il GNL, come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via gasdotto, è una strategia adottata da molti Paesi. Dato l'aumento delle condizioni di incertezza e le possibili criticità – verificatesi in passato – di interruzione delle forniture via gasdotto, il Ministero dello sviluppo economico sta attivamente perseguendo una strategia di diversificazione e di aumento delle forniture di GNL, oggi provenienti quasi esclusivamente dal Qatar, e che attualmente coprono il 9 per cento circa del fabbisogno interno di gas.

In particolare, in Italia si stanno attivando misure per l'aumento dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti tramite l'allocazione ad asta delle capacità disponibili.

Quanto ai nuovi progetti, dal 2020 sarà operativo il TAP che porterà via tubo circa nove miliardi di gas azero in Italia, quantitativo che potrà in futuro essere raddoppiato senza modifiche al progetto approvato.

Circa il metanodotto EastMed, si conferma l'interesse allo sviluppo di tale progetto che prevede di portare in Italia e Grecia ulteriori dieci miliardi di gas provenienti dai giacimenti scoperti nell'offshore israeliano e cipriota e sul quale si sta sviluppando una strategia comune tra Israele, Italia, Grecia, Cipro e la Comunità europea al fine di promuoverne la realizzazione, considerato che lo stesso, rispetto alle alternative di export da quell'area, consente di assicurare tali forniture al mercato concorrenziale europeo.

Relativamente al giacimento di Zohr, si fa presente che sarà destinato prevalentemente alla domanda egiziana, ora soddisfatta tramite import.

Nell'ambito della SEN tutte queste iniziative saranno valutate nel loro interesse strategico legato all'aumento della

sicurezza e alla riduzione dei prezzi del gas in Italia, allineandoli ai sopracitati mercati liquidi europei.

A fronte di questi nuovi progetti, il Governo ritiene comunque necessario il rafforzamento della dorsale interna italiana per consentire in sicurezza il trasporto del gas verso nord e la piena integrazione del sistema italiano con quello europeo, garantendo al contempo una magliatura adeguata alle forniture di gas su base regionale.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-10201 Iannuzzi: Programma di metanizzazione del Cilento e della provincia di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto dall'On. Interrogante, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto uno stanziamento complessivo di 140 milioni di euro (più precisamente 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020), finalizzato al completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

In data 28 gennaio 2015, il CIPE ha approvato una apposita delibera (n. 5/2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2015) con cui ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi. Delibera che, oltre a fissare i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei comuni aventi diritto, ha previsto di dare attuazione al Programma attraverso 4 fasi operative successive.

Alla data del 31 dicembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, compatibilmente con le risorse disponibili:

ha completato la prima fase, approvando 4 progetti, di cui 2 riguardanti comuni della provincia di Salerno, segnatamente i comuni di Albanella e Capaccio, per i quali è stato ammesso a contributo un investimento complessivo pari ad euro 10.350.000,00 di cui euro 4.835.700,00 a carico dello Stato;

ha dato attuazione a parte della seconda fase fino a concorrenza delle risorse disponibili, approvando 23 progetti, di cui 21 riguardanti comuni della provincia di Salerno (Agropoli, Sapri, Torraca, Vibonati, Cicerale, Giungano, Piaggine, Trentinara, Prignano, Rutino, Ispani, San Giovanni a Piro, Tortorella, Casaletto Spartano, Morigerati, Castellabate, Laurino, Bellosguardo, Acquara, Sant'Angelo a Fasanella e Magliano Vetere), per i quali è stato ammesso a contributo un investimento complessivo pari ad euro 81.910.000,00 di cui euro 39.249.050,00 a carico dello Stato;

ha, quindi, effettuato le istruttorie tecniche relative ai restanti comuni della seconda fase, (24 comuni tutti della provincia di Salerno) i cui dettagli sono di imminente pubblicazione sul sito del Ministero. Tali istruttorie che saranno progressivamente ufficializzate in coerenza con i fondi disponibili (20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020).

Si fa presente che, nel corso del 2017 e dei prossimi anni fino al 2020, oltre a completare la seconda fase, si darà attuazione anche alla 3° e 4° fase, con la predisposizione e l'ufficializzazione delle istruttorie di approvazione dei relativi progetti.

Contestualmente, è in corso la predisposizione di un Accordo di Programma Quadro con la Regione Campania, con il quale verranno utilizzate risorse pari a 50 milioni di euro (stanziate dal Patto per lo Sviluppo della Regione Campania) che permetteranno di:

1) dare soluzione al problema di alcuni comuni del Cilento che allo stato non risultano metanizzabili perché privi delle necessarie infrastrutture di collegamento ai metanodotti nazionali;

2) e di razionalizzare, ottimizzare e rendere più efficiente l'intero sistema di adduzione secondario di trasporto del gas ai comuni del territorio del Cilento.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-10484 Crippa: Investimenti di Simest nel Gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società Almaviva Contact in data 5 ottobre 2016 e conclusasi il successivo 22 dicembre con il raggiungimento di un accordo per la sola sede di Napoli, si ricorda che in data 21 dicembre 2016, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, *ex* artt. 4 e 24 della Legge 223/91, avviata da Almaviva Contact Spa in data 5 ottobre 2016 nei confronti di complessive 2511 lavoratori di cui 1666 presso la sede di Roma e 845 presso la sede di Napoli.

All'esito della riunione, si è raggiunto un accordo – sottoscritto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl telecomunicazioni – limitatamente alla sede di Napoli, mentre per la sede di Roma le Parti non hanno definito alcuna intesa e, pertanto, la società ha proceduto ad intimare i licenziamenti secondo i criteri di legge.

Con riferimento al sito di Napoli, le Parti hanno concordato sul ricorso alla CIGS (ex articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148/2015) a far data dal 29 dicembre 2016 sino al 7 aprile 2017 in favore degli 845 lavoratori ivi occupati.

Le parti firmatarie hanno proceduto ad ulteriori confronti volti a salvaguardare i livelli occupazionali del sito di Napoli e, al contempo, a conseguire un recupero di competitività e produttività del medesimo sito definendo, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato.

La suddetta ipotesi di accordo è stata sottoposta a referendum dei lavoratori della sede di Napoli ed ha avuto esito positivo. A seguito di tale referendum, l'accordo è stato ratificato dalle parti alla presenza del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Quanto al sito di Roma, il Ministero dello sviluppo economico unitamente all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e alla Regione Lazio hanno predisposto uno specifico intervento che prevede l'attivazione tempestiva di servizi e di misure di politica attiva finalizzati alla ricollocazione, nel mercato del lavoro, dei 1.666 lavoratori nei confronti dei quali Almaviva Contact Spa ha intimato il licenziamento.

Con riferimento all'attività svolta da Simest, si ricorda che la società ha per oggetto sociale, tra l'altro, la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane.

Effettua, altresì, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, nonché, ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, di rilievo per la competitività dell'economia nazionale.

Nello specifico, relativamente all'intervento della Simest nella società Almaviva do Brasil, in via preliminare va esclusa qualsiasi interferenza di tale vicenda con

la gestione della vertenza, avviata a seguito dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo conclusasi con l'accordo sottoscritto in data 31 maggio 2016.

Occorre, infatti, rilevare che l'approvazione da parte di Simest, dell'acquisizione di una quota fino al 5 per cento del capitale della società di diritto brasiliano Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A., interamente partecipata da Almaviva Contact Spa, risale alla data 15 dicembre 2015,

L'investimento rientra nel progetto di internazionalizzazione del Gruppo Almaviva nei Paesi dell'America Latina (LATAM), tra cui, in particolare, il Brasile.

Si evidenzia infatti che Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A., operante dal 2006 per servire il principale cliente TIM Brasil, ha gradualmente diversificato il proprio portafoglio clienti, andando nel tempo a servire importanti operatori locali dei settori TLC, dell'industria e dei servizi.

È opportuno sottolineare che Simest, in occasione della fase istruttoria e autorizzativa dell'investimento, ha valutato il rischio di un'eventuale delocalizzazione delle attività produttive dall'Italia al Brasile da parte di Almaviva Contact Spa.

Tale rischio è stato escluso proprio in considerazione della natura specifica dell'investimento proposto. Infatti, anche per ragioni di fuso orario e, in particolare, di *compatibility* linguistica, l'operazione non può, di per sé, prestarsi al rischio di delocalizzazione dell'attività svolta da Almaviva in Italia.

Tutti gli investimenti approntati da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A. risultano al servizio esclusivamente del mercato dell'America Latina (LATAM) e di eventuali mercati limitrofi, in quanto compatibili dal punto di vista linguistico, e non, quindi, per soddisfare dal Brasile la domanda di servizi *call center* di entità italiane.

In merito alle richieste di informazioni avanzate dall'On. interrogante sugli investimenti effettuate nel gruppo Almaviva, si fa presente che Simest in data 15 dicembre 2015, ha approvato l'acquisizione di una quota fino al 5 per cento del capitale della società di diritto brasiliano Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A., interamente partecipata da Almaviva Contact Spa.

La quota acquisita a valere su risorse Simest è garantita per il 30 per cento da fideiussione assicurativa, nonché da pegno su azioni della società di diritto brasiliano Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A.; l'esposizione diretta di Simest, pertanto, è di sette milioni.

Il rendimento finanziario atteso dall'operazione e le garanzie richieste sono in linea con le condizioni di mercato e con quelle praticate da Simest ad altri gruppi italiani.

Si ritiene opportuno precisare che tale investimento non determina alcun coinvolgimento di tipo manageriale da parte di Simest.

L'investimento in oggetto rientra nel progetto di internazionalizzazione del Gruppo Almaviva nei Paesi dell'America Latina (LATAM), tra cui, in particolare, il Brasile.

Evidenzio che Simest, in occasione della fase istruttoria e autorizzativa dell'investimento, ha valutato il rischio di un'eventuale delocalizzazione delle attività produttive dall'Italia al Brasile da parte di Almaviva Contact Spa.

Tale rischio è stato escluso proprio in considerazione della natura specifica dell'investimento proposto. Infatti, anche per ragioni di fuso orario e, in particolare, di *compatibility* linguistica, l'operazione non può, di per sé, prestarsi al rischio di delocalizzazione dell'attività svolta da Almaviva in Italia.

Tutti gli investimenti approntati da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informatica S.A. risultano al servizio esclusivamente del mercato dell'America Latina (LATAM) e di eventuali mercati limitrofi, in quanto compatibili dal punto di vista linguistico, e non, quindi, per soddisfare dal Brasile la domanda di servizi *call center* di entità italiane.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 189

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 206

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati dalla relatrice) 208

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 209

Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. C. 4064 Iniziativa popolare *(Esame e rinvio)* 191

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre)* 203

INTERROGAZIONI:

5-06388 Tripiedi: Beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e relativi oneri 204

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 211

5-09269 Fanucci: Applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni 205

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 212

5-10653 Saltamartini: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky Italia a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017 . 205

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 214

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre 205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 205

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 1º febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, con riferimento alla proposta di legge in esame, sono stati presentati tredici emendamenti, che possono considerarsi ammissibili *(vedi allegato 1)*.

Fa, poi, presente che la relatrice ha presentato tre ulteriori proposte emendative, che assumono il numero 1.5, 1.6 e 5.2 che possono, parimenti, considerarsi ammissibili *(vedi allegato 2)*.

Anche alla luce della portata di tali ultime proposte, propone alla Commissione di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Salvo 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, mentre raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello della relatrice nonché parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Salvo 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 nonché gli emendamenti 1.5 e 1.6 della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa a esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Rostellato 2.1, 2.3 e 2.6, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Di Salvo 2.2, 2.4 e 2.5.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira i propri emendamenti 2.1, 2.3 e 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Salvo 2.2, 2.4 e 2.5 *(vedi allegato 3)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame dell'unica proposta emendativa presentata con riferimento all'articolo 3.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 3.1.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 3.1 *(vedi allegato 3)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa a esaminare l'unica proposta emendativa presentata con riferimento all'articolo 4.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 4.1.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 4.1 *(vedi allegato 3)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Rostellato 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 5.2.

Gessica ROSTELLATO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.1 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 5.1, così come riformulato, nonché sull'emendamento 5.2 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rostellato 5.1 *(Nuova formulazione)* e 5.2 della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.30.

Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.
C. 4064 Iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore,* fa presente, preliminarmente, che, come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 marzo scorso, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge.

Segnala, altresì, che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi lo scorso 1° marzo, si è stabilito che l'esame in Assemblea della proposta di legge abbia inizio a decorrere dal 27 marzo, ove sia concluso l'esame da parte della nostra Commissione. Fa tuttavia presente che l'ampiezza degli argomenti affrontati dalla proposta di legge rendono improbabile che la Commissione possa rispettare tale scadenza, volendo anche approfondire gli argomenti con i promotori dell'iniziativa legislativa e, in particolare, con la CGIL.

Passando, quindi, ad illustrare la proposta di legge, osserva che essa è volta a definire una Carta dei diritti universali del lavoro, intervenendo in numerosi e vasti ambiti della normativa vigente in materia di lavoro. Il provvedimento si compone di novantasette articoli, suddivisi in tre Titoli. Il Titolo I, denominato « Diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », si compone degli articoli da 1 a 26. Il Titolo II, denominato « Disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della Costituzione », si compone degli articoli da 27 a 40, ed è suddiviso in due parti: la Parte I disciplina la registrazione dei sindacati, le rappresentanze unitarie sindacali e la contrattazione collettiva ad efficacia generale, e si compone degli articoli da 27 a 38; la Parte II disciplina la partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai risultati delle imprese, e si compone degli articoli 39 e 40.

Il Titolo III, denominato « Riforma dei contratti e dei rapporti di lavoro e disposizioni per l'effettività della tutela dei diritti », si compone degli articoli da 41 a 97, ed è suddiviso in quattro parti: la Parte I disciplina l'estensione delle tutele dei lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, e si compone degli articoli da 27 a 38; la Parte II interviene sulla disciplina dei contratti di lavoro e si compone degli articoli da 43 a 81. La Parte II è suddivisa in cinque Capi, riguardanti: il contratto di apprendistato (Capo I, articoli 43-49); il lavoro a tempo determinato (Capo II, articoli 50-60); la somministrazione di lavoro subordinato (Capo III, articoli 61-70); il

lavoro a tempo parziale (Capo IV, articoli 71-79); il lavoro subordinato occasionale (Capo V, articoli 80-81). La Parte III interviene sulla disciplina di alcuni istituti del rapporto di lavoro, e si compone degli articoli da 43 a 81. La Parte III è suddivisa in cinque Capi, riguardanti: l'orario di lavoro (Capo I, articolo 82); le tutele contro i licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi (Capo II, articoli 83-87); la tutela del lavoratore negli appalti (Capo III, articoli 88-91); il lavoro del lavoratore nei trasferimenti di azienda (Capo IV, articolo 92). La Parte IV detta disposizioni per assicurare l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori e abrogazioni di alcune norme vigenti; si compone degli articoli da 93 a 97.

Di seguito intende illustrare brevemente le disposizioni che compongono il provvedimento, dando principalmente conto dei più significativi elementi di novità rispetto alla normativa vigente.

Gli articoli da 1 a 26, contenuti nel Titolo I, elencano una serie di diritti fondamentali, tutele e garanzie con carattere di universalità, in quanto riconosciuti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Le disposizioni contenute nel Titolo I si applicano, in particolare: ai titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro pubblici o privati; alle lavoratrici e lavoratori che svolgono attività lavorativa in ragione di contratti di tipo associativo (ad esempio, lavoro in cooperativa o in organizzazioni o associazioni di tendenza come sindacati e partiti politici); alle ipotesi di tirocini formativi, di attività socialmente utili, nonché alle altre relazioni a queste assimilabili, comunque denominate.

Varie disposizioni del Titolo I introducono novità sostanziali rispetto alla disciplina vigente. Si tratta, in particolare: della previsione che quanto disposto nel Titolo I si applichi, con i dovuti adattamenti, a tutte le forme di lavoro e non solo a quello subordinato (articolo 1); dell'abrogazione della disciplina contenuta nel cosiddetto *Jobs Act* in materia di controlli a distanza, con il pieno ripristino della normativa previgente e del diritto alla riservatezza, che comporta il divieto di utilizzare impianti audiovisivi e ogni altro mezzo per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (articolo 12); del rafforzamento del diritto di informazione del lavoratore, che deve essere messo al corrente di tutte le vicende del datore di lavoro o del committente che possano ripercuotersi sul loro rapporto di lavoro; tale diritto è riconosciuto ai lavoratori autonomi solo nel caso in cui il contratto di lavoro abbia una durata complessiva superiore a sei mesi (articoli 14 e 25); della riduzione, per tutte le tipologie contrattuali, del potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (articolo 16); del riconoscimento, al lavoratore autore di un'opera dell'ingegno da lui realizzata nello svolgimento dell'attività lavorativa (se non già specificamente remunerata come oggetto della prestazione lavorativa), di un equo premio commisurato al valore dell'opera per il datore di lavoro (articolo 18); di una maggiore tutela del lavoratore autonomo in caso di recesso del committente (obbligo di preavviso, esistenza di un valido motivo) (articolo 19); dell'introduzione di nuove regole del processo del lavoro, prevedendo che il giudice competente viene individuato nel tribunale del luogo di domicilio del lavoratore quando quest'ultimo sia convenuto in giudizio (negli altri casi è confermata la previsione vigente che collega la competenza per territorio al luogo ove è prestata l'attività lavorativa).

Il provvedimento, inoltre, prevede l'esenzione dal contributo unificato per le controversie in materia di lavoro (oggi sono previsti soltanto pagamenti in misura ridotta in ragione del reddito degli interessati); il diritto dei lavoratori di ottenere una pronuncia del giudice entro tre mesi dalla domanda; il diritto a « un'effettiva assistenza pubblica nella

fase di esecuzione dei provvedimenti giudiziari » (articolo 22); dell'introduzione di una nuova fattispecie di reato consistente nell'organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento. In tali casi la sanzione consiste nella reclusione da tre ad otto anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun lavoratore occupato (articolo 24).

In altri casi i diritti, le tutele e le garanzie elencati nel Titolo I costituiscono, per lo più, specificazioni, rafforzamenti ed estensioni di diritti in vario modo già riconosciuti dall'ordinamento, anche comunitario, o enucleati a livello giurisprudenziale. Tra questi si segnalano, in particolare: il diritto al lavoro, che garantisca a ogni persona di svolgere un lavoro liberamente scelto, che sia decente e dignitoso, con conseguente diritto ad un compenso equo e proporzionato (articoli 2, 3 e 5); il diritto a condizioni di lavoro chiare e trasparenti (articolo 4); i diritti che garantiscano il benessere del lavoratore e tutelano la sua salute psico-fisica, con riferimento al riconoscimento sia di condizioni ambientali e lavorative sicure (articolo 7), sia del diritto al riposo (articolo 8); la libertà di espressione e di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi del lavoro (articoli 6 e 23); il diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale (articolo 9); il diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione (articolo 10); il diritto alla non discriminazione nell'accesso al lavoro e nel corso del rapporto di lavoro (articolo 11), di cui il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità oppure di malattia di lunga durata (articolo 15) costituisce una specificazione; il diritto ai saperi, intendendosi con questo il diritto all'accesso al sistema della conoscenza e alla formazione continua per tutto l'arco della vita (articolo 17); il diritto ad una adeguata tutela pensionistica, con conseguente diritto alla completa totalizzazione, ricongiunzione e riunificazione dei periodi contributivi (articolo 21).

Infine, intervengono specificamente sul solo lavoro autonomo le disposizioni che estendono ad esso (in quanto compatibili) determinate tutele relative alla libertà e dignità dei lavoratori attualmente previste dallo Statuto dei lavoratori per il solo lavoro dipendente (articolo 13) e la delega legislativa per l'introduzione di forme di sostegno dei redditi da lavoro autonomo, avendo come riferimento principi e regime dei costi relativi al lavoro subordinato (articolo 20). Con una specifica norma di chiusura viene precisato che quanto previsto dal provvedimento in esame non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori o delle altre norme di miglior favore per i lavoratori previste da leggi, atti amministrativi, contratti collettivi o accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi (articolo 26).

Gli articoli da 27 a 38 recano disposizioni in materia di associazioni sindacali, con l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. Si ricorda che tale disposizione costituzionale, cui il legislatore non ha mai dato attuazione, prevede la registrazione dei sindacati, per effetto della quale questi acquisiscono personalità giuridica, con conseguente efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi da essi stipulati. La disciplina contenuta nella proposta di legge in esame riguarda, in particolare, la registrazione, le rappresentanze sindacali, la rappresentatività delle associazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva, l'obbligo di negoziazione dei datori di lavoro, la procedura per la validità e l'approvazione dei contratti collettivi e il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello e tra questi e la legge.

Una delle novità più rilevanti è costituita dalla previsione della registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si prevede, come primo passaggio, l'istituzione di un'apposita Commissione, che esercita la vigilanza su tutti i dati rilevanti ai fini della registrazione e della rappresentati-

vità. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, scelti tra professori universitari ed esperti della materia di chiara fama e onorabilità, garantendo comunque la presenza dei due generi. La registrazione, necessaria per la partecipazione alla contrattazione collettiva, deve essere rilasciata dalla Commissione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza e può essere negata solo per manifesta inosservanza, da parte degli atti costitutivi e degli statuti, di specifici requisiti di democraticità. A seguito della registrazione i sindacati acquisiscono la personalità giuridica per la partecipazione alla contrattazione collettiva ad efficacia generale. Viene, poi, disciplinata la procedura per la raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle associazioni sindacali, necessaria ai fini dell'accertamento del requisito della rappresentatività, applicabile ai datori di lavoro non soggetti al Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, per i quali cioè non è prevista la certificazione delle adesioni mediante delega. Si prevede, in particolare, che il lavoratore possa demandare, mediante cessione di credito, il prelievo dei contributi dalla sua busta paga alla propria associazione sindacale, la quale provvede all'incasso tramite l'INPS, il quale comunica i relativi dati alla Commissione.

Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali, se ne prevedono due di livello aziendale (le Rappresentanze unitarie sindacali – RUS, e le rappresentanze sindacali aziendali – RSA) e una di livello territoriale (le Rappresentanze Unitarie Sindacali Territoriali – RUST). Tra le altre novità previste dal provvedimento si segnalano, in particolare, l'ampliamento dell'ambito applicativo del Titolo III dello Statuto dei lavoratori, concernente i diritti e le prerogative sindacali, al fine di includervi tutti i datori di lavoro (e non solo i datori di lavoro costituiti in forma imprenditoriale) e l'estensione del diritto di voto nelle consultazioni elettorali per le RUS a tutti i lavoratori del luogo di lavoro di riferimento, secondo modalità definite con contratto collettivo ad efficacia generale di livello confederale. Il compito di certificare la regolare costituzione della RUS spetta alla Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali, sulla base degli esiti delle consultazioni elettorali delle RUS comunicate dai datori di lavoro.

Di grande rilievo è la previsione di una specifica procedura per la verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi dei diversi livelli. Tra le novità, si segnalano, in particolare: la previsione che la ponderazione, a livello confederale, della rappresentatività, sia affidata alla neoistituita Commissione; la previsione che la verifica della rappresentatività riguardi anche le associazioni sindacali datoriali; la disciplina del contratto collettivo di efficacia generale di livello confederale, con il quale si procede a disciplinare gli altri livelli ed ambiti di contrattazione ad efficacia generale. Le maggioranze richieste per l'approvazione di questo contratto sono, sia dal lato delle associazioni dei lavoratori che di quelle dei datori di lavoro, pari al 60 per cento dei dati ponderati.

Si introduce un obbligo di contrattazione in capo al datore di lavoro, a fronte di richieste provenienti da organizzazioni sindacali che esprimano specifiche soglie di rappresentatività; l'inadempimento dell'obbligo di contrattazione costituisce condotta antisindacale. Vengono definite le maggioranze e le procedure richieste per la validità dei contratti collettivi, sostanzialmente in linea con quanto disposto dal Testo unico sulla rappresentanza sindacale. In particolare, si prevede che i contratti collettivi dei vari livelli sono validamente stipulati se sottoscritti dalle associazioni sindacali registrate che raggiungono complessivamente un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento misurato al

livello nazionale (60 per cento per i contratti collettivi di livello confederale) e si introduce una consultazione dei lavoratori anche per i contratti aziendali stipulati dalle RUS a maggioranza dei propri componenti.

Nel definire la gerarchia tra i contratti di diverso livello, nonché tra questi e la legge, si segnala, in particolare, l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che consente a contratti aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda), di derogare, in specifiche materie, ai contratti nazionali e anche alla legislazione nazionale.

Gli articoli 39 e 40 sono volti a dare piena attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Le disposizioni intervengono, in particolare, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, estendendo l'ambito di applicazione della relativa disciplina (attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 25 del 2007) e rafforzando gli strumenti di tutela esistenti. L'articolo 41 sancisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e stabile costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di concludere per iscritto un patto di prova a fini di inserimento lavorativo. Rispetto alla disciplina vigente del periodo di prova (recata dall'articolo 2096 del Codice civile) si prevede, in particolare, che la durata del periodo di prova venga sempre fissata dai contratti collettivi nazionali, entro un limite massimo di nove mesi, aumentabili a quindici se l'assunzione riguarda lo svolgimento di mansioni che richiedono competenze professionali non possedute dal lavoratore in virtù di un precedente contratto di apprendistato o per averle acquisite sul lavoro.

L'articolo 42 è volto ad estendere, a determinate condizioni, ai collaboratori coordinati e continuativi, nonché ai lavoratori autonomi, molte delle tutele proprie del lavoro subordinato. Per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, l'estensione delle tutele opera in tutti i casi di contratti di lavoro, intercorrenti con un committente privato o pubblico (o con più soggetti privati riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi), che prevedano una collaborazione del lavoratore coordinata con l'organizzazione del committente, continuativa ed esclusivamente personale (anche se il datore di lavoro non determini tempi e luoghi di lavoro). Nel caso in cui i contratti collettivi di livello nazionale applicabili al committente non contengano previsioni in materia di compenso, quest'ultimo deve essere comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoga a quella del lavoratore.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi « puri », l'estensione delle tutele opera in tutti i casi di contratti di lavoro autonomo intercorrenti con un committente privato o pubblico (o con più soggetti privati riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi), che prevedano l'obbligo del lavoratore autonomo, con o senza partita IVA, di compiere un'opera o servizio con lavoro esclusivamente proprio, abbiano una durata complessiva di più di sei mesi nel corso dell'anno, ed il compenso da essi previsto (pur se corrisposto in modo frazionato tra tali soggetti) costituisca più del 60 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal lavoratore.

Gli articoli 43-49 recano una nuova disciplina dell'apprendistato. L'intervento normativo proposto lascia sostanzialmente inalterata la struttura della disci-

plina generale dell'istituto, rimessa sempre alla contrattazione collettiva e strutturata su tre tipologie contrattuali. Le principali modifiche sostanziali hanno lo scopo di tutelare maggiormente l'apprendista e di garantire il contenuto professionalizzante del contratto. Al riguardo si segnalano, in particolare, la forma scritta del contratto richiesta *ad substantiam*; la soppressione del sottoinquadramento dell'apprendista e della riduzione della retribuzione per le ore di formazione a carico del datore di lavoro; l'innalzamento della percentuale di stabilizzazione nell'apprendistato professionalizzante; la trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato in relazione a specifiche inadempienze del datore di lavoro; l'innalzamento a 16 anni dell'età minima per assumere giovani con contratto di apprendistato per il diploma professionale e per il diploma di istruzione secondaria superiore; l'incremento della formazione esterna all'azienda.

Gli articoli da 50 a 60 recano una nuova disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato. L'intervento normativo è complessivamente finalizzato a una limitazione dell'utilizzo dell'istituto attraverso il ripristino della cosiddetta causalità, per cui il ricorso a tale forma contrattuale è consentito unicamente a fronte di ragioni giustificatrici, legate a esigenze (che il datore di lavoro deve provare): temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o a esigenze sostitutive; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria; o relative a lavori stagionali e a picchi di attività stagionali individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il termine può essere prorogato (con il consenso del lavoratore) anche più volte, a condizione che ogni proroga sia giustificata dalla persistenza delle richiamate esigenze, venga concordata anteriormente al suo inizio con atto scritto contenente la specificazione di tali esigenze e si riferisca alle stesse mansioni del contratto originario o a mansioni di pari livello o categoria legale. In ogni caso (si tratti sia di proroghe o di rinnovi del contratto) è vietato superare il limite massimo di trentasei mesi (salvo diversa previsione dei contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, i quali possono anche stabilire la non applicazione del richiamato limite per esigenze relative a lavori stagionali o a picchi di attività stagionali), oltre il quale il contratto si considera a tempo indeterminato. A fronte del ripristino della cosiddetta causalità viene soppresso il cosiddetto tetto, ossia divieto di assumere lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

La nuova disciplina, inoltre, prevede regole più stringenti per i casi che comportano la trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come nella disciplina inerente le proroghe e i rinnovi.

L'apposizione del termine non è ammessa per i casi in larga parte già disciplinati dalla normativa vigente; inoltre, si ripropone, quasi negli stessi termini previsti dalla normativa vigente, la disciplina inerente al diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori a termine in possesso di specifici requisiti. Infine, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, si prevede che non possano utilizzare il contratto a termine per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico o per ovviare a vincoli assunzionali, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, della durata di ventiquattro mesi, per la copertura temporanea di posti di ruolo per i quali siano stati banditi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per il periodo intercorrente dalla data del bando fino alla effettiva presa di servizio dei vincitori.

Gli articoli da 61 a 70 recano una nuova disciplina della somministrazione di lavoro. L'istituto, attualmente disciplinato dagli articoli da 30 a 40 del decreto legislativo n. 81 del 2015, viene in so-

stanza ricondotto ad un contratto speciale utilizzabile in casi eccezionali in luogo del contratto a tempo indeterminato, prevedendo, in particolare: l'abolizione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing)*; l'esclusione dell'utilizzo della somministrazione a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni; l'obbligo di individuare le esigenze di tipo temporaneo e oggettivo a fronte delle quali è consentito il ricorso all'istituto; la specificazione che il trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati debba essere uguale a quello che l'utilizzatore dichiara (nel contratto stesso) di applicare ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni o comunque di pari livello.

Gli articoli da 71 a 79 recano una nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, attualmente disciplinato dagli articoli da 4 a 12 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con l'obiettivo di contenere i margini di flessibilità dell'istituto e preservarne le ragioni giustificatrici. In particolare, si valorizza il ruolo dei contratti collettivi a efficacia generale di livello nazionale nella disciplina del cosiddetto lavoro eccedente e delle cosiddette clausole elastiche; si prevede (ferma restando la possibilità per il lavoratore di rifiutarsi) la facoltà per il datore di lavoro (salvo diverse disposizioni dei contratti nazionali ad efficacia generale) di richiedere lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti l'orario parziale concordato in misura non superiore al 50 per cento di quest'ultimo: in tal caso, le ore eccedenti (che, a differenza della normativa vigente, sono considerate utili ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti) devono essere retribuite con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento della retribuzione oraria globale di fatto (fino a 40 ore settimanali) e al 15 per cento della retribuzione da 41 a 48 ore; si prevede che le clausole elastiche siano ammesse solamente in relazione alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e non più anche in relazione alla variazione in aumento della sua durata; si dispone il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno per il lavoratore che abbia chiesto la trasformazione in luogo del congedo parentale alla scadenza del periodo di congedo; si attribuisce il diritto di precedenza nelle assunzioni non solo al lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ma anche al lavoratore assunto a tempo parziale dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Gli articoli 80 e 81 dettano una nuova disciplina del lavoro subordinato occasionale. Tali disposizioni, in particolare, sono volte a reintrodurre sostanziali limitazioni all'utilizzo del lavoro occasionale, che viene definito espressamente come « subordinato ». Il contratto di lavoro subordinato occasionale può avere ad oggetto unicamente prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria, ammissibili solo in determinati ambiti di attività e solo se svolte da determinati soggetti. Per quanto riguarda gli ambiti di attività, deve trattarsi di piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio; assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap;* realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale solo i seguenti soggetti: studenti; inoccupati; pensionati; disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro. Per quanto riguarda i tetti monetari, quindi, in re-

lazione a ciascun committente si innalza (rispetto alla normativa vigente) il limite (da 2.000 euro) a 2.500 euro e non si prevede più un limite riferito alla totalità dei committenti (attualmente pari a 7.000 euro, ridotto a 3.000 euro per i percettori di strumenti di sostegno al reddito).

Al fine di ridurre la possibilità di abusi e di garantire la piena tracciabilità dei buoni, si definisce un nuovo sistema di acquisto e remunerazione delle prestazioni. Ulteriori modifiche rispetto alla normativa vigente riguardano la soppressione del regime speciale previsto per il settore agricolo e la previsione che i lavoratori subordinati occasionali non sono computati a fini statistici nelle quote degli occupati.

L'articolo 82 interviene sull'orario di lavoro, al fine di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva di livello nazionale e di stabilire precisi limiti massimi giornalieri e settimanali. In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, si prevede che la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, è fissata dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, in misura comunque non superiore alle dieci ore, ovvero alle tredici ore per i dirigenti e per i lavoratori addetti alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. I contratti possono prevedere temporanee deroghe a questi limiti in presenza di specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza di particolare importanza, tenuto conto dell'interesse dell'impresa o dei terzi, sempre assicurando il rispetto delle esigenze di salute dei lavoratori. La violazione di tali limiti è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

I contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale stabiliscono, inoltre, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, la cui media, per ogni periodo di sette giorni, non può in ogni caso superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, elevabile fino a sei mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

L'articolo 83 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La nuova disciplina prevede, in particolare: l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci o nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcune distinzione in relazione alle dimensioni aziendali (quindi anche nelle aziende sotto i quindici dipendenti); in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno (per un ammontare non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto); la possibilità per il giudice di scegliere tra le reintegrazioni del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da cinque a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a cinque dipendenti, in due sole ipotesi: fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; vizio solo formale di un licenziamento disciplinare (altrimenti) legittimo; la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente) tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da dodici a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte dei quali c'è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori.

L'articolo 84 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici, come definita dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero). In particolare, rispetto alla normativa vigente si prevedono le seguenti modifiche: si prevede che la procedura sia obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di quindici dipendenti, come attualmente previsto); si prevede che la volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento debba essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla RUS o alla RSA; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; si prevede un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Gli articoli 85, 86 e 87 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223 del 1991. La nuova disciplina prevede, in particolare: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di dieci dipendenti (nella normativa vigente il limite è di quindici dipendenti); che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti (da concludersi entro quarantacinque giorni), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della Direzione territoriale del lavoro (DTL) convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo trenta giorni); che, ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento, intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo, per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituire integralmente ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.

L'articolo 88 disciplina il divieto di interposizione illecita di manodopera nell'ambito degli appalti. In particolare, si prevede che, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, è vietato il diretto utilizzo di lavoratori dipendenti di soggetti terzi, mediante la stipulazione di contratti di appalto, di subappalto, accordi di distacco o con l'utilizzo di qualsiasi altra figura contrattuale o accordo commerciale. L'utilizzazione diretta dei lavoratori si verifica quando il soggetto interponente esercita un ruolo esclusivo o prevalente con riguardo alla organizzazione e direzione del prestatore o dei prestatori di lavoro. Si ritiene in ogni caso prevalente il ruolo dell'interponente quando l'appaltatore o l'interposto si limiti a svolgere le attività amministrative ed operative necessarie alla messa a disposizione del personale, ivi compresa l'eventuale organizzazione in turni e la sostituzione di personale assente. In caso di utilizzazione diretta illecita, il lavoratore interessato può chiedere l'accertamento della sussi-

stenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

L'articolo 89 introduce norme sul trattamento economico dei dipendenti negli appalti in situazione di dipendenza economica, prevedendo che, ogni qualvolta un'impresa affidi ad altra impresa la realizzazione di una fase o porzione del proprio ciclo produttivo, mediante un contratto di appalto o di altro tipo, in base al quale l'affidatario operi in condizione di dipendenza economica nei confronti dell'affidante, questi ultimi sono obbligati solidalmente a riconoscere ai lavoratori dell'affidatario trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi ad efficacia generale applicabili all'affidante. Si considera operante in condizione di dipendenza l'affidatario che esegue a favore dell'affidante, anche con più relazioni contrattuali distinte nel tempo, un'opera o servizio di durata complessiva pari o superiore a sei mesi nell'arco di un anno e il cui corrispettivo costituisca almeno il 75 per cento dei corrispettivi complessivi percepiti nell'anno dall'affidatario.

L'articolo 90 detta norme in materia di responsabilità solidale negli appalti. La disposizione, in particolare, è volta ad estendere la responsabilità solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore (nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori). Gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente, riguardano: l'estensione dell'area della responsabilità solidale, al fine di ricomprendervi anche i contributi agli enti bilaterali (ivi compresa la Cassa edile), ai fondi sanitari e ai fondi di previdenza complementare dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; l'estensione della responsabilità solidale a tutti i casi nei quali i lavoratori sono impiegati nello svolgimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e con gestione a rischio dell'impresa obbligata al loro compimento, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti alla relazione contrattuale tra di esse instaurata, e comunque in ogni caso nel quale i lavoratori sono utilizzati indirettamente e non occasionalmente per la realizzazione di una fase o porzione del ciclo produttivo di un'impresa terza, anche di carattere accessorio o riguardante funzioni logistiche e di trasporto; l'estensione della responsabilità solidale ai rapporti di affiliazione commerciale, a favore dei lavoratori impiegati dall'affiliato; l'applicazione della responsabilità solidale a beneficio dei lavoratori utilizzati non occasionalmente per la realizzazione dell'opera o del servizio indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero autonomo o professionale direttamente connessa all'oggetto dell'opera o del servizio; la previsione che i contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale, del settore delle imprese appaltatrici, possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Essi possono altresì disporre che non si applichi la disposizione sulla responsabilità solidale a condizione che istituiscano apposite forme di garanzia (ossia forme alternative assicurative o mutualistiche in grado di garantire effettivamente ai lavoratori impiegati negli appalti la soddisfazione dei diritti ad essi spettanti, con diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente). In tal caso la raccolta dei premi e contributi è affidata all'INPS, sulla base di apposite convenzioni. Nel caso in cui tali forme di garanzia non ristorino pienamente i diritti dei lavoratori, questi possono comunque far valere la responsabilità solidale secondo la disciplina generale.

L'articolo 91 introduce alcune previsioni volte a garantire una maggiore tutela dell'occupazione in caso di successione negli appalti. In primo luogo si prevede che qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ad entrambe le imprese appaltatrici non dispongano in merito all'occupazione dei

lavoratori coinvolti nei cambi di appalto e non si configuri un trasferimento d'azienda, il committente (anche pubblica amministrazione), l'appaltatore cessante e l'appaltatore subentrante, sono obbligati a seguire un'apposita procedura che prevede che le organizzazioni sindacali siano preventivamente informate su diversi aspetti concernenti la successione nell'appalto, comprese le misure programmate per la tutela dell'occupazione, nonché un eventuale esame congiunto (il mancato rispetto di tale obbligo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970). Quando i contratti collettivi nazionali di lavoro o il capitolato d'appalto prevedano, a carico dell'appaltatore subentrante, l'obbligo di assumere i dipendenti impegnati nell'appalto, si prevede che questi ultimi, in caso di inadempimento, possano chiedere la costituzione giudiziale del rapporto di lavoro. Per gli appalti pubblici assoggettati alla disciplina del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si introduce l'obbligo per il committente pubblico di inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto, l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la continuità dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'appalto, eventualmente in proporzione alla diversa configurazione dell'opera o del servizio rispetto al precedente capitolato. Ai lavoratori già impiegati nell'appalto da non meno di quattro mesi prima della sua cessazione viene riconosciuto il diritto alla NASpI, anche in assenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge, mentre ai lavoratori che risultano disoccupati in conseguenza del cambio appalto si riconosce il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dall'appaltatore subentrante nei successivi dodici mesi.

L'articolo 92 interviene in materia di trasferimento d'azienda, apportando modifiche sostanziali all'articolo 2112 del Codice civile, che disciplina attualmente la materia. In primo luogo, si specifica che il cessionario deve applicare ai lavoratori ceduti i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, territoriale ed aziendale, vigenti presso il cedente (fino alla loro scadenza) solo se più vantaggiosi per il lavoratore. Inoltre, si prevede che possono essere inclusi nel trasferimento del ramo d'azienda solo i lavoratori che ne fanno parte da almeno dodici mesi (salvo diversa previsione dei contratti collettivi a efficacia generale di livello aziendale). In questi casi, se le condizioni di lavoro dei lavoratori trasferiti subiscono una sostanziale modifica nel corso dei diciotto mesi successivi al trasferimento, i lavoratori interessati possono non dimettersi (come attualmente previsto), ma richiedere in via giudiziale il ripristino del loro rapporto di lavoro con il cedente, il quale è tenuto a riammetterli al lavoro e ad assicurare loro il precedente trattamento economico e normativo (nonché a corrispondere una somma a titolo di risarcimento per l'eventuale danno subito).

Alcuni dei principi per la riforma del processo del lavoro, dettati dall'articolo 22 del provvedimento, trovano una attuazione agli articoli 93 e 94, che novellano singole disposizioni del codice di procedura civile relative alle controversie individuali di lavoro. In particolare, l'articolo 93, attraverso la sostituzione dell'articolo 409 del codice di procedura civile, integra il catalogo delle controversie alle quali si applica il rito del lavoro, inserendo espressamente i tirocini, le attività socialmente utili, i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative e le relazioni sindacali. Con la modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile, si prevede che, in relazione alle controversie di competenza del giudice del lavoro, il tentativo di conciliazione debba svolgersi con le modalità disciplinate dai contratti collettivi di livello nazionale e, solo in assenza di espresse previsioni nei contratti, presso la commissione di conciliazione. In relazione alle medesime controversie, e se previsto e disciplinato dai contratti collettivi, la riforma consente alle parti di rivolgersi all'arbitrato secondo diritto, purché oggetto della controversia non siano diritti

indisponibili: viene a tal fine sostituito l'articolo 412 del codice di procedura civile, rinviando alla disciplina dei contratti collettivi ed eliminando l'attuale articolata disciplina dell'arbitrato nel processo del lavoro dettata dal codice di procedura. Con la novella dell'articolo 413 del codice di procedura civile si ribadisce quanto già previsto dall'articolo 22, ovvero che se il lavoratore è convenuto in giudizio da parte del datore di lavoro, il giudice competente è quello nella cui circoscrizione il lavoratore ha la residenza o il domicilio. Quanto alla discussione della causa, attraverso le modifiche dell'articolo 420 del codice di procedura civile, la proposta di legge prevede che i tribunali debbano riservare alla trattazione delle controversie relative al licenziamento e alla reintegra particolari giorni nel calendario delle udienze. In ordine alle medesime controversie, nonché per quelle in materia di trasferimento del lavoratore e quelle relative alla trasformazione dei contratti di lavoro flessibile in contratti di lavoro subordinato, viene modificata la disciplina cautelare (articolo 700 del codice di procedura civile), introducendo una presunzione legale di pregiudizio imminente e irreparabile per il lavoratore; il conseguente giudizio di merito dovrà essere deciso dal giudice entro un anno.

L'articolo 94 interviene invece in tema di spese nelle controversie di lavoro e prevede: l'esonero da ogni spesa e tassa per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, a prescindere dal reddito delle parti (attualmente il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto dalle parti con reddito superiore a circa 35.000 euro); la possibilità per il giudice di compensare sempre le spese; l'esclusione della condanna alle spese, a prescindere dalla soccombenza, per la parte esente dal pagamento dell'IRPEF, purché la stessa non abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; la possibilità per il lavoratore di detrarre tutte le spese sostenute per la tutela dei propri diritti.

La disposizione, infine, consente l'applicazione delle misure di coercizione indiretta anche alle controversie di competenza del giudice del lavoro; tali misure, oggi escluse per le cause di lavoro, sono volte a incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi infungibili derivanti dalla sentenza. L'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile consente, infatti, al giudice, già in sede di condanna, di fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia.

L'articolo 95 interviene sulla normativa processuale in materia di licenziamento. In particolare, in materia di licenziamento per giustificato motivo, si precisa che il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale quale parametro per la valutazione della legittimità del licenziamento stesso. Inoltre, si sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, da un lato riportando a 270 giorni (dai 180 attuali) il termine entro il quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, dall'altro disponendo l'applicabilità delle disposizioni relative all'inefficacia dell'impugnazione a tutti i casi di invalidità del licenziamento, ad eccezione di quelli di nullità.

L'articolo 96 estende l'applicazione dei nuovi termini di decadenza in materia di impugnazione del licenziamento ai casi di trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento di azienda e ricorso per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 97, infine, dispone una serie di

abrogazioni di norme vigenti, in relazione alle innovazioni introdotte nell'ambito del provvedimento.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che la Commissione ha costituito lo scorso 14 febbraio un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge, riunitosi, da ultimo, nella seduta di ieri, avverte che sono state assegnate alla Commissione anche le proposte di legge Atto Camera n. 4297 Rizzetto, Atto Camera n. 4305 De Maria e Atto Camera n. 4312 Baldassarre, recanti modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio.

Trattandosi di proposte di legge che vertono su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge in titolo, già all'esame della Commissione, fa presente che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, il loro esame sarà, quindi, abbinato a quello delle medesime proposte di legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, perché illustri il contenuto delle proposte di legge testé abbinate.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge Atto Camera n. 4297, a prima firma del collega Rizzetto, consta di un unico articolo, che modifica gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015. In particolare, il provvedimento introduce un tetto massimo di giornate lavorative nell'arco di un mese, entro il quale il committente può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio. La proposta di legge, inoltre, prevede la possibilità di ricorrere a tali prestazioni in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, con limitazioni dipendenti dal numero di addetti dell'impresa utilizzatrice e con l'esclusione delle organizzazioni sindacali. Infine, la proposta di legge prevede che il valore nominale dei buoni orari sia fissato con riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga nei contratti collettivi nazionali di lavoro, in assenza dei quali il valore è fissato in 7,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Per il settore agricolo, il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali.

Passa, quindi, a illustrare la proposta di legge Atto Camera n. 4305, a prima firma del collega De Maria, che consta di un unico articolo, volto a introdurre modifiche agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015. In particolare, la proposta, volta a ricondurre il lavoro accessorio all'ambito di prestazioni di lavoro occasionale di importo limitato, riduce a 5.000 euro nel corso di un anno civile il limite di compensi complessivamente corrisposti dal committente per tale tipo di prestazioni. La proposta di legge, inoltre, introducendo un limite di trenta giornate nell'anno solare per il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, ne circoscrive l'ambito a piccoli lavori di tipo domestico familiare a carattere straordinario, all'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e di piccola manutenzione di edifici e di monumenti, alla realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli promosse dalle autonomie locali, nonché, infine, alla collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di

emergenza, ovvero di attività di solidarietà. La norma, inoltre, prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di ampliare gli ambiti per il ricorso al lavoro occasionale. Infine, è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi e per la sostituzione di lavoratori in sciopero.

Da ultimo, segnala che la proposta di legge Atto Camera n. 4312, a prima firma del deputato Baldassarre, consta di due articoli, che modificano, rispettivamente, gli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015. In particolare, l'articolo 1, nel limite complessivo annuo di 7.000 euro per committenti imprenditori o professionisti, introduce il limite di prestazione per singolo committente pari a una durata mensile non superiore a cinquanta ore e a un compenso non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile, prevedendo la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite della durata mensile. In base alla proposta di legge, il ricorso al lavoro accessorio è consentito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, con riferimento a soggetti titolari di trattamento di pensione o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Infine, il medesimo articolo 1 prevede il divieto per le imprese e le pubbliche amministrazioni di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio. Il successivo articolo 2 dispone in materia di controlli.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, auspica che in sede di Comitato ristretto si possa giungere a un risultato di sintesi delle diverse istanze emerse in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta. Ricorda che, al termine della seduta odierna, si riunirà nuovamente il Comitato ristretto, al fine di giungere alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.15.

5-06388 Tripiedi: Beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e relativi oneri.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara insoddisfatto di quella che non può considerare una vera e propria risposta.

Infatti, nonostante la esplicita richiesta, il sottosegretario non ha fornito i dati ufficiali sui beneficiari dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 190 del 2014 né sulle spese complessivamente sostenute. Tuttavia, dai diversi studi di varia provenienza sull'argomento, emerge che le norme in esame sarebbero costate alla finanza pubblica tra i 16 e i 18 miliardi di euro, a fronte di un numero piuttosto modesto di assunzioni per rapporti di lavoro stabili. Richiama quanto più volte affermato sul fatto che l'esonero contributivo fosse lo strumento sbagliato per ottenere un aumento dell'occupazione, anche alla luce del fatto che i nuovi contratti eventualmente stipulati sarebbero ricaduti nell'applicazione del cosiddetto *Jobs Act*, che riduce le tutele dei lavoratori, arrivando, addirittura, a monetizzare il licenziamento.

Si augura, pertanto, che il Governo decida di cambiare l'approccio al pro-

blema, preferendo soluzioni diverse che, oltretutto, permettano di spendere meglio le risorse pubbliche.

5-09269 Fanucci: Applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Edoardo FANUCCI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, si riserva di formulare le proprie valutazioni in materia in una fase successiva, in considerazione dell'interlocuzione ancora in corso con la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

5-10653 Saltamartini: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky Italia a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 marzo 2017.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.

1. 1. Di Salvo.

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* indicato dal datore di lavoro.

1. 2. Di Salvo.

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale.

1. 3. Di Salvo.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: di assegni o;

b) dopo le parole: di denaro, *aggiungere le seguenti:* direttamente al lavoratore,.

1. 4. Di Salvo.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'indicazione della modalità di pagamento prescelta attraverso la quale corrispondere la retribuzione.

2. 1. Rostellato.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario *fino alla fine del comma con le seguenti:* indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.

2. 2. Di Salvo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro provvede ad inviare al centro per l'impiego competente per territorio una comunicazione contenente, per ciascun dipendente, le indicazioni di cui al comma 1 via fax, via PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e a elaborare la modulistica di cui al comma 1-*bis* per i rapporti in essere.

2. 3. Rostellato.

Al comma 2, sostituire le parole da: L'ordine di pagamento *fino a:* licenziamento o delle *con le seguenti:* Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere

cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o.

2. 4. Di Salvo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.

2. 5. Di Salvo.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: lavoratore, *aggiungere le seguenti:* nei soli casi indicati alle lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo 1, comma 1,.

2. 6. Rostellato.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: , sentite *con le seguenti:* stipula con;

b) sopprimere le parole: stipula una convenzione;

c) sostituire le parole da: con la quale sono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: e entrata in vigore.

3. 1. Di Salvo.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esenzioni.

4. 1. Di Salvo.

ART. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, *con le seguenti:* la modalità di pagamento prescelta attraverso la quale corrispondere la retribuzione.

5. 1. Rostellato.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 3, sostituire le parole: ai fini del comma 1 *con le seguenti:* ai fini dei commi 1 e 2.

1.5. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,.

1.6. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: alla direzione provinciale del lavoro *con le seguenti:* alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.

5.2. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente: a)* bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.

1. 1. Di Salvo.

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* indicato dal datore di lavoro.

1. 2. Di Salvo.

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale.

1. 3. Di Salvo.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: di assegni o;

b) dopo le parole: di denaro, *aggiungere le seguenti:* direttamente al lavoratore,.

1. 4. Di Salvo.

Al comma 3, sostituire le parole: ai fini del comma 1 *con le seguenti:* ai fini dei commi 1 e 2.

1.5. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,.

1.6. La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario fino alla fine del comma con le seguenti: indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.

2. 2. Di Salvo.

Al comma 2, sostituire le parole da: L'ordine di pagamento *fino a:* licenziamento o delle *con le seguenti:* Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o.

2. 4. Di Salvo.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego com-

petente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.

2. 5. Di Salvo.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: , sentite *con le seguenti:* stipula con;

b) sopprimere le parole: stipula una convenzione;

c) sostituire le parole da: con la quale sono fino alla fine del comma, *con le seguenti:* una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: e entrata in vigore.

3. 1. Di Salvo.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esenzioni.

4. 1. Di Salvo.

ART. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, *con le seguenti:* le informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1

5.1 *(Nuova formulazione).* Rostellato.

Al comma 3, sostituire le parole: alla direzione provinciale del lavoro *con le seguenti:* alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.

5.2. La Relatrice.

ALLEGATO 4

5-06388 Tripiedi: Beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e relativi oneri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi e altri inerente ai beneficiari dell'esonero contributivo previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e relativi oneri passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto un esonero, avente durata triennale, dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato da essi effettuate nel corso dell'anno 2015.

Sempre al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l'articolo 1, comma 178, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto uno sgravio contributivo, della durata massima di ventiquattro mesi, in favore dei datori di lavoro, in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato da essi stipulati nel corso dell'anno 2016.

Pertanto, l'intervento in materia di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato è duplice: uno relativo agli assunti nel 2015 e l'altro relativo agli assunti nel 2016.

Tanto premesso – al fine di una compiuta valutazione degli effetti finanziari degli interventi in materia di decontribuzione – è necessario attendere le risultanze del bilancio consuntivo INPS 2016 nel quale verranno registrati gli effetti, su base annua, dell'intervento relativo agli assunti nel 2015 e quello relativo agli assunti nel 2016.

ALLEGATO 5

5-09269 Fanucci: Applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci inerente all'applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione, a soggetti collocati in quiescenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni, voglio ricordare che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede una specifica eccezione al divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sia per i componenti delle giunte degli enti territoriali sia per i componenti titolari degli organi elettivi degli enti di natura associativa che sono in equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

In ordine alla possibile applicazione di tale disposizione agli enti privati di previdenza obbligatoria, faccio presente che il Ministero che rappresento ha già fornito il proprio orientamento in occasione di una precedente richiesta da parte dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri.

Evidenzio in proposito, che il citato articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 95 del 2012 contiene un esplicito riferimento agli enti aventi natura associativa, quali le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile. Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tale categoria si collocano anche gli enti previdenziali che assumono la forma giuridica di associazioni o di fondazioni, conformemente al dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, secondo il quale: – « gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto ». Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che siano esclusi dall'applicazione del divieto dettato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, gli organi elettivi degli enti previdenziali privatizzati, in quanto enti aventi natura associativa.

Ferme restando le valutazioni a suo tempo espresse, che per parte sua si confermano, voglio ad ogni modo evidenziare che la questione interpretativa dell'ambito di applicazione della fattispecie anche agli enti di previdenza privata non è definitivamente chiusa, in quanto è necessario che fornisca il suo parere il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione direttamente competente cui il Ministero che rappresento ha già nel 2015 esplicito parere.

Ricordo che sul tema, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative la n. 6 del 2014 e la n. 4 del 2015 con cui ha chiarito da un lato che il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza si applica a tutte le ammini-

strazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che rientrano nel conto economico consolidato dell'ISTAT (quindi anche enti aventi forme di società o fondazione nonché alle camere di commercio) e dall'altro che le cariche rilevanti ai fini dell'applicazione di tale divieto sono quelle che comportano effettivamente poteri di governo.

Detto ciò e considerata le difficoltà interpretative della normativa in questione, si sono svolte diverse riunioni, anche di recente, tra le varie amministrazioni interessate, alle quali anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha partecipato, al cui esito si è convenuto di definire un verbale che darà conto di quanto emerso durante le riunioni medesime. Faccio presente, pertanto, che dal contenuto di questo atto potranno emergere in modo chiaro le determinazioni assunte dalle amministrazioni partecipanti per risolvere la problematica.

ALLEGATO 6

5-10653 Saltamartini: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky Italia a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto dell'onorevole Saltamartini inerente le iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017.

Faccio presente che, dalle informazioni acquisite dall'ispettorato territoriale del lavoro di Milano, si evince che il piano di riorganizzazione della società è dovuto all'esigenza di innovazione tecnologica che individua nella sede di Milano il polo centrale di informazione con l'obiettivo di renderlo ancora più innovativo concentrando gli investimenti in una struttura logistica più efficiente che massimizzi il valore delle risorse già impegnate e di quelle previste per il futuro.

La volontà della società è di intraprendere una serie di azioni riorganizzative che coinvolgono tutte le sedi ed in particolare quelle di Roma, Milano e Cagliari.

Il piano prevede il coinvolgimento per esubero o trasferimento a Milano di circa il 70 per cento della forza lavoro attualmente impiegata a Roma (tra impiegati, tecnici, giornalisti) In particolare, dunque, per la sede di Roma sono previsti circa 120 esuberi e 300 trasferimenti. Segnalo che il trasferimento a Milano riguarda, tra l'altro, la redazione del TG24, ad esclusione delle redazioni politica e Centro-Sud Italia.

Per la sede di Milano, invece, si prevede un esubero complessivo di circa 80 lavoratori, e riguardo alla sede di Cagliari, è stato comunicato il trasferimento di circa 10 lavoratori.

Ciò premesso, l'attenzione al tema si è subito concretizzata in un incontro fra i rappresentanti di Sky, quelli del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro che si è svolto agli inizi del mese scorso. In tal sede, la società ha confermato la volontà di salvaguardare i diritti dei lavoratori. Infatti, a seguito della presentazione del nuovo piano di riorganizzazione, si sono tenuti diversi incontri tra i rappresentanti della società e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Dalle informazioni acquisite ieri 8 marzo, si è appreso che il percorso di confronto con le organizzazioni sindacali è ancora in corso per il comitato di redazione dei giornalisti di Sky TG 24, mentre si è al momento arrestato per gli altri dipendenti a causa della rigidità delle diverse posizioni.

La società ha dichiarato in ogni caso che l'interlocuzione con i lavoratori proseguirà con le persone direttamente coinvolte dal trasferimento delle attività e che valuterà modalità alternative per la realizzazione del piano a partire appunto da un confronto diretto con i singoli lavoratori. Faccio presente che, a seguito della decisione presa dalla società, le organizzazioni sindacali hanno richiesto la convocazione delle parti presso la Presidenza del Consiglio in merito alla vertenza.

Come già evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso il comunicato stampa del mese scorso, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire lo sviluppo della vicenda, con l'obiettivo di tutelare nel migliore dei modi possibili i diritti dei lavoratori.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 215

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 220

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino *(Seguito dell'esame e rinvio)* 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nuovo testo C. 1063 Bonafede.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo FOSSATI (MDP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), per le parti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 1063. Fa presente che tale proposta, nella formulazione originaria, era volta a riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale; composto di 5 articoli, il provvedimento interveniva sul codice civile, sulle sue disposizioni di attuazione nonché sul Codice delle assicurazioni private, dettando, infine, una disciplina transitoria e le necessarie abrogazioni. Introduceva poi due tabelle per la liquidazione del danno.

Il testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia e consta ora di due articoli attraverso i quali: sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale; è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino

al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato; è dettata una disciplina transitoria.

Osserva, in particolare, che la Commissione di merito ha soppresso l'articolo 1 della proposta di legge, che introduceva nel codice civile gli articoli 2059-*bis* e 2059-*ter*, volti a prevedere diversi criteri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti.

L'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-*bis* nelle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale stabilisce che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma); che il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione (secondo comma).

La Commissione ha soppresso anche: l'articolo 3 dell'originaria proposta di legge, che dettava la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale; l'articolo 4 della predetta proposta, che interveniva sul Codice delle assicurazioni private, sostituendo gli articoli 138 e 139. In particolare, il provvedimento superava la previsione contenuta nell'articolo 138 relativa all'adozione, con regolamento del Governo, di una tabella unica nazionale (cd. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità.

L'articolo 5 del provvedimento concerne, dopo l'esame in Commissione, la sola disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data, non sia stato ancora determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

L'articolo 5 prevede, infine, un aggiornamento annuale – con decreto del Ministro della salute – in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate.

Evidenzia poi che, quanto alle tabelle allegate, individuate dalla proposta di legge nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale, la Commissione si è limitata a integrare, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge con un richiamo alla parte dell'unione civile ed a sostituire all'evento « morte del congiunto » l'evento « perdita del rapporto di tipo familiare ». Esprime il proprio apprezzamento su tali modifiche.

Fa presente, quindi, che il testo trasmesso dalla Commissione Giustizia è strettamente connesso al disegno di legge S. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che all'articolo 8 sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), sul risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni.

In particolare, il nuovo articolo 138 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire

il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il nuovo articolo 139 prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

Ricorda, altresì, che la legge, appena approvata dalla Camera, in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, al comma 4 dell'articolo 7 disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private.

In sintesi, evidenzia come l'impianto del provvedimento trasmesso per il parere sia coerente con quello del disegno di legge in materia di concorrenza, in fase di approvazione al Senato, e con la legge concernente la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario.

Alla luce di tali considerazioni formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore, motivato dal fatto che il nuovo testo approvato dalla Commissione giustizia ha completamente snaturato la proposta originaria a prima firma del deputato Bonafede, appartenente al suo stesso gruppo. Sottolinea, pertanto, che il Movimento 5 Stelle condurrà un azione decisa in Assemblea, al fine di modificare il contenuto del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Pur riconoscendo che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito è stato ampiamente modificato rispetto alla formulazione originaria, ricorda che il tema del risarcimento del danno non patrimoniale è stato già affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di concorrenza, con l'opportuno recepimento delle cosiddette Tabelle di Milano, più favorevoli al danneggiato. Nell'attesa dell'approvazione di tale provvedimento da parte del Senato, auspicando che rispetto a questo specifico aspetto non siano apportate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, evidenzia come non vi siano ragioni affinché il suo gruppo muti il proprio orientamento sul tema, segnalando altresì l'esigenza di assicurare la coerenza con la legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario, da poco approvata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C.

2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che l'11 gennaio scorso la Commissione si è concluso l'ampio ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e avviato il 21 settembre 2016. Ricorda altresì che, nel corso di tali audizioni, sono stati auditi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Istituto Mario Negri, del Comitato nazionale per la bioetica, degli Ordini delle professioni sanitarie esistenti, di numerose categorie non riconosciute come professioni sanitarie, nonché esperti delle materie oggetto del disegno di legge.

Nel precisare che nella seduta odierna potrà iniziare il dibattito, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza era stata richiamata l'esigenza di svolgere l'audizione del presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), Raffaele Cantone.

Giulia GRILLO (M5S) precisa che si soffermerà in primo luogo sull'articolo 1, che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Reputa insufficienti le misure previste per garantire l'indipendenza della sperimentazione e l'assenza di conflitti di interesse e ritiene quindi necessario introdurre in proposito criteri direttivi più dettagliati. Occorre, a suo avviso, prevedere un regime di trasparenza delle sperimentazioni, anche al fine di scongiurare nuovi « casi Tamiflu », garantendo l'accesso anche ai dati relativi a quelle che hanno dato risultati sfavorevoli.

Ritiene necessario realizzare un sistema indipendente che distingua la funzione degli enti che approvano la commercializzazione dei farmaci da quelli che ne raccomandano l'utilizzo nonché prevedere criteri più stringenti per assicurare l'indipendenza della dirigenza dei centri clinici. I meccanismi di valutazione dei risultati delle sperimentazioni delle aziende sanitarie pubbliche dovrebbero trovare applicazione anche per le aziende private. Andrebbe inoltre previsto il divieto di sponsorizzazione per le attività di formazione continua in medicina (ECM); preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti in tal senso, quanto meno per introdurre, sulla base del modello americano, un limite assai contenuto superato il quale è necessario rendere pubblica ogni donazione.

Rileva l'opportunità di inserire criteri più stringenti per quanto riguarda la revisione della normativa sugli studi clinici senza scopo di lucro e sottolinea la necessità di rivedere il cosiddetto decreto Balduzzi sottraendo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, per affidarle nuovamente all'Istituto superiore di sanità, ricordando, peraltro, che si è ancora in attesa del provvedimento di riordino della *governance* dell'Agenzia.

Passando alle considerazioni relative all'articolo 3, osserva preliminarmente che attraverso tale norma le professioni sanitarie organizzate in ordini passano da 6 a 27, senza considerare quelle disciplinate negli articoli successivi, in alcuni casi senza che sia individuato preliminarmente un percorso di studi. Sottolinea che il suo gruppo ha una visione diversa rispetto alla funzione di tali organismi e vede con contrarietà il passaggio da enti ausiliari ad enti sussidiari, mancando la garanzia rispetto all'assenza di conflitti di interesse. A suo avviso, il disegno di legge rafforza un sistema corporativo ed arcaico. Segnala che andrebbe almeno superata la frammentazione a livello provinciale, tanto più in ragione della struttura regionale del Servizio sanitario nazionale. Per evitare costi inutili sul piano organizzativo, si

potrebbe prevedere un consistente limite minimo di iscritti per la costituzione degli ordini a livello decentrato.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla trasparenza, dei quali si occuperà più diffusamente il collega Baroni, sollecita l'audizione del presidente dell'ANAC, Cantone, ed un approfondimento sull'applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013. Giudica inconcepibile, come invece previsto da una sentenza relativa all'ordine degli avvocati, che si possa ritenere applicabile tale normativa solo in quanto compatibile con le disposizioni interne di tali organismi. Ritiene che andrebbe, inoltre, assicurata la separazione tra soggetti che stabiliscono il codice deontologico e quelli chiamati a giudicare nell'ambito degli organi di disciplina.

Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti per prevedere che tutti i revisori dei conti degli ordini professionali siano in possesso di un adeguato titolo di studio.

Ritiene, altresì, necessario introdurre correttivi alla normativa vigente al fine di agevolare la partecipazione elettorale degli iscritti agli ordini e di impedire la costituzione di organismi direttivi sulla base di una percentuale irrisoria di votanti, prevedendo anche un tetto al numero di mandati, per evitare un consolidamento delle posizioni di potere al vertice degli ordini professionali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, considerato il cospicuo numero di richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante « Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale », quale risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che l'impianto del testo trasmesso dalla Commissione di merito sia coerente con il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge S. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti il risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni;

evidenziato, altresì, che l'articolo 7, comma 4, della legge in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, recentemente approvata dal Parlamento, disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private;

rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate, che il nuovo testo della proposta di legge in oggetto fa riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale;

espresso apprezzamento per il fatto che, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge è integrato con un richiamo alla parte dell'unione civile e l'evento « morte del congiunto » è sostituito dall'evento « perdita del rapporto di tipo familiare »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 221

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello *(Seguito dell'esame e rinvio)* 221

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 223

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune . 223

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune 223

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 marzo 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che i deputati Formisano e Scotto cessano di far parte della Commissione.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 16 febbraio scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che è stato quindi fissato un termine per la presentazione di proposte emendative, successivamente posticipato alle ore 12 di giovedì 2 marzo.

Avverte che nella seduta odierna avrà pertanto luogo l'esame dei circa cento

emendamenti che sono stati presentati, in relazione a nessuno dei quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Comunica altresì che il testo adottato quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente nella seduta del 16 febbraio scorso reca, all'articolo 9 comma 3, un errore di numerazione: dalla lettera *d)* si passa infatti alla lettera *f)*. Tale errore materiale è stato corretto e gli emendamenti sono stati riferiti alla nuova numerazione.

Dà dunque la parola ai deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti *(vedi allegato)*.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, dopo aver espresso apprezzamento per le proposte emendative che sono state presentate, il cui numero considerevole testimonia la forte dinamica creatasi attorno al provvedimento all'esame, fa presente di ritenere opportuno svolgere un ulteriore approfondimento su taluni aspetti dagli stessi trattati, anche attraverso l'interlocuzione con il Governo. Si riferisce, in particolare, agli articoli concernenti le organizzazioni dei produttori biologici e le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, sui quali un'istruttoria più approfondita consentirà di definire un testo davvero utile ed aggiornato per il settore.

Preannuncia, inoltre, che presenterà un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, al quale si riferisce un numero consistente di emendamenti, che recepirà, nella misura più ampia possibile, il contenuto degli stessi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la relatrice per la puntuale attività di coordinamento delle varie proposte emendative presentate sin qui, e valuta con favore il grande interesse suscitato dal provvedimento all'esame.

Fa presente che, riguardo alle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera *g*), è in via di presentazione alla Camera un disegno di legge del Governo in materia di somministrazione di alimenti biologici nelle mense scolastiche.

Trattandosi di un intervento normativo organico in materia, avverte pertanto i presentatori degli emendamenti riferiti alla suddetta partizione del testo – che incide sulla materia oggetto del disegno di legge governativo – che l'orientamento del Governo su di essi non è favorevole. Invita, pertanto, la relatrice a riconsiderare i contenuti della disposizione in questione.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, condivisa la necessità di procedere in modo coordinato, e di evitare quindi sovrapposizioni tra i contenuti di alcune disposizioni recate dal provvedimento in oggetto ed il disegno di legge preannunciato dal sottosegretario, preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 6, comma 2, lettera *g*).

Fa presente, del resto, che la Commissione, nell'elaborare il testo base, ha ritenuto di non intervenire sul sistema dei controlli proprio in considerazione del fatto che il tema è oggetto di una delega legislativa che il Governo intende esercitare.

Loredana LUPO (M5S) giudica opportuna la presentazione da parte della relatrice di un emendamento soppressivo della partizione del testo che verrebbe a sovrapporsi con il contenuto del disegno di legge preannunciato dal sottosegretario. Nell'esprimere apprezzamento per la decisione del Governo di presentare un disegno di legge in materia di somministrazione di alimenti biologici nelle mense scolastiche, chiede al rappresentante del Governo di conoscere i tempi dell'iniziativa legislativa governativa. Considera, infatti, opportuno che l'Esecutivo su questo tema, così come su quello del sistema di certificazione dei prodotti biologici, intervenga in tempi rapidi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE assicura che il Governo presenterà un disegno di legge in tempi celeri e che i vari interventi normativi in tema di biologico procederanno di pari passo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di presidenza verrà stabilito

il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti di cui la relatrice ha preannunziato la presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AUDIZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Adriano ZACCAGNINI (M-ALT), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL), Colomba MONGIELLO (PD), Giorgio ZANIN (PD), (PD), Paolo COVA (PD) e Mino TARICCO (PD).

Maurizio MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.25.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.50.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e dell'acquacoltura effettuata *con le seguenti:* , dell'acquacoltura e dell'attività vivaistica effettuate.

1. 3. Ciracì.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: e delle istituzioni *con le seguenti:* , delle istituzioni e dei consumatori.

1. 2. Ciracì.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Ciracì.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati ».

1. 02. Castiello, Fedriga.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati. ».

1. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative *fino a:* all'applicazione *con le seguenti:* per le politiche di sviluppo e di ricerca nell'applicazione.

2. 1. La Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: e amministrative *fino alla fine del comma, con le seguenti:* amministrative e di controllo relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico. Esse esercitano la propria competenza di coordi-

namento e d'indirizzo sugli organismi di controllo.

3. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità locali svolgono inoltre compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio, a garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema biologico.

3. 2. Zaccagnini.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica.

4. 2. Catalano.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fatte salve le competenze del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631.

4. 11. Zaccagnini.

Al comma 1, sostituire le parole da: permanente *sino a:* forestali *con le seguenti:* compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 16. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: consultivo per l'agricoltura biologica *aggiungere le seguenti:* ed ecocompatibile.

Conseguentemente, sostituire le parole: 29 ottobre 2001 *con le seguenti:* 10 dicembre 2008, n. 10.568.

4. 17. La Relatrice.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sei *con la seguente:* otto.

4. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica.

4. 14. Fiorio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *aggiungere le*

seguenti: da tre rappresentanti dei Comuni, individuati dall'ANCI,.

4. 3. Fregolent.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e da tre *fino alla fine del periodo*.

4. 15. Parentela, Lupo, Benedetti, Gagnarli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da due rappresentanti delle organizzazioni del biologico e del biodinamico.

4. 12. Zaccagnini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da un rappresentante della cooperazione agricola.

4. 13. Fiorio.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da 2 rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica nominati uno dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici.

4. 6. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e da un rappresentante degli enti di ricerca pubblici.

4. 9. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica.

4. 5. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* organizzare incontri periodici con i maggiori portatori di interesse del settore al fine di valutare tutte le criticità del comparto.

4. 8. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

Al comma 4, dopo la parola: Ministro *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: possono essere costituite *con le seguenti:* sono costituite;

aggiungere in fine le seguenti parole: composte anche da soggetti portatori di interessi collettivi e da rappresentanti dei biodistretti.

4. 10. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Al comma 4, sostituire le parole: su sua proposta *con le seguenti:* su proposta del Tavolo tecnico compartecipato in materia di agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631.

4. 7. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Entro due mesi dalla data di svolgimento della prima seduta, il Comitato predispone ed adotta un regolamento interno che disciplina tra l'altro le incompatibilità con il ruolo di appartenente al Comitato, anche al fine di evitare eventuali conflitti di interessi.

4. 4. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nel caso di consorzi di aziende biologiche, l'organismo di controllo e certificazione è estraneo alla compagine consortile.

4. 01. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. 3. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: con cadenza triennale, *aggiungere le seguenti:* sentito il Comitato per l'agricoltura biologica,.

5. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del Piano di cui al comma 1, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi e all'operato svolto dal Comitato per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.

5. 2. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 6.

Al Titolo III, prima dell'articolo 6 inserire il seguente: ART. 06 – *(Ristorazione collettiva)*. – 1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica ».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo dopo le parole: Strumenti di *aggiungere le seguenti:* diffusione e di.

06. 01. Castiello, Fedriga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è

finalizzato ai finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204/1 del 1° luglio 2014 e di progetti di difesa integrata previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*

b-bis) di programmi di ricerca e innovazione in materia di difesa integrata per l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, per l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo e lo sviluppo di soluzioni per gli usi minori;

b-ter) di progetti di formazione degli operatori della filiera agricola nella difesa integrata;.

6. 17. Fiorio.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* programmi di ricerca e innovazione *aggiungere le seguenti:* anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.

6. 13. Zaccagnini.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere infine le seguenti parole:* finalizzati anche alla riduzione dei costi di produzione in particolare per i prodotti dell'acquacoltura;

Conseguentemente, dopo la lettera l) *aggiungere la seguente:*

l-bis) di strumenti per il miglioramento della *performance* mangimistica nell'acquacoltura.

6. 18. Benedetti, Lupo, Parentela, Gagnarli.

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) strumenti per il miglioramento del sistema di controllo anche finalizzati alla formazione teorico-pratica degli operatori incaricati di svolgere i prescritti controlli ispettivi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).

6. 16. Carra.

Al comma 2, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

e) della formazione e dell'aggiornamento del personale pubblico destinato alla vigilanza sul biologico.

6. 12. Zaccagnini.

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Conseguentemente:

alla lettera g), *sostituire le parole da:* privilegiandone *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* provenienti da sistemi di garanzia partecipata e/o distretti biologici di cui all'articolo 9;

alla lettera h) *sopprimere la seguente parola:* compatibili.

6. 5. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Al comma 2, lettera f), *aggiungere infine le seguenti parole:* inclusi programmi e progetti di educazione alimentare scolastica.

***6. 15.** Oliverio.

Al comma 2, lettera f), *aggiungere infine le seguenti parole:* inclusi programmi e progetti di educazione alimentare scolastica.

***6. 8.** Placido.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le seguenti parole:* e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati.

****6. 14.** Romanini.

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le seguenti parole:* e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati.

****6. 9.** Placido.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole da:* del valore *fino alla fine della lettera con le seguenti:* del totale dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, i prodotti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

6. 3. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, lettera g) *sostituire le parole da:* del valore *fino a:* biologici *con le seguenti:* del totale dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, i prodotti biologici,.

6. 2. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6. 19. Ciracì.

Al comma 2, lettera h), *dopo le parole:* agli enti locali *aggiungere le seguenti:* e loro associazioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei minori in età scolare *aggiungere le seguenti:* nonché nella gestione di aree marginali alla rete stradale e ferroviaria onde evitare l'uso di diserbanti in particolare in zone a grande valenza paesaggistica e ambientale e ove è attiva l'agricoltura biologica.

6. 1. Fregolent.

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole da:* nelle aree verdi *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* sviluppino un piano di manutenzione le cui tecniche di gestione e di manutenzione siano compatibili con il metodo biologico.

6. 7. Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) di contributi agli enti locali che implementano o costituiscono la realizzazione di orti pubblici e/o in affitto i cui regolamenti prevedano una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

6. 6. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, lettera i), *sopprimere le parole da:* destinando una quota parte delle risorse *fino alla fine della lettera.*

6. 20. Ciracì.

Al comma 2, lettera i), *aggiungere in fine le seguenti parole:* in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale.

6. 11. Zaccagnini.

Al comma 2, lettera l), *aggiungere in fine le seguenti parole:* quali la certificazione HCCP per la tutela della qualità e tracciabilità dell'intera filiera produttiva, sino al prodotto finito in regime « biologico ».

6. 21. Ciracì.

Al comma 3, dopo le parole: dotazione del Fondo *aggiungere le seguenti:* , non inferiore al 50 per cento del Fondo stesso.

6. 10. Zaccagnini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mese successivo *aggiungere le seguenti:* alla scadenza della rata.

6. 22. La Relatrice.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: esso è inoltre alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie relative alla produzione biologica, irrogate nei confronti di operatori e organismi di controllo, e relative all'etichettatura dei prodotti biologici.

6. 4. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

Al comma 2 premettere alla lettera a) *la seguente:*

0a) promuove programmi di ricerca sulla lotta biologica per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie con i produttori per prevenirne la diffusione;.

7. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* di ricerca e di master *aggiungere le seguenti:* nonché corsi di alta formazione;.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, dopo le parole: produzioni vegetali e zootecnia *aggiungere le seguenti:* nonché in quelli di economia e giurisprudenza;

alla lettera d), *dopo le parole:* di ricerca e innovazione *aggiungere le seguenti:* nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a).

7. 5. Taricco.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia *con le seguenti:* dipartimenti cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari specifici delle Scienze Agrarie (AGR/1-AGR/20).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: docenti di agronomia *con le seguenti:* docenti nell'ambito delle Scienze Agrarie.

7. 6. Ciracì.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* per l'aggiornamento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* volti a realizzare l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.

7. 1. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) nell'ambito del Fondo di Ricerca Scientifica e Tecnologica è destinata una quota al finanziamento dei progetti di ricerca in ambito di produzione agricola, agroalimentare, vivaistica e dell'acquacoltura con metodo biologico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei predetti progetti.

7. 7. Ciracì.

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* interventi per la ricerca *aggiungere le seguenti:* anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.

7. 4. Zaccagnini.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire la cifra:* 5 *con la seguente:* 6.

***7. 10.** La Relatrice.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire la cifra:* 5 *con la seguente:* 6.

***7. 8.** Ciracì.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire la parola:* quinquiennale *con la seguente:* quadriennale.

7. 9. Ciracì.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere infine il seguente periodo:* I progetti di ricerca vertono prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta biologica; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca su biomolecole per il contenimento delle specie infestanti.

7. 2. Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. 1. La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:

a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;

c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;

d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);

e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;

f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;

g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

9. 4. Zaccagnini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: biologici *aggiungere le seguenti:* i territori,.

Conseguentemente, al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole da:* l'attività agrituristica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;

9. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Al comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole: o si renda necessaria per aree con forti criticità prodotte da forte impatto di agricoltura convenzionale.

9. 6. Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* preparazione alimentare e industriale di prodotti *aggiungere le seguenti:* agricoli, anche tipici locali,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

al comma 4, sostituire la parola: rappresentanza *con la seguente:* gestione.

9. 9. Romanini, Fiorio.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

c) la presenza di intese degli enti locali finalizzate all'adozione di politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza *aggiungere le seguenti:* di politiche pubbliche coerenti e;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis)*. Il Comitato direttivo di cui ai precedenti commi, ovvero la sua evoluzione in struttura associativa, può proseguire la propria attività con il ruolo di tavolo permanente di concertazione nella fase di costruzione e di successiva gestione del distretto biologico.

9. 1. Fregolent.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro, sulla base degli indirizzi forniti dal CREA, da emanare previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

9. 12. La Relatrice.

Al comma 3, lettera b)*, dopo la parola:* ambiente *aggiungere le seguenti:* , la salute.

9. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

9. 8. Romanini.

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole da:* l'attività agrituristica *fino alla fine della lettera.*

9. 10. Ciracì.

Al comma 3, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

g) favorire l'identificazione di alcune aree in cui cambiare il metodo colturale per l'elevato impatto prodottosi con il metodo convenzionale.

9. 5. Zaccagnini.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. 13. La Relatrice.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico per quelle aree con forte impatto ambientale generato da metodi di agricoltura convenzionale e utilizzo massiccio di fitofarmaci.

9. 7. Zaccagnini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, emana un proprio decreto al fine di dettare le linee attuative dei commi 3 e 4.

9. 11. Ciracì.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni: *a)* per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; *b)* per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; *c)* per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; *d)* impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso

pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera *c)* riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.

9. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal Regolamento (CE) 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative.

9. 02. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Produzioni animali).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme di applicazione del Regolamento UE 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.

2. Nelle more dell'emanazione della normativa europea in materia di zootecnia biologica, sono adottati, con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 e acquisito il parere delle regioni, i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.

3. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 03. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Acquacoltura biologica).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.

9. 04. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

ART. 10.

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente: 1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione delle filiere biologiche, lo Stato promuove la stipula di contratti di rete tra le imprese, al fine di perseguire uno dei seguenti fini:.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Tramite i distretti biologici e le camere di commercio locali, vengono predisposti appositi modelli di contratti di rete, al fine di agevolare alle imprese l'utilizzo degli stessi. I modelli dovranno prevedere la presenza dei seguenti elementi obbligatori:

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

d) gli impegni e le responsabilità delle parti.;

al comma 4 sostituire le parole: le intese di filiera *con le seguenti:* i contratti di rete;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Contratti di rete di filiera.

10. 1. Catalano.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) indicare le modalità di distribuzione degli utili su tutti gli attori della filiera.

10. 3. Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *gg)* della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , promuovendo l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica ».

10. 2. Fregolent.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Catalano.

Al comma 2 sostituire la cifra: 300.000 *con la seguente:* 150.000.

11. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indipendentemente dalla categoria di prodotto per cui si chiede il riconoscimento.

***11. 5.** Fiorio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indipendentemente dalla categoria di prodotto per cui si chiede il riconoscimento.

***11. 3.** Placido.

All'articolo 11, comma 3, sostituire la parola: associazione *con la seguente:* organizzazione.

11. 4. Fiorio, Romanini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Organizzazioni interprofessionali nel settore biologico).

1. I rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle successive fasi di trasformazione e commercializzazione, compresa la distribuzione, possono costituire un'Organizzazione interprofessionale del prodotto biologico ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. L'Organizzazione interprofessionale di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta di tutte le organizzazioni che la compongono, con Decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai fini del riconoscimento, l'Organizzazione interprofessionale deve dimostrare di essere un'associazione che rappresenta una quota delle attività economiche di cui al comma 1 pari ad almeno il 40 per cento del prodotto biologico a livello nazionale.

4. L'Organizzazione interprofessionale persegue delle finalità specifiche, tenendo conto degli interessi dei suoi aderenti e dei consumatori, tra le quali:

esplorare potenziali mercati di esportazione;

redigere contratti tipo compatibili con la normativa europea per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori;

sviluppare iniziative volte a rafforzare il potenziale produttivo e la competitività economica;

promuovere l'innovazione e la ricerca;

difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica.

12. 3. Fiorio.

Al comma 1, capoverso comma 7-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* 40 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, terzo periodo:

sostituire le parole: 51 per cento *con le seguenti:* 31 per cento;

sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

12. 2. Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 7-ter, *secondo periodo, sostituire la cifra:* 40 *con la seguente:* 25.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, terzo periodo:

sostituire la cifra: 51 *con la seguente:* 30;

sostituire la cifra: 30 *con la seguente:* 15.

12. 5. Fiorio.

Al comma 1, capoverso 7-ter, *secondo periodo, sostituire la cifra:* 40 *con la seguente:* 25.

12. 4. Parentela, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Gallinella.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:* Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, così come previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 – « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 ».

13. 1. Zaccagnini.

ART. 14.

Al Titolo V, prima dell'articolo 14 inserire il seguente: ART. 014 – *(Uso indebito)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo dopo la parola: Disposizioni *aggiungere la seguente:* sanzionatorie,.

014. 01. Castiello, Fedriga.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e disposizioni transitorie.

Conseguentemente, al titolo V, sopprimere le parole: e finali.

14. 1. La Relatrice.

ART. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente: ART. 15 – *(Norma di salvaguardia)*. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 238

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 248

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina. S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera. (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 243

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore) 249

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 246

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 251

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM *(Svolgimento e conclusione)* 247

AVVERTENZA 247

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione Ambiente della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ».

Sottolinea che si tratta di un decreto-legge di grande rilievo, che rafforza ed amplia le misure già adottate con precedenti provvedimenti.

L'articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è inoltre prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo prevede altresì l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce infine che i Comuni e le Province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).

L'articolo 2 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime Regioni procedono all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle Regioni interessate, fino al 30 per cento del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili, la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede poi l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.

L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato decreto-legge n. 189, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, l'articolo prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività

culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Ricorda in proposito che l'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha affidato la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza permanente », presieduto dal Commissario straordinario per la ricostruzione o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti (comma 1). Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, l'articolo 16 ha, inoltre, previsto, presso ogni Regione, l'istituzione di una « Commissione paritetica », di cui l'articolo in esame prevede la sostituzione con la Conferenza regionale.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti.

L'articolo 10, per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata « sostegno per l'inclusione attiva » (SIA), con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di con-

cessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette Regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso.

L'articolo 14 consente alle Regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle Regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di

solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali.

L'articolo 18 prevede il potenziamento del personale (già dipendente di Regioni, Province, Comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016 prevedendo: che il personale venga destinato agli Uffici speciali non solo a seguito di distacchi dalle Regioni, Comuni e Province interessate, bensì anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate (lettera *a)*, n. 1); che gli oneri stanziati per le dotazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza richiamati, all'utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all'istituzione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni da parte del Commissario straordinario) (lettera *a)*, n. 2); la possibilità (ferme restando le disposizioni in merito alle dotazioni di personale richiamate in precedenza) di destinare ulteriori risorse (nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale; che tale personale viene assunto, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati (lettera *a)*, n. 3); che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità in precedenza individuate non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (lettera b)). Il comma 5 reca inoltre alcune modifiche all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile. In particolare, esso prevede la facoltà, per i Comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente) fino a 700 unità ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate.

L'articolo 19 autorizza che sia bandito da parte della Presidenza del Consiglio un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 21 reca disposizioni di coordinamento, mentre l'articolo 22 disciplina infine l'entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per tutela minoranza ladina.
S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.
(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera. Le tre osservazioni formulate nel parere risultano sostanzialmente recepite nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Ricorda inoltre che la disciplina di modificazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) è recata dall'articolo 103 dello Statuto medesimo, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha introdotto un procedimento di revisione degli Statuti speciali identico per tutte e cinque le Regioni ad autonomia differenziata.

L'articolo 103 prevede che per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (posto che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione dispone che gli Statuti speciali sono adottati con legge costituzionale). L'iniziativa spetta « anche » al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Ricorda, altresì, che la procedura di revisione degli Statuti speciali è stata, fin dalle passate legislature, oggetto di discussione da parte del Parlamento, il quale – al fine di accentuarne la natura 'pattizia' – ha valutato l'opportunità di introdurre le intese quale elemento necessario per la revisione degli Statuti speciali. Ad oggi, tuttavia, ai disegni di legge costituzionale recanti modificazioni agli Statuti speciali si applicano le norme procedurali stabilite per gli altri disegni di legge costituzionale.

In particolare, nel corso dell'esame del progetto di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016 – che, come noto, non è stato oggetto di promulgazione a seguito del *referendum* costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016 – precisamente in data 19 giugno 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva annunciato l'istituzione di una Commissione paritetica per la redazione di un disegno di legge costituzionale volto a definire le procedure condivise di modifica degli Statuti speciali, così da sancire definitivamente, con norme di rango costituzionale, il meccanismo pattizio e definirne anche la procedura applicativa. Il principio da garantire – ad avviso della Conferenza – doveva essere quello per il quale le modifiche devono

avvenire solo attraverso l'intesa espressa dai Consigli regionali e provinciali interessati.

Sul provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, sono stati, acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016.

Il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti.

La proposta di legge costituzionale – approvata dalla Camera in prima lettura – si compone di 13 articoli, 11 dei quali consistenti in modifiche allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell'esame alla Camera, ricorda le più rilevanti modificazioni introdotte dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea.

È stato, innanzitutto, modificato il titolo del provvedimento sostituendo « Trentino-Alto Adige » con « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* » e sopprimendo la specificazione « della Provincia di Bolzano ». Il testo originario della proposta di legge costituzionale riguardava, infatti, esclusivamente la tutela della minoranza linguistica ladina della Provincia di Bolzano; durante l'esame alla Camera, è stato, tuttavia, inserito, in sede referente, l'articolo 1, che reca disposizione in ordine ai lavori del Consiglio regionale a tutela della minoranza linguistica ladina, presente in entrambe le Province, e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri, rilevabili esclusivamente – sulla base delle dichiarazioni per gruppo appartenenza rilasciate in occasione dell'ultimo censimento disponibile (quello del 2011) – in Provincia di Trento.

L'articolo 2 – che risulta dall'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di un emendamento aggiuntivo – dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema *su base* proporzionale ».

Nel dibattito politico, con la formula « sistema su base proporzionale », si è soliti fare riferimento all'introduzione, in un sistema elettorale proporzionale, di congegni (quali la previsione di clausole di sbarramento o l'attribuzione di un premio di maggioranza) volti ad alterare una assegnazione dei seggi rigorosamente proporzionale ai voti ottenuti. Pertanto, con l'approvazione delle novelle in esame, la Provincia di Bolzano – che, a Statuto vigente, prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina – potrebbe risultare statutariamente autorizzata ad introdurre correttivi al sistema proporzionale.

L'articolo 3 (risultante dall'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di un emendamento aggiuntivo) modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale (con sedute tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano).

L'articolo 5 (risultante dall'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea) introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale ». Ciò al fine di garantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell'articolo 61, il quale vincola l'ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme atte ad assicurare la rappresentanza pro-

porzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 3), dello Statuto, spetta alla Regione Trentino-Alto Adige la potestà di emanare norme legislative nella materia « ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni », nella quale rientra il più specifico ambito della disciplina elettorale degli enti locali. La potestà legislativa regionale deve essere esercitata « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » (articolo 4, primo comma, alinea).

L'articolo 10 (risultante dall'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea) aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa.

Al riguardo parrebbe opportuno un approfondimento da parte della Commissione di merito in ordine alla portata di tale disposizione, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole, con una osservazione *(vedi allegato 2)*.

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) esprime la propria contrarietà al parere. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera hanno infatti stravolto il contenuto della proposta di legge costituzionale. Per ben due volte, infatti, è stato cambiato il sistema elettorale vigente nella provincia di Bolzano, che non sarà più un sistema « proporzionale », ma un sistema « su base proporzionale »; si è così aperta la strada a modifiche che potranno attenuare la natura proporzionale del sistema stesso. Fuorviante risulta dunque allo stato il titolo del provvedimento, che fa riferimento unicamente alla tutela della minoranza linguistica ladina, senza fare cenno alle rilevanti modifiche in materia elettorale.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, data la rilevanza della questione ed i tempi ristretti per lo svolgimento del dibattito, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rileva che il progetto di legge costituzionale nasce come provvedimento per la tutela della minoranza ladina ed è stato poi modificato nel corso dell'esame della Camera, anche perché è molto difficile pervenire ad una modifica dello Statuto speciale. Ricorda in proposito che la discussione sul sistema elettorale va avanti dal 2001. Ritiene dunque opportuno non porre ostacoli ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ricorda che un problema analogo si è posto nel corso dell'esame delle modifiche dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, quando nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte norme relative alla Città metropolitana.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in considerazione del fatto che non vi è urgenza per l'espressione del parere, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della la proposta di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati », limitatamente alle modifiche apportate dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 20 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017, nel corso delle precedenti letture del provvedimento.

La proposta di legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte modifiche relative, in particolare, alla copertura finanziaria di alcune disposizioni (articoli 7, 12, 16, 17 e 21), nonché volte a specificare maggiormente l'ambito di applicazione (articolo 11).

Per ciò che attiene i profili di competenza della Commissione, l'articolo 7 prevede che gli enti locali « possono promuovere » (espressione introdotta dal Senato in luogo di « promuovono ») la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e « delle province autonome di Trento e di Bolzano » – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

La previsione, come modificata nel corso dell'*iter* al Senato, si estende dunque alle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, co. 1, lett. a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco IACOP, *coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,* Gianfranco GANAU, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Massimo GARAVAGLIA, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Enzo BIANCO, presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, Filippo SPANU, assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Carlo RIVA VERCELLOTTI, vicepresidente dell'UPI e Enrico BORGHI, *presidente dell'UNCEM*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione in legge, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 »;

considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia « protezione civile », ascritta, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che:

l'articolo 10, prevede per il 2017 l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata « sostegno per l'inclusione attiva » (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

l'articolo 10 incide, oltre che sulla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », ascritta alla competenza esclusiva statale, anche sulla materia « politiche sociali », attribuita alla competenza regionale;

tenuto conto che l'articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

b) l'articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

ALLEGATO 2

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per tutela minoranza ladina. (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in materia di tutela della minoranza linguistica ladina » approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema su base proporzionale ». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni « sistema proporzionale » e « sistema su base proporzionale ». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale »;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la

Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati », limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 20 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017, nel corso delle precedenti letture del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana *(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 252

AVVERTENZA 252

AUDIZIONI

Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe SCALISI, *Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Giuseppe ZAPPULLA (MDP) e il senatore Antonio D'ALÌ (FI-PdL).

Giuseppe SCALISI, *Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Trapani*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Scalisi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti 253

Giovedì 9 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.30.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore del *dark web*.
Audizione di Ufficiali del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza *(Svolgimento e conclusione)* 254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 255
AVVERTENZA 255

Giovedì 9 marzo 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore del *dark web*.

Audizione di Ufficiali del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno relativo al cosiddetto *dark web*, quella parte del *World Wide Web* non indicizzata dai comuni motori di ricerca e raggiungibile attraverso *software* particolari, che è spesso utilizzato per attività illegali, sia nel settore della contraffazione, sia ad esempio in settori quali il contrabbando o lo smercio di stupefacenti.

Ringrazia pertanto la Guardia di Finanza, che assicura costante e preziosa assistenza alla Commissione, per la disponibilità ad illustrare, con una presentazione pratica, i contorni di tale fenomeno, trattandosi di un tema che richiede un approfondimento tecnico, anche in rapporto all'esame di una proposta di relazione sul tema « Contraffazione sul web », attualmente in discussione.

Gennaro VECCHIONE, *Comandante Unità Speciali della Guardia di Finanza*, e Giovanni PARASCANDOLO, *Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente* il deputato Mattia FANTINATI (M5S), e la deputata Susanna CENNI (PD).

Gennaro VECCHIONE, *Comandante Unità Speciali della Guardia di Finanza* e Giovanni PARASCANDOLO, *Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche*

della Guardia di Finanza, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Generale Vecchione e il Colonnello Parascandolo, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.25.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web (relatore on. Baruffi).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

---

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice *(Svolgimento e rinvio)* 256

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente,* avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Col. Pietro Lo Giudice, Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI).

Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale ha avuto luogo nella seduta antimeridiana dello scorso 2 marzo, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, in base alle quali il Colonnello è stato audito in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare della Difesa.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire in seduta segreta.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Giulia GRILLO (M5S), Gianluca RIZZO (M5S), Luigi LACQUANITI (PD) e Mauro PILI (MISTO).

Pietro LO GIUDICE, *Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI),* risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Pietro Lo Giudice, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, anche in considerazione delle questioni ulteriori sollevate nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame testimoniale a data da definirsi.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 4

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 4

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 28

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015 n. 124. Atto n. 391 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 33

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).* 41

ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto e altri) 43

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale e altri) 46

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero e Palmieri) 49

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 52

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, Mario Fiorentino, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 55

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

ALLEGATO (Parere approvato) 59

AVVERTENZA 58

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede *(Seguito dell'esame e conclusione)* 60

Sui lavori della Commissione 61

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 62

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 62

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 63

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione 65

5-10505 Fedriga: Sulla morte di quattro alpini avvenuta il 9 giugno 1998 in località Ospedaletto di Gemona del Friuli 65

ALLEGATO (Testo della risposta) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

AVVERTENZA 66

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 68

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 81

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 70

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 73

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 83

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 74

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero. Atto n. 383 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 86

5-10774 Pelillo: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della nuova disciplina in materia di pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario 86

ALLEGATO (Testo della risposta) 88

5-10775 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione a eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato 86

INTERROGAZIONI:

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan 87

AVVERTENZA 87

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-10281 Ghizzoni: Sulla libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistivi e bibliografici 90

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 93

5-10377 Crivellari: Sulla dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all'ufficio scolastico per il Veneto 90

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 95

5-10420 Pili: Sull'opportunità di valorizzare i presidi universitari in Sardegna attraverso un incremento delle risorse a disposizione degli enti locali 90

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 96

5-10636 Chimienti: Sul progetto presentato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo P.A. Micheli di Roma e approvato dal MIUR 90

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 91

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 91

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 99

ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Di Benedetto e altri) . 107

ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pannarale e altri) 110

ALLEGATO 8 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Centemero e Palmieri) . 112

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 92

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 114

ALLEGATO 10 (Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto e altri) 121

ALLEGATO 11 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale e altri) 124

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 126

Sui lavori della Commissione 126

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, C. 3480 Borghi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 127

ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti) 148

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati) 152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10776 Covello: Stato di attuazione dei progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della S.S. 55106 Jonica 146

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 162

5-10779 Pastorelli: Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e completamento della S.S. 4 Salaria 146

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 168

5-10778 Pellegrino: Realizzazione del II Lotto della tangenziale Sud di Udine 146

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 171

5-10777 Mannino: Regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 147

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 172

5-10780 Vella: Conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto .. 147

5-10781 Sottanelli: Interventi urgenti di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale 147

ERRATA CORRIGE 147

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 173

5-10706 Vallascas: Accesso al meccanismo dei certificati bianchi per il progetto di « Realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo » 174

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-10707 Allasia: Investimenti Simest nel gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano 174

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 180

5-10708 Galgano: Prospettive produttive della JP Industries 174

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 182

5-10782 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della Società Zeis Excelsa 175

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 183

5-10783 Benamati: Progetti relativi all'approvvigionamento del gas e possibili vantaggi strutturali in relazione all'aggiornamento della Strategia energetica nazionale 175

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 184

INTERROGAZIONI:

5-10201 Iannuzzi: Programma di metanizzazione del Cilento e della provincia di Salerno . 175

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 186

5-10484 Crippa: Investimenti di Simest nel Gruppo Almaviva con particolare riferimento al settore brasiliano 176

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 187

RISOLUZIONI:

Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) *(Discussione e rinvio)* 176

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 189

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 206

ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati dalla relatrice) 208

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 209

Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. C. 4064 Iniziativa popolare *(Esame e rinvio)* 191

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre)* 203

INTERROGAZIONI:

5-06388 Tripiedi: Beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e relativi oneri 204

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 211

5-09269 Fanucci: Applicazione agli enti previdenziali privatizzati delle disposizioni in materia di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni 205

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 212

5-10653 Saltamartini: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Sky Italia a seguito del piano di riorganizzazione aziendale presentato il 17 gennaio 2017 . 205

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 214

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre 205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 205

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 215

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 220

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino *(Seguito dell'esame e rinvio)* 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 221

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello *(Seguito dell'esame e rinvio)* 221

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 223

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune . 223

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune 223

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 238

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 248

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina. S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera. (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e rinvio)* 243

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore) 249

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 246

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 251

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM *(Svolgimento e conclusione)* 247

AVVERTENZA 247

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Giuseppe Scalisi, sulla finanza delle Province nella Regione Siciliana *(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 252

AVVERTENZA 252

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti 253

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore del *dark web*.

Audizione di Ufficiali del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza *(Svolgimento e conclusione)* 254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 255

AVVERTENZA 255

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo della Divisione J4 del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) Col. Pietro Lo Giudice *(Svolgimento e rinvio)* 256

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

17SMC0008010